

ELEZIONI 2018



SCEGLI IL SINDACATO CHE C'È, E NON CI FA.



a cura di **USB Pubblico Impiego**

Presentazione

Vista l'esperienza delle scorse tornate elettorali abbiamo ritenuto necessario, anche per le elezioni RSU 2018, pubblicare un Vademecum – istruzioni per l'uso- che in passato si è rivelato un utile ed agile strumento a disposizione di tutti coloro che, delegat@, iscritt@, simpatizzanti, sostengono le liste USB Pubblico Impiego. Nonostante non sia la prima volta che si vota per le elezioni delle rappresentanze unitarie del personale all'interno della Pubblica Amministrazione, è inevitabile che possano sorgere dubbi e problematiche che necessitano di risposte immediate.

Insieme al Vademecum, a supporto delle strutture, abbiamo attivato un apposito sito www.rsu2018.org dove troverete tutto il materiale necessario ad affrontare il lavoro che dovremo fare nei prossimi mesi, dalle mappature delle Amministrazioni delle Funzioni Centrali e della Ricerca, ai vari moduli necessari alle diverse scadenze elettorali stabilite con l'accordo del 9 gennaio 2018. Troverete sul sito anche le circolari Aran relative alle RSU, sempre allo scopo di facilitare a tutt@ il lavoro.

Inoltre nel caso in cui dovessero permanere necessità di ulteriori chiarimenti sono a disposizione tutti i recapiti telefonici, fissi e mobili e di posta elettronica messi a disposizione da USB Pubblico Impiego per rispondere a domande o sciogliere dubbi.

Raccomandiamo a tutt@ di seguire attentamente le istruzioni, in modo tale da non correre il rischio di compromettere il risultato elettorale.

Il vademecum è composto da tre parti:

- la prima contiene la modulistica necessaria in tutte le fasi della tornata elettorale: moduli per raccogliere le candidature, per presentare le liste, per la designazione dei componenti della Commissione Elettorale, degli scrutatori, per eventuali ricorsi...
- nella seconda trovate gli accordi e le norme che riguardano le RSU: la lettura delle norme che disciplinano le elezioni, consultando direttamente la fonte, può aiutare a risolvere problemi di varia natura che potrebbero sorgere e sventare eventuali forzature che potrebbero essere tentate.
- la terza parte, infine, contiene alcune domande che ci sono state poste nelle precedenti tornate elettorali ed un piccolo e rapido vademecum riassuntivo.

Buon lavoro a tutt@ noi!

Roma, 13 gennaio 2018

Indice

Presentazione	1
Indice	2
PARTE PRIMA	4
Istruzioni per l'uso	4
Calendario delle procedure elettorali	4
Adempimenti e tempistica per le strutture USB Pubblico Impiego	5
Mod.00 – accettazione candidatura	10
Mod.01 - presentazione lista – cand1 (prima pagina lista con 10 spazi per candidati) Segue>	11
Mod.01 - presentazione lista – cand2 (successiva pagina lista con ulteriori 20 spazi per candidati)	12
Mod.01 - presentazione lista - sottoscr1(pagina lista per raccolta firme sottoscrittori)	13
Mod.02 – accettazione nomina a membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale	14
Mod.03 – nomina del membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale	15
Mod.04 – delega a presentare la lista USB Pubblico Impiego	16
Mod.05 – designazione scrutatori	17
Mod.06 – lettera per la conservazione dell'urna elettorale	18
Mod.07 - scheda per eseguire lo spoglio elettorale delle votazioni	19
Mod.08 – trasmissione risultati elettorali ad USB Pubblico Impiego	20
Mod.09 – ricorso alla Commissione Elettorale	21
Mod.10 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente USB	22
Mod.11 – richiesta elenco elettori	23
PARTE SECONDA	24
Normativa	24
PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DEL 4 DICEMBRE 2017	24
CIRCOLARE ARAN N. 1 DEL 26 GENNAIO 2018	27
A. Premessa	27
B. Chiarimenti	28
C. Documenti Correlati	45
D. Raccomandazioni per le commissioni elettorali e le OO.SS. presentatrici di lista	45
E. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti	46
F. Trasmissione dei verbali elettorali all'Aran	47
DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 articoli 42 e 43	48
ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998 e successive modificazioni.	51
PARTE PRIMA	52
MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE	52
PARTE SECONDA	56
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ELEZIONE DELLA RSU	56

ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO	61
COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI	61
COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE	62
COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI	63
COMPARTO AGENZIE FISCALI E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	64
COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI	65
RSU in pillole	68
PARTE TERZA	69
Domande e risposte più frequenti	69
Categoria: Liste	69
Categoria: Commissione elettorale	75
Categoria: Elettorato	79
Categoria: Seggi elettorali	80
Categoria: Votazioni	82
Categoria: Scrutini	84
Categoria: Ricorsi e Varie	88
VADEMECUM RAPIDO PER LE RSU 2018	94
Le scadenze:	94
ELETTORATO ATTIVO (possono votare)	95
ELETTORATO PASSIVO (possono essere votati)	95
ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ	95
Logo ufficiale USB Pubblico Impiego	98

PARTE PRIMA

Istruzioni per l'uso

Prime due indicazioni importanti:

- 1) la denominazione corretta da utilizzare nelle nostre liste è

USB Pubblico Impiego

Vi chiediamo di prestare la massima attenzione alla denominazione per evitare contestazioni, annullamenti e per evitare che i voti non vadano correttamente attribuiti a USB Pubblico Impiego. Per questo devono essere utilizzati esclusivamente i moduli presenti in questo vademecum.

- 2) Il solo logo da usare è quello che trovate riportato nel cartoncino allegato in questo libretto d'istruzioni.

Sul sito www.rsu2018.org è disponibile il logo ufficiale in diversi formati e dimensioni, da recapitare a quelle commissioni elettorali che richiedessero la versione elettronica del logo.

Il logo va recapitato alla commissione elettorale insieme ai moduli riguardanti la lista dei candidati.

Calendario delle procedure elettorali

Come stabilito nel protocollo del 9 gennaio 2018 è stato definito il seguente calendario elettorale:

13 febbraio 2018	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
14 febbraio 2018	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 aprile 2018	votazioni
20 aprile 2018	scrutinio
20-27 aprile 2018	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
20 aprile – 10 maggio 2018	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Adempimenti e tempistica per le strutture USB Pubblico Impiego

Tutti gli organismi e le strutture USB, anche sul piano Confederale, sono impegnati nelle elezioni delle RSU del Pubblico Impiego non solo per presentare liste USB in tutti i posti di lavoro ove siamo presenti, ma anche per presentare il maggior numero possibile di liste nei posti di lavoro dove ancora non sono presenti iscritti USB.

1) Da fare subito ed entro il 9 marzo-ultimo giorno utile per la presentazione delle liste.

• **Individuazione dei candidati (Mod.00) e formazione della lista USB Pubblico Impiego (Mod.01)** nella quale è opportuno tener conto sia dei delegati che dei nostri iscritti, sia di quei lavoratori non iscritti che vogliono candidarsi con la USB Pubblico Impiego. E' necessario sollecitare questi ultimi alla partecipazione, garantendo loro la possibilità di candidatura tenendo presente che la **prima data utile per la presentazione formale delle liste è il 14 febbraio.**

È necessario fare il massimo sforzo per raggiungere il numero massimo di candidati possibile nelle singole liste.

Il numero massimo dei candidati non può superare di 1/3 il numero dei componenti della RSU che si elegge.

La formula è la seguente **n° massimo candidati = n° RSU previsti + $1/3 n^{\circ}$ RSU previsti.**

Ad esempio:

- se i componenti da eleggere sono 18, il n° massimo di candidati sarà $18 + 1/3$ di $18 = 18 + 6 = 24$;

- se i componenti da eleggere sono 10, il n° massimo di candidati sarà $10 + 1/3$ di $10 = 10 + 3,3 = 13$ (arrotondamento sempre per difetto).

Il candidato non è obbligato a sottoscrivere l'accettazione (Mod.00), ma si consiglia comunque di far firmare il candidato nello spazio previsto sui Mod.01-presentazione lista-cand1 e cand2, e di compilare il già citato Mod.00, per evitare che una doppia candidatura crei inutili contestazioni.

- Il numero di componenti da eleggere è fissato dall'Accordo del 7 agosto 1998, art. 4.

Nei comparti dove sono stati sottoscritti accordi integrativi, pubblicati nella Parte seconda di questo Vademecum, il numero dei componenti da eleggere è stato modificato come riportato nella seguente tabella:

n° dipendenti	n° componenti RSU da eleggere		
	Enti Locali e Sanità	Ministeri, Parastato, Agenzie Fiscali, Presidenza del Consiglio	Università, Scuola, Ricerca e AFAM (Accordo 7/8/1998)
da 1 a 15	1	3	3
da 16 a 50	4		
da 51 a 60		5	
da 61 a 100	5		
da 101 a 150	7		
da 151 a 200	9		
da 201 a 500	12	10	6
da 501 a 800	15	13	9
da 801 a 1100	18	16	12
da 1101 a 1400	21	19	15
da 1401 a 1700	24	22	18
da 1701 a 2000	27	25	21
da 2001 a 2300	30	28	24
da 2301 a 2600	33	31	27
da 2601 a 2900	36	34	30
da 2901 a 3000	39	37	33
da 3001 a 3500	42	40	36
da 3501 a 4000	45	43	39
e così via aggiungendo 3 componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni			

- **Raccolta delle firme in calce alla lista USB Pubblico Impiego (Mod.01)** per la successiva presentazione della lista. La raccolta delle firme dei lavoratori è un momento importante in quanto oltre a consentire la presentazione della lista ci offre un'occasione in più per parlare con i lavoratori e far loro capire l'importanza del risultato elettorale per USB.
- **Le firme debbono essere almeno pari al 2% del numero dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e all'1% nelle amministrazioni con oltre 2000 dipendenti, fino ad un massimo di 200 firme. Si raccomanda di raccoglierne il più possibile invitando i lavoratori a NON firmare per altre sigle.**

L'accezione "amministrazione" va riferita al collegio elettorale.

- **Non c'è incompatibilità tra candidato e sottoscrittore di lista per cui anche i candidati debbono sottoscrivere la lista.**

2) **Da fare subito ed entro il termine massimo del 28 febbraio:**

- **Nominare un membro della Commissione elettorale (Mod.03)** che dovrà essere un nostro delegato o un iscritto che non potrà candidarsi e dovrà sottoscrivere dichiarazione **Mod.02**. La nomina va inviata all'amministrazione che avrà incaricato un dirigente-funziionario responsabile delle fasi pre-elettorali.

Particolare attenzione va posta nella scelta del membro di Commissione elettorale per gli importanti e delicati compiti che questa svolge:

- ✓ è composta da almeno 3 membri designati ciascuno da una delle prime tre OO.SS. presentatrici di lista, incrementati con quelli designati dalle OO.SS. presentatrici delle liste successive;
- ✓ elegge al suo interno un Presidente (è necessario proporre e sostenere la nomina del nostro membro a Presidente) e riceve dall'amministrazione l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto;
- ✓ riceve e verifica l'ammissibilità delle liste elettorali ed esamina gli eventuali ricorsi;
- ✓ cura l'affissione delle liste e definisce i seggi elettorali, nominando i presidenti di seggio e gli scrutatori;
- ✓ dopo il voto, raccoglie i risultati e ne redige verbale che comunica ai lavoratori, all'amministrazione e alle OO.SS. presentatrici di lista;
- ✓ esamina eventuali ricorsi e proclama gli eletti comunicandoli all'amministrazione che è responsabile della trasmissione all'Aran;
- ✓ **l'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti la commissione elettorale, l'assolvimento dei loro compiti nell'orario di servizio;**
- ✓ **le amministrazioni NON DEVONO entrare in alcun aspetto delle elezioni in quanto svolgono solo un ruolo di supporto documentale e logistico. Nessuna decisione deve essere demandata ad esse, anche se componenti di altre sigle sindacali tentano di coinvolgerle;**
- ✓ **nelle amministrazioni con meno di 15 dipendenti il membro della Commissione elettorale ed il presentatore di lista possono essere la stessa persona, inoltre la Commissione si può insediare con la nomina di un solo membro anziché tre.**

3) **Dal 14 febbraio al 9 marzo**

- **Presentazione della lista elettorale (Mod.01)** alla Commissione elettorale, cercando, ove possibile, di **presentarla per primi**, affinché il nostro simbolo sia il primo sulla scheda elettorale (vale l'ordine di presentazione).
- la firma del presentatore di lista deve essere fatta autenticare dal responsabile della gestione personale, o da persona designata dall'amministrazione, fermo restando che è comunque possibile procedere all'autenticazione della firma del presentatore di lista in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge;
- il presentatore di lista può essere un dirigente sindacale aziendale o territoriale o nazionale oppure un dipendente delegato dalla USB; in tal caso occorre allegare la delega (**Mod.04**). Si raccomanda,

specie nei posti di lavoro con pochi dipendenti o dove tutti i dirigenti aziendali siano candidati, di far presentare la lista ad un dirigente territoriale esterno per non incorrere in qualche incompatibilità: in questo caso contattare la federazione territoriale di riferimento o l'Esecutivo Nazionale P.I..

4) Entro il 15 aprile (48 ore prima delle votazioni)

• **Designazione (nomina) degli scrutatori (Mod.05) presso la Commissione**

- per scrutatori e presidente di seggio la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno prima del voto e quello successivo alla chiusura del seggio, è considerata a tutti gli effetti come servizio.

• **Invio all'amministrazione della lettera per la conservazione dell'urna (Mod.06).**

5) Prima e durante le votazioni (dal 16 aprile al 20 aprile)

• **Prestare la massima attenzione a tutte le operazioni per evitare possibili brogli:**

- il seggio deve essere ubicato in un locale che possa essere chiuso e tutte le chiavi devono essere consegnate al Presidente del seggio;
- accertarsi che tutte le chiavi siano in possesso del Presidente di seggio e, nel dubbio, chiedere la sostituzione delle serrature o l'apposizione di lucchetti nuovi alle porte;
- rifiutarsi ed impedire lo svolgimento delle votazioni «volanti» con l'urna che si sposta nei vari uffici, negli atri, nei corridoi o che il seggio venga insediato in locali poco visibili e difficilmente raggiungibili e/o che non garantiscano la sicurezza;
- chiedere all'amministrazione, obbligata a fornire il materiale, la disponibilità di nastro carta a colla secca e nastro adesivo da pacchi trasparente con pennarelli indelebili per sigillare urna, porte e finestre;
- essere sempre presenti dall'inizio delle operazioni;
- verificare al momento dell'insediamento del seggio gli elenchi del personale ed il materiale che l'amministrazione deve fornire, controllare i locali, l'urna e le schede e attrezzare il seggio per le votazioni;
- l'urna deve essere solida, capiente ed avere una unica apertura;
- sigillare tutte le eventuali altre aperture con il nastro e firmare a cavallo tra il nastro e l'urna che deve essere fissata al tavolo;
- tra la chiusura del seggio e la riapertura, e poi tra la chiusura del seggio e lo scrutinio, l'urna deve essere conservata sotto la responsabilità dell'amministrazione che deve individuare un funzionario. Ogni volta che si chiude il seggio deve essere sigillata anche la fessura per l'introduzione delle schede con il nastro firmato (**Mod.06-conservazione urna**);
- le schede devono essere fornite dall'amministrazione e debbono riportare, nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti sia il nome delle liste che i nomi dei candidati, mentre nelle amministrazioni oltre i 200 dipendenti devono riportare il nome delle liste e lo spazio per esprimere le preferenze (cfr. pag. precedente quanto specificato sul termine "amministrazioni");
- pretendere che la qualità della stampa (o delle fotocopie) sia perfetta e non ci siano macchie o sbaffi che potrebbero causare contestazioni;
- **lo scrutatore USB deve vistare (con almeno altri 2 scrutatori) tutte le schede che verranno utilizzate avendo cura di firmare con una penna colorata per evitare possibili fotocopie successive e segni che portino all'annullabilità della scheda;**
- le operazioni di voto si svolgeranno con le modalità previste dal regolamento RSU, ma in presenza di situazioni diverse non contemplate, occorrerà fare riferimento sia alle indicazioni

della circolare Aran, sia alle norme generali sulle elezioni; pertanto sarà bene procurarsi un libretto di istruzioni che solitamente viene dato ai segretari di seggio nelle elezioni politiche o amministrative;

- durante le operazioni di voto evitare che nel seggio si affollino molte persone: si allontanino gli estranei e si evitino momenti di confusione;
- gli elettori debbono firmare sull'elenco del personale, presente nel seggio, per attestare l'avvenuta partecipazione al voto; controllare ogni tanto, e comunque alla fine della giornata, che le firme corrispondano alle schede votate (basta contare le schede rimaste).

È bene ricordare a tutte le amministrazioni che le operazioni svolte dal personale in qualità di scrutatore o di componente della Commissione Elettorale rivestono un interesse generale. Pertanto tutte le operazioni che dovessero svolgersi al di fuori dell'orario di servizio dovranno essere adeguatamente retribuite (straordinario, buono pasto...).

6) Subito dopo il voto (19 aprile fine votazioni)

- Verificare immediatamente il numero dei votanti (desunti dagli elenchi debitamente firmati) e verbalizzarlo;
- verificare che il numero dei votanti sia almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto:
 - Se non si raggiunge il quorum le elezioni non sono valide; in questo caso le elezioni vanno ripetute entro 30 giorni.
 - Attenzione! Se non si raggiunge il quorum NON SI POSSONO scrutinare (aprire) le schede.
 - Vista la sospensione tra la fine della votazione e l'inizio dello scrutinio, assicurarsi della conservazione dell'urna e della sorveglianza del luogo ove essa è contenuta!

7) Durante lo scrutinio (20 aprile)

- Assicurare in ogni modo la presenza attiva della USB Pubblico Impiego:
 - accertarsi che il numero dei votanti (risultante dall'elenco firmato) corrisponda alle schede votate e verbalizzare il tutto;
 - accertarsi che nei pressi dell'urna non vi siano penne, matite, ecc. e che non ci siano persone che possano toccare le schede prima della verifica del voto;
 - lo scrutatore USB deve stare tra coloro che aprono le schede e comunque in posizione utile per verificare l'apertura delle stesse;
 - un delegato USB o un incaricato di fiducia deve seguire lo spoglio e riportare, a mano a mano, i risultati utilizzando (facendone copie se necessario) il **Mod.07**;
 - alla fine dello spoglio confrontare i risultati rilevati dal delegato USB con quelli riportati dal verbale e in caso di incongruenze chiederne la verifica;
 - pretendere una copia del verbale oppure farsi vistare dal Presidente di seggio i nostri risultati rilevati, per evitare successive manomissioni del verbale stesso.

8) Al termine dello spoglio

- **procedere all'assegnazione dei seggi:**
 - dividendo il numero dei votanti (non degli aventi diritto al voto, ma solo di quelli che si sono recati a votare) per il numero degli RSU da eleggere, si ottiene il quorum; dividendo il numero di voti ottenuti dalla lista per il quorum, si ottengono i seggi da assegnare a quella lista. Per assegnare eventuali seggi rimanenti, si utilizzeranno i resti ottenuti da ciascuna lista nell'operazione precedente comprese quelle liste che eventualmente non avessero nemmeno raggiunto il quorum. In base ai maggiori resti si assegneranno i seggi rimanenti.

In casi di parità di voti o di parità di resti il seggio si assegna alla lista che ha ottenuto maggiori preferenze; in caso di ulteriore parità l'Aran «consiglia» l'attribuzione al candidato più anziano e, in caso di ulteriore parità, in base alla posizione del candidato in lista.

Esempio:

Aventi diritto al voto n. 1250		Votanti n. 1140		
Componenti RSU da eleggere (seggi) n. 15				
QUORUM = Votanti: seggi = 1140: 15 = 76				
Lista	Voti ottenuti:	Quorum=	Seggi assegnati+	Resti
A	455	76	5	75
B	280	76	3	52
C	340	76	4	36
D	65	76	0	65

Essendo stati assegnati 12 seggi (5 + 3 + 4) sui 15 componenti da eleggere, mancano ancora 3 seggi da assegnare alle liste con i maggiori resti; si otterrà quindi la seguente situazione definitiva:

Lista	Seggi assegnati+	Seggi dai resti=	Totale Seggi assegnati
A	5	1	6
B	3	1	4
C	4	0	4
D	0	1	1

- **affiggere immediatamente i risultati davanti al seggio e in bacheca per darne la più ampia comunicazione ai lavoratori e alle lavoratrici;**
- **inviare immediatamente alla USB Pubblico Impiego i risultati finali utilizzando il Mod.08 e seguendo le indicazioni sulle modalità di invio.**

9) In caso di contestazioni

- **Ogni episodio innanzitutto deve essere annotato nel verbale (pretendere l'annotazione di qualsiasi atto che riteniamo possa non essere regolare: è importante che nel verbale ne rimanga traccia); subito dopo si verificherà la possibilità (consultando anche i nostri delegati) ed eventualmente si provvederà a inoltrare ricorso alla Commissione elettorale, utilizzando il Mod.09:**
 - il ricorso alla Commissione elettorale deve essere presentato entro 5 giorni dall'affissione dei risultati e la Commissione deve rispondere entro 48 ore;
 - qualora l'esito del ricorso alla Commissione elettorale sia insoddisfacente, si provvederà a fare nuovo ricorso, entro 10 giorni, al Comitato dei garanti utilizzando il **Mod.10**;
 - **Importante!** I ricorsi formali non possono sostituire le iniziative che la struttura USB locale metterà in atto sulla base della gravità degli episodi contestati;
 - ferme restando le iniziative messe in atto dalla struttura USB locale, gli episodi di irregolarità vanno segnalati alla USB Pubblico Impiego che provvederà ad ulteriori ed opportune iniziative, anche di carattere legale.



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Accettazione della candidatura

Oggetto: Elezioni RSU2018. Adesione alla lista **USB Pubblico Impiego** e accettazione della candidatura.

La/il sottoscritta/o

dipendente dell'Amministrazione

servizio/ufficio.....

indirizzo.....

mail.....

cellulare

DICHIARA

di aderire alla lista elettorale USB Pubblico Impiego per le elezioni RSU 2018 ed accettare la candidatura per la stessa lista.

Data,.....

In fede

.....

Mod.00 – accettazione candidatura



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Lista Elettorale USB Pubblico Impiego

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

Oggetto: Elezioni RSU2018. Presentazione della lista **USB Pubblico Impiego**.

Il sottoscritto.....,
presenta, ai sensi dell'art.4 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, la seguente lista elettorale denominata USB Pubblico Impiego corredata dall'elenco di n. _____ sottoscrittori:

CANDIDATI

N°	Cognome e Nome	Firma
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

Il sottoscritto Presentatore della lista garantisce l'autenticità delle firme dei sottoscrittori.

Segue>

Data.....

In fede,.....

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____

attesto che il Sig/ra (presentatore/trice della lista) nato/aa _____ il _____

identificato/a con documento (indicare tipo, ad es. Carta d'Identità) _____ n. _____

rilasciato da _____ il _____ ha apposto la firma in mia presenza.

Luogo e Data, _____

Timbro Amministrazione

Firma _____

Commissione elettorale o Ufficio preposto (se non è insediata la Comm. Elettorale)

per ricevuta: data.....

Firma.....

Mod.01 - presentazione lista – cand1 (prima pagina lista con 10 spazi per candidati)

Segue>



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Accettazione nomina a membro della Commissione Elettorale

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

Oggetto: Accettazione a nomina di **membro della Commissione elettorale** e rinuncia alla candidatura.

Il sottoscritto _____, ai sensi dell'art.5 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, nominato membro della Commissione elettorale dalla O.S. **USB Pubblico Impiego**,

DICHIARA

di accettare la nomina di cui sopra e di rinunciare alla propria candidatura per le elezioni RSU 2018.

Data,.....

In fede

.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto *(se non è insediata la Comm. Elettorale)*

Per ricevuta: data.....



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Nomina a membro della Commissione Elettorale

Al Responsabile gestione personale

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

Oggetto: **Nomina di membro della Commissione elettorale** della O.S. **USB Pubblico Impiego**.

Ai sensi dell'art.5 del Regolamento per la disciplina dell'elezione della RSU, la scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**,

NOMINA

Il/la Sig./ra _____ membro della Commissione elettorale ed
allega l'accettazione alla nomina e rinuncia alla candidatura.

Data,.....

In fede

.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto (*se non è insediata la Comm. Elettorale*)

per ricevuta: data.....

Mod.03 – nomina del membro USB Pubblico Impiego della Commissione Elettorale



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Delega a presentare la lista

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

Oggetto: Delega alla presentazione della lista elettorale **USB Pubblico Impiego**.

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**,

DELEGA

Il/la Sig./ra, dipendente di questa amministrazione, alla
presentazione della lista elettorale **USB Pubblico Impiego**.

Data,.....

In fede

.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto *(se non è insediata la Comm. Elettorale)*

per ricevuta: data.....



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Designazione degli scrutatori

Alla Commissione elettorale dell'amministrazione

Oggetto: Designazione degli scrutatori.

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**,

DESIGNA QUALI SCRUTATORI

I/le Sigg./re _____

Data,.....

In fede

.....

Commissione elettorale o Ufficio preposto <i>(se non è insediata la Comm. Elettorale)</i>
per ricevuta: data.....

Mod.05 – designazione scrutatori



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Conservazione dell'urna elettorale

Al Responsabile dell'amministrazione

Oggetto: Conservazione ed integrità dell'urna elettorale. Adempimenti dell'Amministrazione.

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**, ai sensi dell'art.12 dell'accordo RSU del 7.8.98, chiede a codesta Amministrazione la nomina di un Funzionario responsabile della conservazione e dell'integrità dell'urna elettorale.

Chiede altresì quali iniziative l'Amministrazione intende attuare per garantire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.

Data,.....

In fede

.....

Ufficio preposto

per ricevuta: data

Mod.06 – lettera per la conservazione dell'urna elettorale

LISTA: _____

VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	300
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	400
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	500

Candidato n. _____: _____

VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200

Candidato n. _____: _____

VOTI (Spuntare uno ad uno i voti durante lo spoglio)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	200

Mod.07-scheda per eseguire lo spoglio elettorale delle votazioni



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego

Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233

www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Trasmissione Risultati al Nazionale

COMPARTO _____

AMMINISTRAZIONE _____

Indirizzo _____ **Città** _____

Aventi diritto al voto n. _____ Votanti n. _____ Voti validi n. _____ QUORUM _____

schede bianche n. _____ schede nulle n. _____ contestate n. _____

NOME LISTA	VOTI OTTENUTI	SEGGI OTTENUTI
USB Pubblico Impiego		
CIGL		
CISL		
UIL		
<i>altra</i>		
<i>altra</i>		
<i>altra</i>		

Nominativi degli eletti USB Pubblico Impiego

COGNOME E NOME	email	telefono

Eventuali comunicazioni:

Mod.08 – trasmissione risultati elettorali ad USB Pubblico Impiego



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it
Ricorso al Comitato dei Garanti e nomina componente

RACCOMANDATA A.R. con ANTICIPATA VIA FAX

Al Presidente del Comitato dei Garanti

della Provincia di _____

presso _____

Oggetto: Ricorso

La scrivente O.S. **USB Pubblico Impiego**, ai sensi dell'art. 19 del Regolamento RSU del 7 agosto 1998, in quanto interessata avendo presentato lista elettorale denominata **USB Pubblico Impiego**, presso l'Amministrazione _____ e a seguito di ricorso con esito negativo presso la locale Commissione elettorale (che si allega), presenta formale ricorso per i motivi di seguito esposti:

Chiede pertanto, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 19, il Comitato dei Garanti si pronunci in merito entro 10 giorni dal ricevimento della presente.

Comunica altresì la nomina a componente del Comitato dei Garanti

Il/la Sig./ra _____

con recapito _____

Data, _____ ora: _____

In fede

.....

Mod.10 – ricorso al Comitato dei Garanti con nomina del componente USB



Unione Sindacale di Base Pubblico Impiego
Roma, via dell'Aeroporto, 129 - Tel: 06.762821 - Fax: 06.7628233
www.pubblicoimpiego.usb.it - email: pubblicoimpiego@usb.it

Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori

Al Dirigente Responsabile Gestione
personale dell'amministrazione

Oggetto: Richiesta elenco generale alfabetico degli elettori.

Ai sensi dell'art. 2 del "Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 – Tempistica delle procedure elettorali" per le RSU2018, sottoscritto in data 9/1/2018, la scrivente O.S. USB Pubblico Impiego

richiede

l'elenco generale alfabetico degli elettori.

Data,.....

In fede

.....

Ufficio preposto

per ricevuta: data

Mod.11 – richiesta elenco elettori

PARTE SECONDA

Normativa

PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DEL 4 DICEMBRE 2017

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 9 gennaio 2018, alle ore 15:00, presso la sede dell'A.Ra.N. ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN :

nella persona del Presidente – Dott. Sergio Gasparini _____ FIRMATO _____

e le seguenti Confederazioni sindacali:

CGIL _____ FIRMATO _____

CISL _____ FIRMATO _____

UIL _____ FIRMATO _____

CGS _____ FIRMATO _____

CISAL (*) _____ FIRMATO _____

CONFSAL _____ FIRMATO _____

CSE _____ FIRMATO _____

USAE _____ FIRMATO _____

USB _____ FIRMATO _____

La riunione ha per oggetto l'integrazione del Protocollo del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego del 4 dicembre 2017.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo.

**ammessa con riserva ai sensi e per gli effetti degli arti. 9 e 11 del CCNQ 13 luglio 2016*

PROTOCOLLO DI INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Premessa

Visto il "Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti" firmato in data 4 dicembre 2017 con il quale le parti si sono impegnate, all'art. 2, a incontrarsi entro il 10 gennaio 2018 per definire il calendario dettagliato delle elezioni delle RSU indette dalle confederazioni sindacali rappresentative.

Considerato che si è conclusa la fase di incertezza in ordine alla data delle elezioni politiche che si terranno a marzo 2018.

In data 9 gennaio 2018 le parti si sono incontrate ed hanno sottoscritto il seguente Protocollo di integrazione del Protocollo di integrazione del Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017.

Art. 1

Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 si terranno le elezioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale

non dirigente. Tali elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ del 13 luglio 2016 nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226.

ART. 2

Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

13 febbraio 2018	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale.
14 febbraio 2018	- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la presentazione delle liste
23 febbraio 2018	primo termine per l'insediamento della Commissione elettorale
28 febbraio 2018	termine conclusivo per la costituzione formale della Commissione elettorale
9 marzo 2018	termine per la presentazione delle liste elettorali
5 aprile 2018	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
17-18-19 marzo 2018	votazioni
20 aprile 2018	scrutinio
20-27 aprile 2018	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
20 aprile – 10 maggio 2018	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'ARAN per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

2. Le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative indicate nel vigente CCNQ di distribuzione delle prerogative sindacali del 4 dicembre 2017, le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni firmatarie del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.
3. Le organizzazioni sindacali che non versano nelle condizioni di cui al comma 2, entro il termine ultimo fissato al 9 marzo 2018, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale e dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tale adesione potrà essere prodotta anche presso l'ARAN che rilascerà apposito attestato dell'avvenuto deposito, dandone notizia sul sito istituzionale dell'Agenzia.
4. Al fine di semplificare e accelerare l'acquisizione dei dati elettorali, le organizzazioni sindacali possono richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione online. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'ARAN, entro il 9 marzo 2018, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire

nell'applicativo ARAN. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni. Inoltre, le OO.SS. diverse da quelle indicate al comma 2 dovranno allegare formale adesione all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale, nonché dichiarare di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

ART. 3

Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare gli stessi si applicano alle seguenti amministrazioni:

- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016:
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri: amministrazioni ricomprese nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ del 13 luglio 2016 e PCM;
- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni e Autonomie locali: comparto Funzioni Locali;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale; comparto Sanità.

ART. 5

Norma finale

1. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti concordano che siano riassunte dall'ARAN, a mero titolo riepilogativo, in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

CIRCOLARE ARAN N. 1 DEL 26 GENNAIO 2018

Prot. Aran 0000931/2018 del 26-01-2018

Circolare n. 1 del 2018

*A tutte le Amministrazioni dei comparti
Funzioni centrali Funzioni Locali Sanità
Istruzione e ricerca PCM
Loro Sedi*

OGGETTO: Rinnovo delle RSU. Elezioni del 17, 18 e 19 aprile 2018. Chiarimenti circa lo svolgimento delle elezioni.

A. Premessa

Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, con i Protocolli sottoscritti il 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018 è stato definito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU) con la tempistica delle procedure elettorali, nonché il termine per le adesioni all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 es.m.i..

Le elezioni delle RSU sono indette contestualmente nella generalità delle amministrazioni in indirizzo nei giorni **17, 18 e 19 aprile 2018**.

La concreta esperienza di gestione delle passate elezioni, ha reso necessario da parte dell'Aran la formulazione di più note di chiarimenti finalizzate al loro corretto svolgimento, per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale. Al fine di facilitare le operazioni elettorali, le parti firmatarie del Protocollo del 9 gennaio 2018 hanno convenuto sull'opportunità di riassumerle, a mero titolo riepilogativo, in un testo che unifica e sostituisce tutte le note inviate in occasione delle elezioni svoltesi in passato, alle quali non si dovrà più fare riferimento.

Nella presente nota è elencata tutta la documentazione necessaria, scaricabile dal sito www.aranagenzia.it, della quale si raccomanda una attenta lettura.

Si chiede, inoltre, alle amministrazioni articolate sul territorio di *consegnare alle proprie amministrazioni/sedi "periferiche", alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista e alle commissioni elettorali*, oltre al materiale previsto, anche la presente nota.

Si precisa, infine, che le elezioni in oggetto riguardano esclusivamente il rinnovo delle RSU e che, per quanto concerne la individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si dovrà fare riferimento alla normativa che disciplina attualmente la materia (CCNQ del 10 luglio 1996, Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni).

Si ricorda che i verbali elettorali dovranno essere trasmessi all'Aran esclusivamente mediante procedura on-line. A tal fine, nel sito istituzionale dell'Agenzia, è presente un'Area Riservata alle Amministrazioni Pubbliche attraverso la quale queste ultime dovranno adempiere agli obblighi di trasmissione dei dati all'Agenzia. Per poter accedere a tale Area, occorre prioritariamente procedere alla registrazione del Responsabile Legale dell'Ente (RLE) o del collegio (RLC). Sotto tale profilo ogni Amministrazione ed ogni sede periferica di elezione RSU individuata nelle mappature di cui all'art. 3 del Protocollo del 4 dicembre 2017, dovrà provvedere, a meno che non vi abbia già provveduto, ad accreditare il proprio RLE o RLC. Per i dettagli relativi alla registrazione si rinvia alla guida scaricabile al link <https://www.aranagenzia.it/aran/>.

All'interno dell'Area Riservata alle Pubbliche Amministrazioni è stato predisposto un applicativo denominato "VERBALI RSU". Per accedere a tale applicativo il RLE potrà designare un Responsabile del Procedimento (RP) verbali RSU. L'RLE rimane in ogni caso responsabile, insieme all'RP, di tutti i dati immessi nel sistema mediante l'utilizzo delle credenziali di accesso assegnate al RP Verbali RSU. Tali dati sono equiparati all'invio cartaceo sottoscritto con firma autografa.

Si fa, infine, presente che nel proseguo della presente nota con il termine "*amministrazione*" sono indicate genericamente tutte le Amministrazioni pubbliche comunque denominate nonché le istituzioni scolastiche ed educative, mentre la dizione "comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego" è semplificata in "*comparti*".

B. Chiarimenti

Come indicato nella premessa, ai soli fini di una migliore comprensione, la presente nota si limita a fornire chiarimenti operativi di dettaglio alle clausole generali dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e s.m.i..

§ 1. Protocolli del 4 dicembre 2017 e del 9 gennaio 2018

I documenti principali sono rappresentati dal *Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali* sottoscritto in data 4 dicembre 2017 e dal *Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 – tempistica delle procedure elettorali*, sottoscritto il 9 gennaio 2018.

Detti Protocolli contengono il calendario delle elezioni.

§ 2. Tempistica delle procedure elettorali

Le elezioni si svolgono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo e non possono essere rinviate per motivi organizzativi locali. Copia dell'annuncio deve essere affissa all'albo di ciascuna amministrazione.

I giorni 17, 18 e 19 aprile 2018 sono destinati alle votazioni. Il primo giorno (17 aprile 2018) è utilizzato per l'insediamento del seggio elettorale - o dei seggi qualora le Commissioni elettorali, in ragione della dislocazione delle eventuali sedi distaccate, decidano di allestire più seggi che fanno capo al collegio unico di elezione della RSU - nonché per le operazioni di voto.

È compito delle Commissioni elettorali, al fine di assicurare le migliori condizioni per l'esercizio del voto, definire l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed, in particolare, quello dell'ultimo giorno di votazione (19 aprile), dandone la necessaria preventiva pubblicità a tutti gli elettori attraverso l'affissione all'albo dell'amministrazione.

Il giorno 20 aprile 2018 è dedicato esclusivamente allo scrutinio. Poiché le elezioni avvengono contestualmente in tutte le amministrazioni in indirizzo anche lo scrutinio deve avvenire contemporaneamente il giorno 20 aprile 2018. Conseguentemente, nella singola amministrazione non può essere prevista alcuna anticipazione dello scrutinio.

A prescindere dalla data di costituzione, **tutte le RSU delle amministrazioni ricomprese nei comparti in indirizzo** devono essere rilette.

§ 3. Sede di elezione della RSU

È prevista l'elezione di una unica RSU nelle amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità nonché nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e nelle Università.

In tali enti l'elezione della RSU avviene, dunque, a livello di amministrazione, coincidente con il collegio elettorale unico (che comprende le eventuali sedi distaccate a prescindere dalla loro ubicazione territoriale).

Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione gli elenchi delle sedi per la presentazione delle liste sono resi disponibili dal MIUR e dal MAECI, alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta.

Sono previste più sedi di elezione della RSU nelle amministrazioni del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per l'individuazione delle sedi di elezione delle RSU occorre fare riferimento agli appositi Protocolli che le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche hanno definito con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto entro il 5 gennaio 2018. In merito si rinvia alla circolare Aran 1 del 2017 (nota prot. 8714 del 5 dicembre 2017).

§ 4. Presentazione delle liste elettorali

Possono presentare le liste elettorali:

1. senza alcun adempimento relativo alla presentazione dello statuto e atto costitutivo, alla dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i.:
 - a) tutte le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative nei comparti di contrattazione per il triennio 2016-2018;
 - b) tutte le organizzazioni sindacali, rappresentative e non, formalmente aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del Protocollo di cui alla lett. A) e alle confederazioni firmatarie dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998. Nel solo caso in cui si tratti di organizzazioni non rappresentative, le confederazioni firmatarie devono attestarne l'adesione tramite dichiarazione da allegare alla lista elettorale;
 - c) le organizzazioni sindacali di categoria che vi abbiano già provveduto in occasione di precedenti elezioni.
2. devono, invece, presentare lo statuto e l'atto costitutivo, la dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU nonché quella relativa all'applicazione delle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i., entro il termine fissato, tutte le altre organizzazioni sindacali di categoria che non rientrano nei casi indicati nel precedente punto 1 lett. a), b) e c). La predetta documentazione deve essere consegnata direttamente alle Commissioni elettorali congiuntamente alla presentazione della lista.

Per facilitare le procedure, come eccezione a tale regola, l'originale o copia autenticata dello statuto e dell'atto costitutivo possono anche essere presentati all'Aran, che rilascia un attestato di mero deposito in carta semplice. In questo caso, le organizzazioni sindacali, all'atto della presentazione della lista possono allegare, in sostituzione del deposito materiale dello statuto e dell'atto costitutivo, l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

Anche la formale dichiarazione di adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 nonché quella di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e s.m.i. può essere presentata all'Aran, che rilascia un apposito attestato in carta semplice. Vale, in questo caso, quanto indicato al precedente capoverso.

È importante sottolineare che, al fine di semplificare e velocizzare l'acquisizione dei dati elettorali consentendo all'Aran di pre-inserire nella procedura di rilevazione on-line i nomi delle organizzazioni sindacali che intendono presentare liste nelle elezioni delle RSU, le organizzazioni sindacali possono depositare presso l'Agenzia, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni.

La dichiarazione dovrà essere corredata da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto al fine di consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo VERBALI RSU. Inoltre, le organizzazioni a ciò tenute dovranno allegare formale adesione

all'accordo quadro 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale ed alle norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Tali adempimenti non sono previsti per le organizzazioni sindacali che abbiano già trasmesso la documentazione in parola all'Agenzia. In tale ultimo caso è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni.

L'Aran pubblica sul proprio sito internet l'elenco delle organizzazioni sindacali a cui sono stati rilasciati gli attestati. Tale elenco indica solamente che alcune organizzazioni sindacali, dovendo adempiere alla presentazione della documentazione di cui al punto 2), hanno scelto di farlo presso l'Aran, anziché direttamente alle Commissioni elettorali. Si ricorda che in questo caso l'O.S. dovrà depositare l'attestato rilasciato dall'Aran in copia autenticata nei modi di legge ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva circa l'avvenuto rilascio dell'attestato in parola con indicazione espressa del numero di protocollo e della data del rilascio per dimostrarne la corretta provenienza.

§ 5. Soggetti esclusi dalla presentazione delle liste elettorali

Non possono presentare le liste elettorali:

1. le organizzazioni sindacali aggregate tra loro di fatto, a meno che non abbiano costituito un nuovo soggetto sindacale rilevabile dallo statuto;
2. le organizzazioni sindacali che, a seguito dei mutamenti associativi, hanno ceduto le proprie deleghe ad un nuovo soggetto e, conseguentemente, hanno cessato ogni attività sindacale nel comparto. Tali organizzazioni non possono presentare singolarmente le proprie liste. La presentazione della lista deve avvenire, pertanto, unicamente attraverso l'organizzazione sindacale che ha acquisito le deleghe, utilizzando l'esatta denominazione di quest'ultima indicata nel vigente statuto. Non sono ammesse indicazioni di sezioni/settori/dipartimenti o ogni altra forma di articolazione interna. In caso di mancato rispetto del presente punto i voti non potranno essere attribuiti e diverranno non assegnabili per l'accertamento della rappresentatività sindacale;
3. le organizzazioni sindacali congiuntamente tra loro;
4. le organizzazioni e le associazioni che non sono formalmente costituite con proprio statuto e atto costitutivo;
5. i dipendenti attraverso proprie liste, non avendo i requisiti di cui al precedente paragrafo 3, nonché le associazioni che non abbiano finalità sindacali.

È compito della Commissione elettorale verificare il rispetto delle regole sulla presentazione delle liste, **non accettandole** ove non rispondano ai requisiti richiesti.

§ 6. Elettorato passivo

La nuova formulazione dell'art. 3 dell'ACQ 7 agosto 1998, introdotta dall'CCNQ 9 febbraio 2015, riconosce l'elettorato passivo (candidatura):

- a) a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
- b) in tutti i comparti, con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM), ai dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa;
- c) nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione (AFAM) ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche.

I dipendenti che si trovano in posizione di **comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea** presso altre amministrazioni (o presso un altro ufficio della stessa amministrazione nel caso la stessa sia articolata in una pluralità di sedi RSU) esercitano l'elettorato

attivo presso l'amministrazione (o la sede) di assegnazione. In merito va osservato che le summenzionate forme di assegnazione del personale rivestono carattere di temporaneità, con la conseguenza che, laddove a tale personale venisse riconosciuto l'elettorato passivo nell'amministrazione ove è utilizzato, il venir meno del comando comporterebbe la decadenza da componente eletto, con il rischio che si verifichi anche la decadenza dell'intera RSU. Conseguentemente le parti, al fine di contemperare l'esigenza della stabilità della RSU con il diritto all'elettorato passivo di detti dipendenti, hanno ritenuto opportuno prevedere che al lavoratore venga garantita la possibilità di candidarsi presso l'amministrazione di provenienza. Analogamente si procede in caso di assegnazione temporanea ai sensi dell'art. 42 bis del d.lgs. n. 151 del 2001 o dell'art. 33, comma 5, della legge n. 104 del 1992. Resta fermo che, in tutti i casi, il lavoratore, qualora eletto, dovrà rientrare in servizio revocando il comando o il fuori ruolo.

Nelle amministrazioni di nuova e recente istituzione ove, alla data del 13 febbraio 2018 risulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, ai dipendenti è riconosciuto anche l'elettorato passivo purché abbiano tale requisito nell'amministrazione di provenienza e che quest'ultima rientri tra le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'Aran. L'eccezione si giustifica dal fatto che si tratta di personale la cui posizione non è caratterizzata dalla temporaneità tipica dell'istituto del comando in senso stretto. Peraltro, in questo caso, se si applicasse la regola alla lettera, escludendo il personale comandato dall'elettorato passivo, la RSU risulterebbe non eleggibile.

Possono essere candidati i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell'elenco delle esclusioni.

Non sono titolari di elettorato passivo:

- i presentatori della lista;
- i membri della Commissione elettorale (che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi);
- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti precedentemente indicati;
- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'amministrazione di provenienza.

È possibile candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui, nonostante il divieto, un dipendente si candidi in più liste, la Commissione elettorale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di renderle pubbliche tramite affissione, lo invita con atto scritto, entro un termine assegnato, ad optare. In mancanza di opzione il candidato viene escluso dalla competizione elettorale.

Poiché al candidato non è richiesta alcuna espressa accettazione formale della candidatura, la mancanza di essa non costituisce motivo di esclusione. Tuttavia sarebbe opportuno, per la trasparenza della candidatura stessa, che le singole organizzazioni sindacali presentatrici di lista prevedessero una formale accettazione della candidatura.

Non è previsto alcun obbligo per il candidato di essere iscritto o di iscriversi all'organizzazione sindacale nelle cui liste è presentato.

§ 7. Procedura per la presentazione delle liste

L'art. 4 del regolamento elettorale precisa quale sia il numero di firme necessario per la presentazione della lista.

Ogni lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta.

Ogni lista ha un solo presentatore, che può essere un dirigente sindacale (aziendale-territoriale-nazionale) dell'organizzazione sindacale interessata, ovvero un dipendente delegato dalla stessa (la delega deve essere allegata alla lista).

Un dipendente con qualifica dirigenziale può essere presentatore di lista nel solo caso in cui sia dirigente sindacale accreditato per il comparto dal sindacato di categoria che presenta la lista.

Il presentatore di lista, qualora sia un dipendente dell'amministrazione sede di elezione della RSU, può anche essere tra i firmatari della stessa.

La firma del presentatore di lista deve essere autenticata dal dirigente del competente ufficio dell'amministrazione interessata, o da un suo delegato, ovvero in uno qualsiasi dei modi previsti dalla legge. L'eventuale inadempienza deve essere rilevata dalla commissione elettorale che assegna, in forma scritta, un termine congruo all'organizzazione interessata perché provveda alla formale regolarizzazione.

Al fine di facilitare la procedura di autenticazione della firma da parte dell'amministrazione interessata (dirigente del servizio preposto o dipendente all'uopo delegato), di seguito si allega fac-simile della dichiarazione dell'amministrazione da apporre sulla lista a corredo della firma del presentatore della stessa, precisando che l'amministrazione non può, se richiesto, rifiutare di provvedervi rinviando ad altri soggetti (es. notaio, anagrafe comunale, etc.) ai sensi dell'art. 4, comma 7, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 parte II Regolamento elettorale:

AUTENTICA FIRMA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE

Io sottoscritto/a _____ in qualità di _____
 attesto che il Sig/ra (*presentatore/trice della lista*) _____ nato/a a
 il _____ identificato/a con documento (*indicare tipo ad es. carta
 d'identità o equipollente*) _____ n. _____ rilasciato da _____ il
 _____ ***ha apposto la firma in mia presenza.***

Luogo e Data

Timbro Amministrazione

Firma

I presentatori di lista garantiscono sull'autenticità delle firme dei lavoratori.

Le liste possono essere presentate a partire dal giorno 14 febbraio 2018 e sino al 9 marzo 2018, ultimo giorno utile.

La Commissione elettorale comunica, attraverso affissione all'albo dell'amministrazione, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste nell'ultimo giorno di scadenza, orario che coincide con quello di chiusura degli uffici abilitati a riceverle. Nel solo caso in cui l'amministrazione sia chiusa nella giornata del 9 marzo 2018 - termine ultimo per la presentazione delle liste - e la commissione elettorale non possa operare (es. festività locale), l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

È possibile la presentazione di una sola lista per ogni organizzazione sindacale.

Le liste devono essere presentate dalle organizzazioni sindacali all'ufficio dell'amministrazione che, secondo i rispettivi ordinamenti, gestisce le relazioni sindacali o comunque il personale e, dalla data del suo insediamento, direttamente alla Commissione elettorale.

Le liste possono anche essere inviate per posta. In tal caso la lista deve, comunque, **pervenire** entro il termine massimo fissato per la presentazione della stessa. Fa fede il protocollo in entrata della Commissione elettorale o della amministrazione.

Per individuare l'ordine di arrivo, la data di ricevimento delle liste deve risultare dal protocollo della Commissione elettorale o dell'amministrazione. Nel caso di liste presentate contemporaneamente, l'ordine di precedenza sulla scheda è estratto a sorte.

Nella presentazione della lista le organizzazioni sindacali devono usare la propria esatta denominazione. È esclusa la possibilità di utilizzare dizioni improprie ovvero usi lessicali non corrispondenti alla denominazione statutaria.

E' interesse della organizzazione sindacale **verificare** che la propria denominazione sia riportata correttamente sulle schede elettorali e nel verbale finale contenente i risultati delle votazioni.

Le Commissioni elettorali devono riportare in tutti i loro atti la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme a quella utilizzata in sede di presentazione della lista e non possono, in alcun caso, utilizzare dizioni difformi o abbreviazioni in uso nella prassi.

L'ammissione della lista elettorale è compito esclusivo della Commissione elettorale. L'amministrazione non ha alcuna competenza in merito né può esprimere pareri.

Il numero dei candidati di ogni lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. A titolo esemplificativo, nel caso in cui la RSU da eleggere sia di 3 componenti il numero di candidati della lista non può essere superiore a 4 [3 componenti + 1 (un terzo di 3) = 4]. Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici(per eccesso o per difetto).

Nel caso in cui, entro il termine ultimo fissato, non venga presentata alcuna lista, l'amministrazione deve darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di e-mail all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it .

§ 8. Elettorato attivo

La normativa relativa all'elettorato attivo è stata riformulata con l'art. 1 del CCNQ 9 febbraio 2015. In particolare la nuova disciplina riconosce l'elettorato attivo (diritto di voto) a tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data di inizio delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo, indipendentemente dai compiti svolti e anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa, che devono essere inclusi nelle liste (rientrano in questa casistica tutte le forme di utilizzazioni stabili es: personale utilizzato, in assegnazione provvisoria o temporaneamente assegnato presso l'amministrazione sede di elezione, personale in comando o fuori ruolo da altre amministrazioni pubbliche, anche di diverso comparto, personale beneficiario di prerogative sindacali).

Dal diritto di voto sono, comunque, esclusi:

- il personale con rapporto di lavoro interinale, CFL, etc...
- il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
- il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall'Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali,etc.);
- il personale con contratto di consulenza o comunque "atipico".

Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l'inizio delle procedure elettorali (13 febbraio 2018) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo) - nei limiti e con le precisazioni sopra esposte - senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.

Il diritto di voto si esercita in una unica sede. È sempre compito delle commissioni elettorali controllare che non si verifichino casi di doppia partecipazione al voto presso le diverse amministrazioni in cui i dipendenti possono operare (es. personale a part-time su più comuni oppure personale delle istituzioni scolastiche che lavora su più sedi). Il personale delle Istituzioni scolastiche ed educative che ha l'orario articolato su più sedi esercita il diritto di voto solamente nell'Istituzione scolastica ove presta l'attività in modo prevalente, che deve inserirne il nominativo nell'elenco generale alfabetico degli elettori.

§ 9. Commissione elettorale: composizione, insediamento e costituzione

I componenti della Commissione elettorale sono designati esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste e devono essere indicati tra i lavoratori in servizio presso l'amministrazione in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo determinato o in posizione di comando o fuori ruolo.

In presenza di amministrazioni sede unica di RSU, articolate in più sedi di servizio, il componente della commissione può essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro (principale o distaccata).

Nel caso in cui nella medesima sede di lavoro siano previste più sedi di elezione della RSU (es. Ministeri articolati in più Dipartimenti aventi sede in un unico stabile) il componente della commissione elettorale può anche essere un dipendente di ufficio diverso da quello ove opera il collegio elettorale della RSU purché in servizio presso la sede stessa.

Non possono essere designati quali componenti della commissione elettorale i dirigenti (a tempo indeterminato o determinato, ivi inclusi i dipendenti del comparto ai quali sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale).

L'amministrazione non ha alcun compito né può intervenire sulle designazioni dei componenti della Commissione elettorale, che possono essere effettuate esclusivamente dalle organizzazioni sindacali che presentano le liste, anche qualora queste ultime siano state presentate tra l'insediamento e la costituzione formale della Commissione stessa.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15, la Commissione elettorale deve essere formata da almeno tre componenti ed è compito delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista garantirne il numero minimo. Nel caso in cui non siano pervenute almeno tre designazioni, sarà cura dell'amministrazione chiedere alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste di integrare la Commissione elettorale almeno sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento. Qualora siano state presentate due liste e designati due soli componenti, entrambi i sindacati presentatori di lista possono designare un componente aggiuntivo.

Nelle amministrazioni con un numero di dipendenti uguale o inferiore a 15 è sufficiente una sola designazione. Se il presentatore di lista è un dipendente dell'amministrazione in cui si vota, lo stesso può essere designato per la commissione elettorale. Tale regola si estende alle amministrazioni con più di 15 dipendenti nei soli casi in cui sia stata presentata una unica lista, oppure, in presenza di più liste, solo una delle organizzazioni sindacali presentatrici, benché sollecitate ad integrare la Commissione, abbia nominato il componente.

La Commissione elettorale deve essere **insediata entro il 23 febbraio 2018 e formalmente costituita entro il 28 febbraio 2018**. La differenza tra insediamento e costituzione consiste nella circostanza che la Commissione elettorale si considera insediata, su comunicazione dell'amministrazione, non appena siano pervenute almeno tre designazioni (o una designazione nelle Amministrazioni con meno di 15 dipendenti). Pertanto, può insediarsi ed operare anche prima del 28 febbraio, salvo sua successiva formale costituzione nei termini fissati.

Le designazioni dei componenti sono presentate all'ufficio dell'amministrazione a ciò preposto, cui spetta il compito di comunicare ai soggetti designati l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale, nonché l'indicazione del locale ove la stessa opera e la trasmissione a questa di tutti i documenti nel frattempo pervenuti. Da tale comunicazione la commissione si considera insediata.

Con l'avvenuto insediamento della Commissione elettorale le liste e tutti gli atti saranno consegnati direttamente a quest'ultima.

Il fatto che non vengano presentate liste entro le date previste per l'insediamento e la costituzione della Commissione elettorale non impedisce la costituzione della stessa anche in data successiva. Infatti, poiché i componenti della Commissione devono essere indicati nelle liste elettorali e queste ultime possono essere presentate sino al giorno 9 marzo 2018, la Commissione elettorale potrà essere costituita entro tale ultimo termine. In caso contrario non sarebbe possibile garantire il diritto di voto.

L'amministrazione, in questo caso, continuerà ad attendere e a ricevere le liste sino al verificarsi delle condizioni di insediamento e costituzione della Commissione elettorale. Se alla data del 9 marzo - termine ultimo - non risulteranno presentate liste da parte di alcun sindacato, l'amministrazione dovrà rilevare la temporanea mancanza di interesse allo svolgimento delle elezioni per la costituzione della RSU in quella sede di lavoro e darne **immediata** comunicazione all'Aran mediante invio di email all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. Si rammenta, in ogni caso, che, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL, la RSU è soggetto necessario della delegazione trattante di parte sindacale ai fini della contrattazione integrativa.

Tutte le amministrazioni hanno l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro.

Poiché le operazioni elettorali sono un adempimento obbligatorio per legge in vista della costituzione di organismi che assumono carattere necessario ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale sia i componenti delle Commissioni elettorali che gli scrutatori ed i presidenti di seggio espletano i compiti loro attribuiti durante le ore di servizio. In tal senso si è espresso il Dipartimento della Funzione Pubblica nel parere emesso in data 28 ottobre 1998, prot. 33576/98.7.515.

§ 10. Compiti della Commissione elettorale

Il regolamento elettorale non può essere esaustivo dell'intera casistica che può presentarsi nel corso delle procedure elettorali. È, pertanto, compito delle Commissioni elettorali, a fronte di fattispecie non regolate, colmarne le lacune stabilendo i criteri cui attenersi **sulla base dei principi di correttezza e di buona fede**, nonché facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento.

Di seguito si fornisce un sunto delle clausole contrattuali e dei chiarimenti forniti nelle precedenti elezioni in ordine agli adempimenti della Commissione elettorale, la quale:

- 1) nella prima seduta plenaria elegge il presidente e, in ragione delle esigenze organizzative dell'amministrazione, previo accordo con il dirigente preposto, definisce l'orario di apertura e chiusura giornaliera dei seggi ed in particolare l'orario di chiusura dell'ultimo giorno di votazione, avvertendo tutti i dipendenti elettori mediante pubblicità nell'albo dell'amministrazione. La Commissione elettorale **non può** modificare le date di votazione e di scrutinio, ma può fissare la durata giornaliera di apertura dei seggi che dovrà essere tale da contemperare da un lato la necessità di favorire la massima partecipazione al voto del personale, anche tenendo conto di eventuali articolazioni dell'orario di lavoro su più turni, e dall'altro l'esigenza di non gravare inutilmente sulla funzionalità del servizio se non nei limiti descritti. Nel caso in cui, ad esempio, si verifici che nella prima giornata di votazione tutti gli elettori abbiano espresso il proprio voto, il seggio potrà rimanere chiuso sino al giorno 20 aprile, data fissata per procedere allo scrutinio, avendo cura di garantire la sicurezza dell'urna e del materiale elettorale;
- 2) acquisisce dall'amministrazione l'elenco generale degli elettori;
- 3) riceve le liste elettorali;
- 4) verifica le liste e le candidature e ne decide l'ammissibilità;
- 5) esamina i ricorsi sull'ammissibilità delle liste e delle candidature. Compete, infatti, **esclusivamente** alla Commissione elettorale la verifica del rispetto delle regole che devono essere seguite nella

presentazione delle liste. Le Commissioni elettorali devono autonomamente e motivatamente decidere sull'ammissibilità delle liste e sui problemi connessi all'individuazione delle tipologie degli aspetti formali ammessi alla regolarizzazione (ad es. autocertificazione, candidature, ecc.), non essendo possibile a soggetti terzi, ivi compresa l'Aran, intervenire e assumere orientamenti in proposito.

In caso di rilevazione di difetti meramente formali nella presentazione delle liste, la Commissione consente la regolarizzazione, assegnando, in forma scritta, un termine congruo per provvedervi. Tra i casi di regolarizzazioni formali ammissibili rientrano anche quelli relativi a liste presentate con denominazioni non perfettamente conformi rispetto alla denominazione risultante dallo statuto dell'organizzazione sindacale a cui la lista si riferisce. Anche in questi casi la Commissione assegna, con le medesime modalità di cui sopra, un termine per la regolarizzazione. Le decisioni della Commissione elettorale sulle controversie instauratesi prima della data delle elezioni, in analogia a quanto previsto dall'art. 18, Parte II del ACQ 7.8.1998, devono essere adottate rapidamente, ossia con tempi idonei a consentire alle organizzazioni sindacali interessate di concludere tutti gli adempimenti necessari per la partecipazione alle elezioni.

Le liste presentate ed i relativi candidati devono essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;

- 6) conclusa l'analisi delle liste e degli eventuali ricorsi sulle stesse, comunica tempestivamente alle Organizzazioni sindacali se la lista che è stata presentata è considerata idonea o meno;
 - 7) definisce, previo accordo con il dirigente preposto, o persona da lui delegata, i luoghi delle votazioni (vale a dire i seggi) con l'attribuzione dei relativi elettori, in modo tale da garantire a tutti l'esercizio del voto. Decide, inoltre, dove vota il personale distaccato e il personale in missione. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro (es. sedi staccate) e il numero dei votanti lo richiedano, possono essere stabiliti più luoghi di votazione in misura atta ad evitare una significativa mobilità del personale, avendo cura di evitare eccessivi frazionamenti e di assicurare la segretezza del voto. Va, comunque, garantita la contestualità delle votazioni, fermo rimanendo che il collegio elettorale è unico, essendo unica la RSU da eleggere. I voti dei singoli seggi devono confluire nel collegio elettorale unico;
- I luoghi ed il calendario delle votazioni devono essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori mediante affissione all'apposito albo dell'amministrazione almeno otto giorni prima della data fissata per le votazioni;
- 8) predispone il "modello" della scheda elettorale e ne segue la successiva stampa verificando, con scrupolosità, che le denominazioni delle organizzazioni sindacali siano esatte, che siano rispettati l'ordine di presentazione delle liste elettorali nonché le indicazioni dell'art. 9 del regolamento elettorale;
 - 9) distribuisce il materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - 10) predispone l'elenco completo degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - 11) nomina il presidente di seggio e gli scrutatori, funzioni che possono essere svolte anche da dipendenti a tempo determinato, in comando o fuori ruolo, etc.. Nel caso in cui sia stata presentata una sola lista la Commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore;
 - 12) organizza e gestisce le operazioni di scrutinio avendo cura di verificare, prima di procedere all'apertura delle urne, che sia stato raggiunto il prescritto quorum per la validità delle elezioni nel collegio elettorale. Nel caso in cui nel collegio elettorale il quorum non sia stato raggiunto non si deve procedere allo scrutinio;
 - 13) raccoglie i dati elettorali parziali dei singoli seggi (se previsti) e fa il riepilogo finale dei risultati;
 - 14) redige i verbali delle operazioni elettorali, incluso quello finale contenente i risultati. Nel verbale

delle operazioni di scrutinio, che la Commissione elettorale redige in proprio, dovranno essere riportate tutte le contestazioni. Sulla base dei risultati elettorali assegna i seggi alle liste e proclama gli eletti.

Il verbale delle operazioni elettorali deve essere sottoscritto dal presidente e da tutti i componenti della Commissione elettorale.

Nel compilare il verbale finale, la Commissione elettorale deve avere cura di riportare esattamente la denominazione della organizzazione sindacale in modo assolutamente conforme alla lista presentata e indicata nella scheda elettorale.

§ 11. Verbale elettorale finale e relativi adempimenti

Il fac-simile del verbale finale, allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 ed alla presente circolare, non è suscettibile di rielaborazione e non può contenere omissioni o cancellazioni da parte delle Commissioni elettorali perché collegato all'accertamento della rappresentatività.

Non è consentito l'utilizzo di verbali finali diversi da quello allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, anche se predisposti dai sindacati.

Per facilitare la compilazione del verbale elettorale si formulano le seguenti avvertenze, tenendo conto che il verbale è organizzato in quattro parti che devono essere tutte scrupolosamente compilate:

- la prima parte riporta i dati identificativi dell'amministrazione, il comparto di appartenenza e la data delle elezioni;
- la seconda parte riporta i dati numerici relativi ai dipendenti aventi diritto al voto (elettori) ed ai votanti (elettori che hanno espresso il voto) entrambi distinti per sesso, nonché la percentuale di validità delle elezioni (quorum). Sotto la voce "collegio", è riportato un asterisco che rimanda alla nota relativa alle figure professionali a cui non si deve fare riferimento poiché **non** riguarda in alcun caso le elezioni in oggetto. Con il termine "collegio" si fa riferimento alla sede fisica di elezione della RSU (seggio), i riquadri che seguono in orizzontale (numerati da 1 a 5) sono da intendersi riferiti agli eventuali seggi elettorali "staccati" i cui voti devono confluire nel collegio elettorale dando vita ad un unico verbale finale. Nel caso vi sia un solo seggio i due termini coincidono;
- la terza parte riporta i dati sulle schede scrutinate. Vanno riportati distintamente il numero di schede valide, di schede bianche, di schede nulle, nonché il totale. Vanno indicati, inoltre, i nomi delle liste ed i voti ottenuti dalle stesse;
- la quarta parte riporta nuovamente i dati degli aventi diritto al voto e dei votanti, nonché il numero dei seggi da attribuire ed infine, per ciascuna lista, il numero dei voti ottenuti e dei seggi assegnati;
- in fondo al verbale è indicato lo spazio per la firma dello stesso da parte della Commissione elettorale, nelle persone del presidente e dei componenti.

La Commissione elettorale, nel compilare il verbale finale, deve avere cura di verificare la esattezza e la congruità dei dati riportati quali:

- la distinzione per sesso del numero degli aventi diritto al voto (elettori);
- la distinzione per sesso del numero dei votanti (elettori che hanno espresso il voto);
- la verifica, per sesso, che il numero dei votanti non sia superiore a quello degli aventi diritto al voto;
- la verifica del raggiungimento del quorum per la validità delle elezioni (vedi anche §12);
- la corrispondenza tra il numero dei votanti e la somma delle schede scrutinate (pari alle schede valide + bianche + nulle), dati che devono necessariamente coincidere;
- la corrispondenza del totale dei voti di lista (voti di tutte le liste) con le schede valide (escluse le

schede bianche e nulle), dati che devono necessariamente coincidere (devono essere riportati i voti ottenuti dalle liste e **non** il numero di preferenze complessivamente ottenute dai candidati);

- la verifica che siano riportate esattamente le denominazioni delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista (non devono essere riportati i nomi dei candidati ma esclusivamente quelli delle liste per l'attribuzione dei voti a livello nazionale);
- l'indicazione del numero totale dei seggi da ripartire e la loro assegnazione (vedi anche § 13);
- la verifica che il verbale sia sottoscritto dal presidente e dai componenti della Commissione stessa.

La Commissione elettorale **comunica i risultati ai lavoratori, alla amministrazione e alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste**, curando l'affissione per 5 giorni all'albo dell'amministrazione dei risultati elettorali. Decorso i 5 giorni di affissione senza che siano stati presentati ricorsi da parte degli interessati, l'assegnazione dei seggi è confermata e la Commissione elettorale ne dà atto nel verbale finale che diviene definitivo. Se nei 5 giorni di affissione dei risultati vengono presentati ricorsi o reclami la Commissione li esamina entro 48 ore, inserendo l'esito nel verbale finale.

Copia del verbale definitivo, compilato dopo avere affisso per 5 giorni i risultati e avere esaminato gli eventuali reclami o ricorsi, e copia dei verbali di seggio, sono notificati dalla Commissione elettorale alle organizzazioni sindacali che hanno presentato le liste elettorali e all'amministrazione, entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni elettorali.

All'amministrazione deve essere consegnato, oltre al verbale finale - in originale o copia conforme - anche una copia della scheda predisposta per le votazioni, anch'essa siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale.

L'invio all'Aran deve avvenire **esclusivamente a cura dell'amministrazione**, seguendo scrupolosamente le indicazioni di seguito riportate, integrate da quanto chiarito al successivo punto F) della presente nota. La Commissione verifica che l'amministrazione vi abbia provveduto nei tempi previsti.

L'Amministrazione deve obbligatoriamente trasmettere all'Aran, **entro il 10 maggio 2018**, i dati contenuti nel verbale elettorale. Tale trasmissione può avvenire **esclusivamente** mediante l'inserimento degli stessi nell'applicativo VERBALI RSU, disponibile nell'Area riservata alle amministrazioni pubbliche del sito internet www.aranagenzia.it.

Al fine di ridurre i tempi necessari per completare la trasmissione dei dati contenuti nei Verbali RSU, si ricorda che **è opportuno procedere al loro caricamento in presenza della Commissione elettorale**. Infatti:

- 1)** nella fase di inserimento dei dati l'applicativo segnalerà la presenza di eventuali errori materiali (es. la somma dei votanti non coincide con la somma delle schede scrutinate). In tal caso l'Amministrazione non potrà correggere autonomamente il dato ma dovrà comunicare alla Commissione elettorale le anomalie riscontrate dalla procedura. Solo qualora la Commissione provveda a correggere tali anomalie, redigendo un nuovo verbale che sostituisce quello errato, l'amministrazione potrà inserire il dato corretto. Al contrario, ove ciò non accada, l'Amministrazione dovrà dichiarare che, benché informata, la Commissione non ha provveduto alla modifica del verbale e completare la procedura di trasmissione;
- 2)** prima di procedere all'invio dei dati caricati, occorrerà stampare il documento generato dalla procedura, contenente il riepilogo dei dati inseriti, che dovrà essere firmato dalla Commissione elettorale;
- 3)** il documento firmato dovrà essere conservato dall'Amministrazione, insieme al verbale finale ed alla copia delle scheda elettorale, per dieci anni;
- 4)** copia del documento generato dall'applicativo e firmato dalla Commissione elettorale dovrà essere consegnata alla Commissione stessa per l'inoltro alle OO.SS. presentatrici di lista.

La Commissione elettorale al termine delle operazioni sigilla in un unico plico tutto il materiale, anche quello trasmesso dagli eventuali seggi distaccati, **esclusi i verbali in quanto essi sono conservati dalla RSU e dalla amministrazione**. Il plico, dopo la convalida della RSU, sarà conservato secondo gli accordi tra Commissione elettorale e amministrazione, in modo da garantirne la sua integrità per almeno tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato dell'amministrazione.

Le decisioni della Commissione elettorale sono impugnabili entro 10 giorni dinanzi all'apposito Comitato dei garanti.

§ 12. Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Per quanto attiene alla validità delle elezioni (quorum) si deve fare riferimento al numero dei votanti dell'amministrazione.

Le elezioni sono valide quando ha votato almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto (elettorato attivo).

Esempio: nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 125 dipendenti, il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 63 elettori $[(125:2)+1]$; nel caso in cui l'elenco degli elettori aventi diritto al voto sia pari a n. 126 dipendenti il quorum è raggiunto solo nel caso in cui abbiano votato almeno n. 64 elettori $[(126:2)+1]$.

La Commissione elettorale autorizza l'apertura delle urne per lo scrutinio nel seggio (o nei vari seggi nel caso in cui vi siano seggi staccati) solo dopo avere proceduto alla verifica del raggiungimento del quorum nel collegio elettorale.

Si ribadisce che in caso di mancato raggiungimento del quoziente richiesto **non si deve** procedere alle operazioni di scrutinio e le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. **Non è ammessa la presentazione di nuove liste.**

Qualora non si raggiunga il quoziente richiesto anche nelle seconde elezioni, **l'intera procedura** è attivabile nei successivi 90 giorni.

§ 13. Calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi

Ordine delle operazioni per la ripartizione e la successiva assegnazione dei seggi:

- 1) definizione del quorum
- 2) ripartizione dei seggi alle liste
- 3) attribuzione dei seggi ai candidati delle liste che li hanno conseguiti

Il numero dei componenti la RSU è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e dagli accordi integrativi di comparto laddove stipulati. Non può, pertanto, essere soggetto a modifiche nella sede di elezione RSU, anche se concordato con le organizzazioni sindacali.

Ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 la RSU deve essere così composta:

- a) nelle Amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti: 3 componenti;
- b) nelle Amministrazioni che occupano da 201 a 3.000 dipendenti: 3 componenti per i primi 200 dipendenti più 3 componenti ogni ulteriori 300 dipendenti o frazione di 300;
- c) nelle Amministrazioni che occupano più di 3000 dipendenti, al numero di componenti previsto per le amministrazioni con 3000 dipendenti (pari a 33) si sommano 3 dipendenti ogni ulteriori 500 dipendenti o frazione di 500.

Nel comparto **Istruzione e ricerca**, ove non sono stati stipulati accordi integrativi di comparto, per definire il numero di componenti della RSU si dovrà fare riferimento allo schema sovrastante.

Diversamente, nei comparti **Funzioni locali, Sanità e Funzioni centrali** per definire il numero dei componenti della RSU si dovrà fare riferimento agli accordi integrativi di comparto. In particolare, come chiarito all'art. 3 del Protocollo sottoscritto il 9 gennaio 2018:

- accordo integrativo del 22 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Regioni ed Autonomie locali per le amministrazioni ricomprese nel comparto **Funzioni Locali**;
- accordo integrativo del 16 ottobre 1998 relativo all'ex comparto Servizio sanitario nazionale per le amministrazioni ricomprese nel comparto **Sanità**;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998, relativo all'ex comparto Enti pubblici non economici per le amministrazioni ricomprese **nell'art. 3, comma 1, punto III del CCNQ 13 luglio 2016**;
- accordo integrativo del 3 novembre 1998 relativo all'ex comparto Ministeri per le amministrazioni ricomprese **nell'art. 3, comma 1, punti I, II e IV del CCNQ 13 luglio 2016**.

Ai sensi dell'art. 3 dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 che recita: "le RSU sono costituite mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti", è compito della commissione elettorale ripartire i seggi, su base proporzionale, in relazione ai voti presi da ogni singola lista concorrente (voti di lista e non preferenze dei candidati).

A tal fine è necessario calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.

In sintesi:

- 1) il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall'Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
- 2) il quorum per l'attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
- 3) i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa.

Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 124 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3, e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):

CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè $119 : 3 = 39,666 = \text{QUORUM}$

La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.

Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all'esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:

Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 48
 lista n. 2 voti validi 46
 lista n. 3 voti validi 12
 lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio	resti	8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio	resti	6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi	resti	11,000
<u>Totale voti validi 117</u>		

In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell'assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.

Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:

lista n. 1 voti validi 55
 lista n. 2 voti validi 40
 lista n. 3 voti validi 12
 lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117

CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:

lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio	resti	15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio	resti	0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi	resti	12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi	resti	10,000
<u>totale voti validi 117</u>		

Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.

Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.

Solo **dopo** avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.

A parità di preferenza dei candidati vale l'ordine interno della lista.

Si rammenta che si può esprimere la preferenza per un solo candidato della lista nelle amministrazioni fino a 200 dipendenti. Oltre 200 dipendenti è consentito esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.

In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione anche ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi (n. 3) previsti per la sua valida costituzione. In tal caso, comunque, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti.

Si evidenzia, ai fini della corretta compilazione del verbale finale contenente i risultati elettorali, che le espressioni "seggi assegnati" e "seggi attribuiti" coincidono; è pertanto sufficiente compilare il verbale solo nella riga corrispondente ai "seggi assegnati".

§ 14. Rappresentanze diplomatiche e consolari nonché istituti italiani di cultura all'estero.

L'art. 5 del CCNQ 9 febbraio 2015 prevede che *"Fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 3/bis del d.lgs. n. 165 del 2001, a tutto il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero è assicurata un'idonea rappresentanza nelle RSU. A tale fine, ai sensi dell'art. 42, comma 10, vengono individuati due specifici collegi elettorali, l'uno destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, l'altro destinato al personale il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge locale. Fermo restando l'unicità della RSU i seggi vengono ripartiti sulla base dei voti ottenuti garantendo almeno un seggio per ciascuno dei due collegi."*

La clausola in parola dispone, dunque, che nelle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, raggruppati sulla base della mappatura effettuata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalle organizzazioni sindacali aventi titolo, si terrà un unico procedimento elettorale, seppure articolato in due distinti collegi.

La competizione elettorale si svolgerà fra le liste presentate dalle Organizzazioni sindacali nei due distinti collegi.

In particolare, verrà costituita una sola Commissione elettorale. Inoltre, poiché le elezioni daranno vita ad un'unica RSU, il numero dei componenti della stessa è determinato tenendo conto della somma dei dipendenti aventi diritto al voto nella singola sede RSU. Analogamente, il quoziente necessario per la validità delle elezioni, di cui all'art. 2 dell'ACQ 7 agosto 1998, dovrà essere verificato con riguardo alla totalità dei lavoratori aventi diritto al voto, indipendentemente dal collegio di appartenenza.

L'esercizio di voto, invece, avverrà in due collegi separati, in ognuno dei quali si procederà alle votazioni ed all'assegnazione di un seggio sulla base dei criteri generali previsti dall'ACQ 7 agosto 1998. A tal fine il calcolo del quorum di cui al paragrafo 13 andrà riferito al numero complessivo dei votanti della RSU. L'altro o gli altri seggi (di norma 1, attesa l'esiguità dei dipendenti ricompresi nella singola sede RSU), andranno, invece, assegnati alla/e lista/e che avrà/avranno ottenuto i maggiori resti.

Nell'ipotesi in cui in uno dei due collegi non vengano presentate liste o non si presenti alcun elettore tutti i seggi verranno assegnati alle liste dell'altro collegio elettorale.

La commissione elettorale, infine, dovrà redigere un verbale per ciascuno dei seggi, più un verbale elettorale finale complessivo, sulla base delle regole di cui al paragrafo 11. Si ricorda che, in tale ultimo verbale, per ogni organizzazione sindacale deve comparire una sola lista. Pertanto, qualora una organizzazione sindacale abbia presentato due liste (una per collegio), nel verbale finale la stessa dovrà apparire una sola volta, avendo cura di indicare la somma dei voti ottenuti nei singoli collegi.

§ 15. Compiti delle amministrazioni

L'amministrazione deve favorire la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali, informandoli tempestivamente, anche con proprie iniziative assunte nei modi ritenuti più idonei, dell'importanza delle elezioni, facilitando l'affluenza alle urne mediante una adeguata organizzazione del lavoro. L'amministrazione è, altresì, chiamata a dare il proprio supporto logistico, attraverso il massimo sforzo organizzativo, affinché le votazioni si svolgano regolarmente, con l'avvertenza che, essendo le elezioni un fatto endosindacale, la stessa **non può entrare nel merito delle questioni relative alle operazioni elettorali in quanto esonerata da ogni compito avente natura consultiva, di verifica e controllo sulla legittimità dell'operato della Commissione e sui relativi adempimenti elettorali.**

L'amministrazione, anche per facilitare il lavoro della Commissione elettorale che deve individuare i possibili seggi, sin dal 14 febbraio 2018, giorno successivo all'inizio delle procedure elettorali, deve consegnare alle organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta gli elenchi alfabetici generali degli aventi diritto al voto (elettorato attivo) articolati come indicato al paragrafo 8, nonché distinti per sesso. A richiesta delle OO.SS. o della Commissione elettorale dovranno essere forniti sottoelenchi, suddivisi con le medesime modalità degli elenchi generali, distinti in relazione ai luoghi di lavoro che non sono sede di autonoma elezione della RSU, ma possono essere possibili seggi elettorali distaccati. Gli stessi elenchi devono essere obbligatoriamente consegnati – non appena insediata – alla Commissione elettorale (cfr. § 8 e10).

L'amministrazione, che concorda gli adempimenti con le organizzazioni sindacali e poi, una volta insediata, con la Commissione elettorale, dovrà fornire la propria collaborazione curando tempestivamente tutti gli aspetti di pertinenza che, oltre alla consegna degli elenchi degli elettori, sono:

- la messa a disposizione:
 - del locale per la Commissione elettorale;
 - dei locali per il voto;
 - del materiale cartaceo o strumentale (anche informatico) per lo scrutinio (matite, urne...);
 - della stampa del "modello" della scheda predisposta dalla Commissione elettorale;
 - della stampa delle liste dei candidati da affiggere all'ingresso dei seggi;
- curare la sicurezza e sorveglianza dei locali dove si vota specie dopo la chiusura;
- curare l'integrità delle urne sigillate fino allo scrutinio utilizzando ogni mezzo utile a disposizione ogni mezzo utile.

L'amministrazione ha l'obbligo di consentire ai componenti delle Commissioni elettorali l'assolvimento dei propri compiti utilizzando ogni forma di flessibilità nell'organizzazione del lavoro (vedi §9).

L'amministrazione deve trasmettere all'Aran il verbale riassuntivo ricevuto dalla Commissione elettorale **tempestivamente e comunque entro il 10 maggio 2018**, rispettando scrupolosamente le modalità per l'invio indicate al paragrafo § 11 ed al punto F) della presente nota.

§ 16. Comitato dei garanti

Contro le decisioni della Commissione elettorale si può ricorrere, entro 10 giorni, all'apposito Comitato dei garanti previsto dall'art. 19 del regolamento elettorale.

Il Comitato dei garanti è composto da un componente in rappresentanza delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso e da uno nominato dall'Amministrazione in cui si è svolta la votazione, ed è presieduto dal direttore dell'Ispettorato territoriale del lavoro o da un suo delegato. Infatti, l'art. 4 del DPCM 23.2.2016 ha trasferito le competenze della Direzione provinciale del lavoro al predetto Ispettorato territoriale del lavoro. Il Comitato dei garanti si insedia, quindi, presso il suddetto ufficio.

In dettaglio, con riguardo al componente sindacale va precisato che la dizione "organizzazioni sindacali presentatrici di liste interessate al ricorso" non deve essere letta come "tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali a prescindere da quella o quelle presentatrici di ricorso" nella elezione della RSU di cui trattasi. Tale ultima lettura risulterebbe in contrasto con la natura del Comitato dei garanti di seguito evidenziata e con la dizione letterale della clausola, laddove il componente o i componenti sindacali devono rispettare due condizioni: essere presentatori di lista ed interessati al ricorso non genericamente ma in quanto direttamente attori o convenuti nella controversia (ad es. nel caso in cui una organizzazione rivendichi l'attribuzione di un seggio assegnato ad un'altra lista, il Comitato dei garanti sarà composto, per la parte sindacale, da un rappresentante per ognuna delle due organizzazioni interessate).

Ovviamente nel caso in cui il ricorso alla Commissione elettorale interessi tutte le organizzazioni presentatrici di lista (ad es. nel caso in cui riguardi la non ammissione di una o più liste presentate), la componente sindacale interessata al ricorso nel Comitato dei garanti è composta da tutte le organizzazioni che hanno presentato le liste elettorali nella elezione della RSU di cui trattasi.

Per quanto attiene, invece, alla componente datoriale, si ricorda che le amministrazioni devono designare, sin dall'insediamento della Commissione elettorale, il funzionario componente il Comitato dei garanti. Il ricorso al Comitato dei garanti contro la Commissione elettorale può infatti instaurarsi fin dalla sua attivazione.

Si sottolinea, inoltre, che il disposto dell'art. 19, comma 2, dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 esclude chiaramente che al Comitato dei garanti partecipi un rappresentante dell'Aran.

Circa la natura dell'attività svolta dal Comitato dei garanti si ritiene che la funzione ad esso affidata possa essere ricondotta ad una finalità di tipo conciliativo in senso lato o, comunque, di componimento consensuale delle controversie.

Nel suo lavoro il Comitato dei garanti farà riferimento, oltre che all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, alle regole autonomamente stabilite in apposito regolamento che dovrà disciplinare tutti gli aspetti procedurali, compresi quelli attinenti alla validità delle deliberazioni da assumere. In ogni caso si ritiene che il Comitato dei garanti non possa essere considerato un collegio perfetto.

Si precisa che l'Aran non può sostituirsi al Comitato dei garanti né incidere sulle sue deliberazioni. Pertanto, il Comitato dei garanti non può in alcun modo sospendere l'esame dei ricorsi in attesa di risposta a quesiti posti all'Aran. Qualora il Comitato dei garanti non rinvenga le soluzioni nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e nel regolamento elettorale, nonché nella presente nota, dovrà utilizzare le regole generali sull'interpretazione dei contratti, ove possibile, attraverso l'estensione analogica di altre disposizioni in materia elettorale, colmando in tal modo le eventuali lacune rinvenute nella normativa contrattuale.

Contro le deliberazioni del Comitato dei garanti è sempre possibile il ricorso giurisdizionale.

Qualora il ricorso giurisdizionale avvenga nella fase intermedia delle procedure elettorali, salvo decisione cautelare, le elezioni possono ugualmente avere luogo.

§ 17. Insediamento della RSU

La Commissione elettorale, trascorsi cinque giorni dall'affissione dei risultati elettorali all'albo dell'amministrazione senza che siano stati presentati ricorsi, ovvero dopo avere esaminato entro 48 ore gli eventuali ricorsi e reclami, dà atto nel verbale finale - **che diviene definitivo**- della conferma della

proclamazione degli eletti. Da tale momento, la RSU può legittimamente operare. L'insediamento della RSU è, infatti, contestuale alla proclamazione degli eletti, senza la necessità di alcun adempimento o iniziativa da parte dell'amministrazione o da parte delle organizzazioni sindacali (vedi §10).

In caso di ricorsi presentati al Comitato dei garanti o in sede giurisdizionale, nelle more del pronunciamento, la RSU può comunque operare con l'avvertenza che, nelle convocazioni degli incontri con la nuova RSU, risulti che gli stessi avvengono in attesa della decisione del giudizio pendente.

C. Documenti Correlati

1. Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti - tempistica delle procedure elettorali sottoscritto in data 4 dicembre 2017;
2. Protocollo di integrazione del protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti del 4 dicembre 2017 – tempistica delle procedure elettorali, sottoscritto il 9 gennaio 2018;
3. Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e relativo regolamento elettorale;
4. Accordo collettivo quadro del 24 settembre 2007 d'integrazione dell'art. 3 della parte seconda dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale (di seguito accordo collettivo quadro 24 settembre 2007);
5. CCNQ per le modifiche all'ACQ per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale del 7 agosto 1998, sottoscritto il 9 febbraio 2015;
6. Accordo Integrativo del Comparto Sanità (16 Ottobre 1998)
7. Accordo Integrativo del Comparto Regioni-Autonomie Locali (22 Ottobre 1998)
8. Accordo Integrativo del Comparto Ministeri (3 Novembre 1998)
9. Accordo Integrativo del Comparto Enti Pubblici Non Economici (3 Novembre 1998)
10. Fac-simile del verbale finale (allegato alla presente circolare)

D. Raccomandazioni per le commissioni elettorali e le OO.SS. presentatrici di lista

Con la consegna di copia della presente nota alle Commissioni elettorali ed alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista, l'Aran, nel pieno rispetto della libertà sindacale, si prefigge l'obiettivo di agevolare le Commissioni stesse nella corretta stesura dei verbali elettorali e nella successiva trasmissione telematica di questi ultimi al fine di evitare che insorgano contestazioni in sede di rilevazione nazionale dei dati elettorali per l'accertamento della rappresentatività.

Allo scopo si formulano per le Commissioni elettorali e per le organizzazioni sindacali presentatrici di lista le seguenti **raccomandazioni**:

- a) Il **verbale elettorale finale è unico**, corrisponde al fac-simile allegato all'Accordo quadro del 7 agosto 1998, allegato alla presente circolare, e non è suscettibile di variazioni (cfr. lett. B §10);
- b) il verbale elettorale finale non può contenere omissioni o cancellazioni (cfr. lett. B §10);
- c) la Commissione elettorale cura la esatta compilazione del verbale elettorale finale e si assicura che allo stesso sia allegata copia della scheda elettorale (cfr. lett. B §10);
- d) i nomi delle organizzazioni sindacali riportati nel verbale devono essere esattamente corrispondenti alle denominazioni indicate nelle liste e nelle schede elettorali.

Dovrà essere cura delle organizzazioni sindacali presentatrici di lista verificare l'esattezza di tale adempimento, a norma dell'art. 20 del regolamento elettorale.

Eventuali correzioni dovranno essere effettuate ai sensi dell'art. 18 dello stesso regolamento elettorale che prevede la possibilità di ricorsi da parte dei soggetti interessati nell'arco dei cinque giorni di affissione dei risultati (cfr. lett. B §10);

- e) nel caso in cui le Commissioni elettorali e le organizzazioni sindacali non ottemperino a quanto indicato nel precedente punto d) delle presenti raccomandazioni, **il funzionario delegato alla trasmissione dei dati e l'Aran non potranno procedere ad alcuna correzione d'ufficio per la rettifica di dati elettorali imprecisi;**
- f) **le eventuali rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali dovranno essere effettuate in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU del sito ufficiale dell'Aran.** Infatti, il sistema segnalerà la presenza di eventuali errori di calcolo che il funzionario delegato dovrà prontamente segnalare alla Commissione elettorale. In analogia a quanto già stabilito in via generale per tutti i comparti dal citato Comitato paritetico nella seduta del 18 ottobre 2005 e del 29 novembre 2007, le correzioni, per potere essere ritenute ammissibili, debbano essere effettuate mediante la consegna all'amministrazione di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato, ovvero mediante comunicazione sottoscritta dalla Commissione elettorale;
- g) **le eventuali ulteriori rettifiche di errori materiali contenuti nei verbali pervenuti all'Aran e non individuati in fase di caricamento del dato nell'applicativo VERBALI RSU dovranno essere effettuate entro la scadenza della rilevazione fissata dal Comitato paritetico** di cui all'art. 43 del D.Lgs. 165/2001. In tal caso sarà necessario richiedere la riapertura del fascicolo. Si ricorda che l'amministrazione potrà procedere alla correzione del dato solo in presenza di un nuovo verbale elettorale che annulla e sostituisce quello già caricato.

Non sarà ammissibile la correzione dei dati di cui al punto f) e g) qualora la comunicazione dell'errore materiale venga effettuata dal solo presidente della Commissione elettorale.

Si rende, pertanto, noto sin da ora a tutte le Commissioni elettorali e alle organizzazioni sindacali delle singole amministrazioni, cui le raccomandazioni citate in particolare si riferiscono, che la mancata osservanza di quanto previsto ai punti d), e), f) e g), nel rispetto dei principi stabiliti dal regolamento elettorale di cui all'Accordo del 7 agosto 1998 e dal citato Comitato paritetico, potrebbe impedire la corretta acquisizione del dato da parte dell'Aran.

Si ribadisce da ultimo che, ai sensi dell'art. 6, parte II dell'Accordo del 7 agosto 1998, la Commissione elettorale ha tra i suoi compiti quello di trasmettere, al termine delle operazioni elettorali, i verbali completi e gli atti delle elezioni all'amministrazione, la quale deve debitamente conservarli (cfr. § 11).

E. Richieste di ulteriori chiarimenti e quesiti

L'Aran ha il compito di fornire alle diverse amministrazioni del pubblico impiego la propria assistenza sui contratti stipulati e vi provvede anche mediante note di chiarimenti, curandone la pubblicazione sul proprio sito internet. **Pertanto, a fronte di quesiti scritti posti dalle singole amministrazioni, l'Aran risponderà solo a quelli aventi carattere generale che propongano questioni assolutamente nuove e non già trattate in precedenza.**

In ogni caso, l'Aran non risponderà dopo l'insediamento delle Commissioni elettorali su materie di competenza delle stesse (liste, candidature ed altre procedure elettorali) né fornirà pareri telefonici.

Si rappresenta, inoltre, che l'Aran non potrà dare riscontro, in quanto ciò esula dalla propria competenza istituzionale, a quesiti posti sia dalle Commissioni elettorali (che, in caso di necessità, possono rivolgersi alle organizzazioni sindacali che ne hanno designato i componenti) che da singoli dipendenti.

Si evidenzia, infine, che ogni interpretazione proveniente da amministrazioni diverse dall'Aran, e contrastante con le norme contenute nell'Accordo quadro del 7 agosto 1998 e con la presente nota di chiarimenti, non potrà né dovrà essere presa in considerazione dalle Commissioni elettorali.

F. Trasmissione dei verbali elettorali all'Aran

Come noto, l'art. 43 del d.lgs. n. 165 del 2001 prevede che ai fini dell'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali occorre tener conto, oltre che del dato associativo, anche del dato elettorale, ovvero dei voti conseguiti dalle diverse associazioni sindacali in occasione del rinnovo delle RSU. A tal fine assume carattere di particolare importanza la piena collaborazione delle amministrazioni con particolare riguardo alla tempestiva e corretta trasmissione dei verbali elettorali che dovrà essere effettuata tenendo **scrupolosamente** conto delle seguenti indicazioni:

- h) la Commissione elettorale deve consegnare, trascorsi i cinque giorni di affissione all'albo, il verbale finale, in originale o copia conforme, all'amministrazione per il suo successivo caricamento nel sito dell'Aran (cfr. § 11), congiuntamente ad una copia siglata dal presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale della scheda elettorale predisposta per il voto;
- i) la trasmissione dei dati all'Aran **avverrà esclusivamente in via telematica, tramite l'applicativo VERBALI RSU, a cura dell'amministrazione entro il 10 maggio 2018 o, se successivo, entro 5 giorni dalla ricezione degli stessi** (cfr. Premessa, § 11 e15);

L'Aran non prenderà in considerazione comunicazioni che non pervengano attraverso l'applicativo VERBALI RSU, anche se inviate dalle Commissioni elettorali ovvero dal Presidente delle stesse. Pertanto le amministrazioni non dovranno inviare i verbali per fax, posta elettronica, raccomandata, etc., invio che comporterebbe solo un aggravio di lavoro, in quanto l'Aran non ne terrà conto, considerandolo come non avvenuto in attesa dell'inserimento dei dati nella procedura on-line;

- j) **all'applicativo potranno accedere solo i Responsabili di Procedimento (RP) espressamente delegati dal Responsabile Legale dell'Ente o del Collegio (RLE/RLC) accreditato nel portale Aran.** Ciò al fine di individuare con certezza il mittente;
- k) verrà richiesta la dichiarazione del rispetto dell'obbligo di affissione dei risultati elettorali per cinque giorni. Inoltre sarà necessario precisare, negli appositi campi, l'esistenza di eventuali ricorsi pendenti presso la Commissione elettorale. **Anche in presenza di ricorsi il verbale dovrà comunque essere trasmesso**, con l'apposita annotazione, e sarà cura dell'amministrazione comunicare successivamente, sempre per via telematica, l'esito degli stessi;
- l) il verbale elettorale generato dalla procedura e trasmesso all'Aran in via telematica, deve essere una **copia conforme all'originale consegnato dalla Commissione elettorale** L'amministrazione, prima di procedere al caricamento, avrà cura di verificare che il verbale consegnato sia stato sottoscritto dal Presidente e da tutti i componenti della commissione elettorale;

Nel caso in cui le elezioni non si siano svolte, le amministrazioni devono darne tempestiva comunicazione all'Aran attraverso la procedura on-line o mediante invio di e-mail all'indirizzo protocollo@pec.aranagenzia.it. L'informazione è, infatti, condizione necessaria affinché questa Agenzia possa dichiarare chiusa la rilevazione senza attendere ulteriormente i verbali.

Nel ribadire che dal rispetto puntuale degli adempimenti indicati dipende la rapidità e la esattezza della rilevazione, si confida nella piena collaborazione.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n.165 articoli 42 e 43

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo 42

Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro

(Art.47 del d.lgs. n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs. n.396 del 1997)

1. Nelle pubbliche amministrazioni la libertà e l'attività sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni. Fino a quando non vengano emanate norme di carattere generale sulla rappresentatività sindacale che sostituiscano o modifichino tali disposizioni, le pubbliche amministrazioni, in attuazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della legge 23 ottobre 1992, n.421, osservano le disposizioni seguenti in materia di rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e delle prerogative sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della contrattazione collettiva.
2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni. Ad esse spettano, in proporzione alla rappresentatività, le garanzie previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima legge n.300 del 1970, e le migliori condizioni derivanti dai contratti collettivi.
3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di cui al comma 8, ad iniziativa anche disgiunta delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2, viene altresì costituito, con le modalità di cui ai commi seguenti, un organismo di rappresentanza unitaria del personale mediante elezioni alle quali è garantita la partecipazione di tutti i lavoratori.
- 3bis. Ai fini della costituzione degli organismi di cui al comma 3, è garantita la partecipazione del personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, ancorché assunto con contratto regolato dalla legge locale. Di quanto previsto dal presente comma si tiene conto ai fini del calcolo della rappresentatività sindacale ai sensi dell'art.43.
4. Con appositi accordi o contratti collettivi nazionali, tra l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 43, sono definite la composizione dell'organismo di rappresentanza unitaria del personale e le specifiche modalità delle elezioni, prevedendo in ogni caso il voto segreto, il metodo proporzionale e il periodico rinnovo, con esclusione della prorogabilità. Deve essere garantita la facoltà di presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base ai criteri dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi, anche ad altre organizzazioni sindacali, purché siano costituite in associazione con un proprio statuto e purché abbiano aderito agli accordi o contratti collettivi che disciplinano l'elezione e il funzionamento dell'organismo. Per la presentazione delle liste, può essere richiesto a tutte le organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di dipendenti con diritto al voto non superiore al 3 per cento del totale dei dipendenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di dimensioni superiori.
5. I medesimi accordi o contratti collettivi possono prevedere che, alle condizioni di cui al comma 8, siano costituite rappresentanze unitarie del personale comuni a più amministrazioni o enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo territorio. Essi possono altresì prevedere che siano costituiti organismi di coordinamento tra le rappresentanze unitarie del personale nelle amministrazioni e enti con pluralità di sedi o strutture di cui al comma 8.
6. I componenti della rappresentanza unitaria del personale sono equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, e del presente decreto. Gli accordi o contratti collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo, stabiliscono i criteri e le modalità con cui sono trasferite ai componenti eletti della rappresentanza unitaria del personale le garanzie spettanti alle rappresentanze sindacali aziendali delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 che li abbiano sottoscritti o vi aderiscano.

7. I medesimi accordi possono disciplinare le modalità con le quali la rappresentanza unitaria del personale esercita in via esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9 o da altre disposizioni della legge e della contrattazione collettiva. Essi possono altresì prevedere che, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale sia integrata da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto.
8. Salvo che i contratti collettivi non prevedano, in relazione alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali, gli organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono essere costituiti, alle condizioni previste dai commi precedenti, in ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti. Nel caso di amministrazioni o enti con pluralità di sedi o strutture periferiche, possono essere costituiti anche presso le sedi o strutture periferiche che siano considerate livelli decentrati di contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle amministrazioni, enti o strutture amministrative è disciplinata, in coerenza con la natura delle loro funzioni, agli accordi o contratti collettivi riguardanti la relativa area contrattuale.
10. Alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi dell'articolo 40, comma 2, deve essere garantita una adeguata presenza negli organismi di rappresentanza unitaria del personale, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali.
11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle organizzazioni sindacali delle minoranze linguistiche, nell'ambito della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si applica quanto previsto dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, e dal decreto legislativo 28 dicembre 1989 n. 430.

Articolo 43

Rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva

(Art. 47-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 7 del d.lgs. n. 396 del 1997, modificato dall'art. 44, comma 4 del d.lgs. n. 80 del 1998; Art. 44 comma 7 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 22, comma 4 del d.lgs. n. 387 del 1998)

1. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.
2. Alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area partecipano altresì le confederazioni alle quali le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva ai sensi del comma 1 siano affiliate.
3. L'ARAN sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 1, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi di accordo rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale nel comparto o nell'area contrattuale, o almeno il 60 per cento del dato elettorale nel medesimo ambito.
4. L'ARAN ammette alla contrattazione collettiva per la stipulazione degli accordi o contratti collettivi che definiscono o modificano i comparti o le aree o che regolano istituti comuni a tutte le pubbliche amministrazioni o riguardanti più comparti, le confederazioni sindacali alle quali, in almeno due comparti o due aree contrattuali, siano affiliate organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi del comma 1.
5. Isoggettive le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinate, in conformità all'articolo 40, commi 3-bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, per gli organismi di rappresentanza unitaria del personale.

6. Agli effetti dell'accordo tra l'ARAN e le confederazioni sindacali rappresentative, previsto dall'articolo 50, comma 1, e dei contratti collettivi che regolano la materia, le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale ai sensi dei commi precedenti, hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività ai sensi del comma 1, tenendo conto anche della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nel comparto o nell'area.
7. La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'ARAN. I dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione nell'anno considerato sono rilevati e trasmessi all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo dalle pubbliche amministrazioni, controfirmati da un rappresentante dell'organizzazione sindacale interessata, con modalità che garantiscano la riservatezza delle informazioni. Le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di indicare il funzionario responsabile della rilevazione e della trasmissione dei dati. Per il controllo sulle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe l'ARAN si avvale, sulla base di apposite convenzioni, della collaborazione del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del lavoro, delle istanze rappresentative o associative delle pubbliche amministrazioni.
8. Per garantire modalità di rilevazione certe ed obiettive, per la certificazione dei dati e per la risoluzione delle eventuali controversie è istituito presso l'ARAN un comitato paritetico, che può essere articolato per comparti, al quale partecipano le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale.
9. Il comitato procede alla verifica dei dati relativi ai voti ed alle deleghe. Può deliberare che non siano prese in considerazione, ai fini della misurazione del dato associativo, le deleghe a favore di organizzazioni sindacali che richiedano ai lavoratori un contributo economico inferiore di più della metà rispetto a quello mediamente richiesto dalle organizzazioni sindacali del comparto o dell'area.
10. Il comitato delibera sulle contestazioni relative alla rilevazione dei voti e delle deleghe. Qualora vi sia dissenso, e in ogni caso quando la contestazione sia avanzata da un soggetto sindacale non rappresentato nel comitato, la deliberazione è adottata su conforme parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro-CNEL, che lo emana entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta di parere è trasmessa dal comitato al Ministro per la funzione pubblica, che provvede a presentarla al CNEL entro cinque giorni dalla ricezione.
11. Ai fini delle deliberazioni, l'ARAN e le organizzazioni sindacali rappresentate nel comitato votano separatamente e il voto delle seconde è espresso dalla maggioranza dei rappresentanti presenti.
12. A tutte le organizzazioni sindacali vengono garantite adeguate forme di informazione e di accesso ai dati, nel rispetto della legislazione sulla riservatezza delle informazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive disposizioni correttive ed integrative.
13. Ai sindacati delle minoranze linguistiche della Provincia di Bolzano e delle regioni Valle D'Aosta e Friuli Venezia Giulia, riconosciuti rappresentativi agli effetti di speciali disposizioni di legge regionale e provinciale o di attuazione degli Statuti, spettano, eventualmente anche con forme di rappresentanza in comune, i medesimi diritti, poteri e prerogative, previsti per le organizzazioni sindacali considerate rappresentative in base al presente decreto. Per le organizzazioni sindacali che organizzano anche lavoratori delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano e della regione della Val d'Aosta, i criteri per la determinazione della rappresentatività si riferiscono esclusivamente ai rispettivi ambiti territoriali e ai dipendenti ivi impiegati.

**ACCORDO COLLETTIVO QUADRO PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO
ELETTORALE sottoscritto il 7 agosto 1998 e successive modificazioni.**

Sommario

Art. 1 - Obiettivi e finalità

PARTE PRIMA

Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

Art. 3 - Costituzione delle RSU

Art. 4 - Numero dei componenti

Art. 5 - Compiti e funzioni

Art. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 8 - Decisioni

Art. 9 - Incompatibilità

Art. 10 - Clausola di salvaguardia

Art. 11 - Norma transitoria

Art. 12 - Adempimenti dell'ARAN

Art. 13 - Norma finale

PARTE SECONDA – Regolamento elettorale

Art. 1 - Modalità per indire le elezioni

Art. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

Art. 3 - Elettorato attivo e passivo

Art. 4 - Presentazione delle liste

Art. 5 - Commissione elettorale

Art. 6 - Compiti e funzioni

Art. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

Art. 8 - Segretezza del voto

Art. 9 - Schede elettorali

Art. 10 - Preferenze

Art. 11 - Modalità della votazione

Art. 12 - Composizione del Seggio elettorale

Art. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

Art. 14 - Riconoscimento degli elettori

Art. 15 - Certificazione della votazione

Art. 16 - Operazioni di scrutinio

Art. 17 - Attribuzione dei seggi

Art. 18 - Modalità per indire le elezioni

Art. 19 - Comitato dei Garanti

Art. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

Allegati

ART. 1 - Obiettivi e finalità

1. Le parti con il presente accordo intendono dare attuazione all'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 - recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale.
2. A tal fine il presente accordo è strutturato in due parti: la prima diretta a regolare le modalità di costituzione e funzionamento dei predetti organismi; la seconda recante il regolamento elettorale.
3. La dizione «amministrazioni, aziende ed enti «usata per indicare i luoghi di lavoro ove possono essere costituite le rappresentanze sindacali unitarie, dopo l'art.1sarà sostituita dal termine «amministrazioni». Le«sedi o strutture periferiche» delle medesime individuate dai contratti collettivi nazionali come livelli decentrati di contrattazione collettiva sono indicate dopo l'art.1 con la dizione «strutture amministrative interessate». Le «associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.47bis del d.lgs.29/1993» sono indicate come «associazioni sindacali rappresentative».
4. Nel testo del presente accordo ove sono indicati gli articoli del decreto legislativo del 3 febbraio 1993 n.29, essi sono quelli modificati, integrati o sostituiti dai d.lgs. 4 novembre 1997, n. 396 e d.lgs.31 marzo 1998, n. 80. Il testo unificato del d.lgs. 29/1993 è stato ripubblicato nella G.U. n.98/L del 25 maggio 1998. Pertanto la dizione «d.lgs.29/1993» è riferita al nuovo testo.
5. Le rappresentanze sindacali unitarie del personale sono indicate come RSU.
6. Il regolamento di cui alla seconda parte ha propria numerazione degli articoli.
7. Il CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, nel testo è indicato come «CCNL quadro del 7 agosto 1998).

PARTE PRIMA

MODALITÀ DI COSTITUZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE

ART. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione

1. Le associazioni sindacali rappresentative che abbiano sottoscritto o abbiano formalmente aderito al presente accordo possono promuovere la costituzione di rappresentanze sindacali unitarie nelle Amministrazioni che occupino più di 15 dipendenti. Nel caso di amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche, i predetti organismi possono, altresì, essere promossi dalle stesse associazioni anche presso le sedi individuate dai contratti o accordi collettivi nazionali come livelli di contrattazione collettiva integrativa.
2. Oltre alle associazioni sindacali di cui al comma 1, possono presentare liste per l'elezione delle RSU anche altre organizzazioni sindacali, purché costituite in associazione con proprio statuto e aderenti al presente accordo.
3. Nella prima applicazione del presente accordo l'iniziativa deve essere esercitata, congiuntamente o disgiuntamente, da parte delle Associazioni sindacali dei commi precedenti, entro il 30/9/1998, la presentazione delle liste deve avvenire il 20/10/1998 e la commissione elettorale costituita entro il 15/10/1998. Per i successivi adempimenti si seguono le normali scadenze previste nel regolamento di cui alla parte seconda. Le elezioni dovranno avvenire contestualmente nell'intero comparto nelle date indicate nel calendario allegato, di norma in una sola giornata, salvo che particolari situazioni organizzative non richiedano il prolungamento delle operazioni di voto anche nella giornata successiva. In prima applicazione del presente accordo, l'adesione da parte delle associazioni sindacali rappresentative non affiliate alle confederazioni sottoscrittrici, deve avvenire entro il 30/9/1998 ed è comunicata all'Aran che ne rilascia certificazione.

Le associazioni affiliate a confederazioni che non hanno sottoscritto il presente accordo, possono aderire all'accordo di comparto di cui al comma 4 con le medesime procedure di attestazione.

Le organizzazioni sindacali del comma 2 che non rientrino in nessuna delle precedenti fattispecie allegheranno la formale adesione al presente accordo all'atto della presentazione della lista, dandone mera comunicazione per conoscenza all'ARAN.

4. Entro cinque giorni dalla stipulazione del presente accordo, le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ad esso aderenti in quanto affiliate alle confederazioni firmatarie e le altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative possono chiedere per iscritto all'ARAN di avviare trattative per regolamentare mediante appositi accordi eventuali integrazioni e modifiche sugli aspetti indicati nel comma 6 al fine di facilitare la costituzione delle RSU nei rispettivi comparti. Nella provincia autonoma di Bolzano e nelle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, il presente accordo può essere integrato con un accordo stipulato da soggetti abilitati alle trattative nelle sedi locali ai sensi dell'art. 44, comma 7 del d.lgs. 80/1998.
5. Gli aspetti eventualmente da integrare o modificare con gli accordi di comparto riguardano i seguenti punti:
 - a) la costituzione o particolari forme organizzative delle RSU che assicurino a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, anche prevedendo la costituzione di un'unica rappresentanza per i dipendenti di diverse unità, nel caso di amministrazioni che occupino sino a 15 dipendenti;
 - b) la eventuale costituzione di organismi di coordinamento tra le RSU;
 - c) le modalità applicative per garantire una adeguata presenza negli organismi della RSU alle figure professionali per le quali nel contratto collettivo di comparto sia prevista una distinta disciplina, anche mediante l'istituzione, tenuto conto della loro incidenza quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici collegi elettorali;
 - d) l'adattamento alle obiettive esigenze organizzative del comparto della quantità dei rappresentanti nonché delle sedi ove eleggere le RSU, tenuto conto anche delle problematiche connesse al d.lgs.626\1994, in misura comunque compatibile con quanto stabilito dalla legge 300/1970.

ART. 3 - Costituzione delle RSU

1. Alla costituzione delle RSU si procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
2. Nella composizione delle liste si perseguirà una adeguata rappresentanza di genere nonché una puntuale applicazione delle norme antidiscriminatorie.

ART. 4 - Numero dei componenti

1. Il numero dei componenti le RSU non potrà essere inferiore a:
 - a) tre componenti nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti;
 - b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
 - c) tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle amministrazioni di maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3000.

ART. 5 - Compiti e funzioni

1. Le RSU subentrano alle RSA o alle analoghe strutture sindacali esistenti comunque denominate ed ai loro dirigenti nella titolarità dei diritti sindacali e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze contrattuali ad esse spettanti.
2. Fermo rimanendo quanto previsto dall'art. 47, comma 2 del d.lgs. 29/1993, i CCNL di comparto possono disciplinare le modalità con le quali la RSU può esercitare in via esclusiva i diritti di informazione e

partecipazione riconosciuti alle rappresentanze sindacali dall'art.10 del d.lgs.29/1993 o da altre disposizioni di legge o contratto collettivo

3. Nella contrattazione collettiva integrativa, i poteri e le competenze contrattuali vengono esercitati dalle RSU e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL. di comparto.
4. In favore delle RSU sono, pertanto, garantiti complessivamente i seguenti diritti:
 - a) diritto ai permessi retribuiti;
 - b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 12 del CCNL quadro del 7 agosto 1998;
 - c) diritto ad indire l'assemblea dei lavoratori;
 - d) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 6 - Diritti, permessi, libertà sindacali e tutele

1. Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all'art. 44, comma 1, lett. f) del d.lgs. 80/1998, spetta alle medesime associazioni sindacali e dalle RSU ed è tra di loro ripartito, a decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi degli artt. art. 9 del CCNL quadro sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998.

2. In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono, pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:

- a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali;
- b) diritto ai permessi retribuiti;
- c) diritto ai permessi retribuiti di cui all'art. 11 del CCNL quadro del 7 agosto 1998
- d) diritto ai permessi non retribuiti;
- e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente, l'assemblea dei lavoratori durante l'orario di lavoro;
- f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti disposizioni.

ART. 7 - Durata e sostituzione nell'incarico

1. I componenti della RSU restano in carica per tre anni, al termine dei quali decadono automaticamente con esclusione della prorogabilità.
2. In tutti i casi di dimissioni o decadenza di uno dei componenti, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista.
3. La RSU decade qualora il numero dei componenti scenda al di sotto del 50% del numero previsto all'art.4, Parte Prima, ACQ del 7/8/1998, con il conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste dal presente regolamento.
4. Le dimissioni devono essere formulate per iscritto alla RSU. Quest'ultima ne dà comunicazione al servizio di gestione del personale e, mediante affissione all'albo, ai lavoratori. Tale comunicazione deve contenere anche il nominativo del subentrante o la dichiarazione di decadenza dell'intera RSU, nei casi previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti.
5. Qualora entro quarantacinque giorni la RSU non abbia adempiuto agli obblighi di cui al comma 4, la decadenza automatica del singolo componente o dell'intera RSU può essere rilevata anche dall'Amministrazione, la quale, nel primo caso, informa i componenti della RSU rimasti in carica invitandoli a provvedere alla sostituzione, mentre nel secondo caso segnala alle Organizzazioni sindacali aventi titolo ad indire nuove elezioni.

ART. 8 - Decisioni

1. Le decisioni relative all'attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti.
2. Le decisioni relative all'attività negoziale sono assunte dalla RSU e dai rappresentanti delle associazioni sindacali firmatarie del relativo CCNL in base a criteri previsti in sede di contratti collettivi nazionali di comparto.

ART. 9 - Incompatibilità

1. La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU.

ART. 10 - Clausola di salvaguardia

1. Le associazioni sindacali di cui all'art.2 commi 1 e 2, si impegnano a partecipare alla elezione della RSU, rinunciando formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge 300/1970.
2. Le associazioni sindacali del comma 1, possono comunque conservare o costituire terminali di tipo associativo nelle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, dandone comunicazione alle stesse. I componenti usufruiscono dei permessi retribuiti di competenza delle associazioni e conservano le tutele e prerogative proprie dei dirigenti sindacali.
3. Le associazioni sindacali rappresentative che non abbiano aderito al presente accordo conservano le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 29/1993, comma 2, con tutte le loro prerogative.

ART. 11 - Norma transitoria

1. In via transitoria, le RSU, anche se scadute nel 1998, restano comunque in carica fino all'insediamento dei nuovi organismi.

ART.12 - Adempimenti dell'ARAN

1. Entro dieci giorni dalla stipulazione del presente accordo, l'ARAN fornirà alle pubbliche amministrazioni dei vari comparti idonee istruzioni sugli aspetti organizzativi di competenza di queste (locali, materiale, sicurezza dei locali dove si sono svolte le elezioni etc.) al fine di rendere possibile il regolare svolgimento delle elezioni.
2. Al fine di consentire una corretta rilevazione dei dati elettorali necessari all'ARAN per l'accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni sindacali, nonché per ottenere una omogenea documentazione è allegato al presente accordo il fac-simile del verbale riassuntivo delle votazioni che dovrà essere compilati in modo da soddisfare le esigenze informatiche della rilevazione di competenza dell'ARAN.
3. Le amministrazioni pubbliche dovranno trasmettere all'ARAN il verbale riassuntivo, di cui al comma 2, entro cinque giorni dal ricevimento dello stesso. La trasmissione avviene per via telematica con le modalità indicate dall'Agenzia.

ART. 13 - Norma finale

1. In caso di sopravvenienza di una disciplina legislativa sulla materia del presente accordo, le parti si incontreranno per adeguarlo alle nuove disposizioni.

PARTE SECONDA

Regolamento per la Disciplina dell'elezione della RSU

ART.1 - Modalità per indire le elezioni

1. Con cadenza triennale, almeno tre mesi prima della scadenza del mandato delle RSU di cui al presente accordo, le associazioni sindacali rappresentative, congiuntamente o disgiuntamente, assumono l'iniziativa per indire le elezioni per il loro rinnovo concordando con l'Aran le date per lo svolgimento delle elezioni con apposito calendario. Le associazioni sindacali citate ne danno comunicazione al personale interessato mediante affissione nell'apposito albo dell'Amministrazione, cui viene parimenti inviata comunicazione. Analoga prerogativa compete alla RSU in scadenza di mandato.
2. I termini per la presentazione delle liste e per la istituzione della Commissione elettorale sono fissati con l'accordo di cui al comma 1. L'orario di scadenza per la presentazione delle liste è coincidente con l'orario di chiusura degli uffici abilitati alla ricezione delle liste.
3. Le RSU che decadono nel corso del triennio sono rielette su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative nei termini concordati con l'amministrazione a livello locale. Esse restano in carica sino alla rielezione delle RSU di cui al comma 1.

ART. 2 - Quoziente necessario per la validità delle elezioni

1. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente regolamento nonché le pubbliche amministrazioni favoriranno la più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
2. Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della metà dei lavoratori aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni. Qualora non si raggiunga il quorum anche nelle seconde elezioni, l'intera procedura sarà attivabile nei successivi 90 giorni.

ART. 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Hanno diritto a votare (elettorato attivo) tutti i lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'amministrazione alla data delle votazioni, ivi compresi quelli provenienti da altre amministrazioni che vi prestano servizio in posizione di comando e fuori ruolo.
2. Ai fini della definizione degli adempimenti relativi delle procedure elettorali, ivi compreso il calcolo dei componenti della RSU, si tiene conto soltanto dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato in forza nell'Amministrazione alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio).
3. Sono eleggibili (elettorato passivo) i lavoratori che, candidati nelle liste di cui all'art.4, siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio alla data di inizio delle procedure elettorali (annuncio), sia a tempo pieno che parziale.
4. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, nei comparti di contrattazione sono, altresì, eleggibili i dipendenti a tempo determinato, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui contratto a termine, al fine di garantire la stabilità della RSU, abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa.
5. Nei comparti Scuola ed AFAM sono, altresì, eleggibili i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fino al termine delle attività didattiche

ART. 4 - Presentazione delle liste

1. All'elezione della RSU possono concorrere liste elettorali presentate dalle:
 - a) associazioni sindacali rappresentative indicate nella tabella allegate dal n.2 al n.9 al CCNL quadro di cui all'art. 1, comma 7 che abbiano sottoscritto o aderito formalmente al presente accordo;

- b) altre associazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo, purché abbiano aderito al presente accordo ed applichino le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.
2. Per la presentazione delle liste alle associazioni di cui al comma 1 è richiesto un numero di firme di lavoratori dipendenti nell'amministrazione non inferiore al 2% del totale dei dipendenti nelle amministrazioni fino a 2.000 dipendenti e dell'1% o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiore dimensione. Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta.
 3. Non possono presentare proprie liste le organizzazioni sindacali affiliate a quelle rappresentative del comma 1, lett. a). Non possono essere, altresì, presentate liste congiunte da parte di più organizzazioni sindacali rappresentative o non rappresentative salvo il caso che esse non versino nell'ipotesi del comma 1 lett. b) avendo costituito un nuovo soggetto sindacale.
 4. Non possono essere candidati coloro che hanno presentato la lista né i membri della commissione elettorale.
 5. Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante questo divieto un candidato risulti compreso in più di una lista, la commissione elettorale di cui all'art. 5, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di procedere all'affissione delle stesse, inviterà il lavoratore interessato ad optare per una delle liste, pena l'esclusione dalla competizione elettorale.
 6. Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere.
 7. Le firme dei presentatori delle liste devono essere autenticate dal responsabile della gestione del personale della struttura amministrativa interessata. I presentatori delle liste garantiscono sull'autenticità delle firme apposte sulle stesse dai lavoratori.

ART. 5 - Commissione elettorale

1. Al fine di assicurare un ordinato e corretto svolgimento della consultazione, nelle singole amministrazioni sede di votazione viene costituita una commissione elettorale entro dieci giorni dall'annuncio di cui all'art. 1 del presente regolamento.
2. Per la composizione della stessa, le associazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 1 presentatrici di lista potranno designare un lavoratore dipendente dell'amministrazione che all'atto dell'accettazione dichiarerà di non volersi candidare. I componenti sono incrementati con quelli delle liste presentate successivamente tra il decimo ed il quindicesimo giorno.
3. Nel caso in cui la commissione elettorale risulti composta da un numero di membri inferiore a tre, le associazioni di cui al comma 2 designano un componente aggiuntivo.

ART. 6 - Compiti della commissione elettorale

1. La commissione elettorale ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti indicati in ordine cronologico:
 - elezione del presidente;
 - acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco generale degli elettori;
 - ricevimento delle liste elettorali;
 - verifica delle liste e delle candidature presentate e decisione circa l'ammissibilità delle stesse;
 - esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di liste e candidature;
 - definizione dei seggi con l'attribuzione dei relativi elettori;
 - distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
 - predisposizione degli elenchi degli aventi diritto al voto per ciascun seggio;
 - nomina dei presidenti di seggio e degli scrutatori;
 - organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;

- raccolta dei dati elettorali parziali dei singoli seggi e riepilogo dei risultati;
- compilazione dei verbali;
- comunicazione dei risultati ai lavoratori, all'associazione datoriale e alle organizzazioni sindacali presentatrici di lista;
- esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti;
- trasmissione dei verbali e degli atti all'amministrazione per la debita conservazione e la trasmissione all'ARAN.

2. Le liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, a cura della commissione elettorale, mediante affissione nell'albo di cui all'art. 1, almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.

ART. 7 - Scrutatori

1. È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare uno scrutatore per ogni seggio elettorale, scelto fra i lavoratori elettori non candidati.
2. La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre le quarantotto ore che precedono l'inizio delle votazioni.
3. Per i presidenti di seggio e per gli scrutatori, la durata delle operazioni elettorali, comprendente il giorno antecedente alla votazione e quello successivo alla chiusura dei seggi, è equiparata a tutti gli effetti al servizio prestato.

ART. 8 - Segretezza del voto

1. Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

ART. 9 - Schede elettorali

1. La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le liste disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
2. In caso di contemporaneità della presentazione, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte.
3. Le schede devono essere firmate da almeno tre componenti del seggio. La loro preparazione e la successiva votazione devono avvenire in modo da garantire la segretezza e la regolarità del voto.
4. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il seggio elettorale.
5. Il voto di lista sarà espresso mediante crocetta tracciata sulla intestazione della lista.
6. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

ART. 10 - Preferenze

1. L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della lista da lui votata. In caso di amministrazioni con più di 200 dipendenti, è consentito esprimere preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
2. Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore scrivendo il nome del candidato preferito nell'apposito spazio sulla scheda. Per le amministrazioni fino a 200 dipendenti, la scheda elettorale riporta anche i nomi dei candidati. Per le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore le liste dovranno essere affisse all'entrata del seggio. L'indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste differenti, rende nulla la scheda.
3. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza.

ART. 11 - Modalità della votazione

1. Il luogo della votazione sarà stabilito dalla Commissione elettorale, previo accordo con l'Amministrazione interessata, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto.
2. Qualora l'ubicazione delle sedi di lavoro e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto, garantendo, di norma la contestualità delle operazioni di voto.
3. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

ART. 12 - Composizione del seggio elettorale

1. Il seggio è composto dagli scrutatori di cui all'art. 7 e da un presidente, nominato dalla Commissione elettorale. Nel caso in cui sia presentata una sola lista la commissione elettorale provvede d'ufficio alla nomina di un secondo scrutatore.

ART. 13 - Attrezzatura del seggio elettorale

1. A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di una urna elettorale, idonea ad una regolare votazione chiusa e sigillata sino alla apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
2. Il seggio deve, inoltre, poter predisporre di un elenco completo degli elettori aventi diritto al voto presso di esso.

ART. 14 - Riconoscimento degli elettori

1. Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire un documento di riconoscimento personale. In mancanza di documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2 degli scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale concernente le operazioni elettorali.

ART. 15 - Certificazione della votazione

1. Nell'elenco di cui all'art.13, comma 2, a fianco del nome dell'elettore, sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma della partecipazione al voto.

ART. 16 - Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi, in un giorno stabilito per tutte le amministrazioni con l'accordo dell'art. 1, comma 1, del presente regolamento.
2. Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il verbale dello scrutinio stesso - nel quale dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni - (unitamente al residuo materiale della votazione) alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto in apposito verbale da lui sottoscritto e controfirmato da due scrutatori.
3. La Commissione elettorale, al termine delle operazioni di cui al comma 2, provvederà a sigillare in un unico plico tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il plico sigillato, dopo la definitiva convalida della RSU sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e l'Amministrazione, in modo da garantirne la integrità per almeno tre mesi. Il verbale finale dovrà essere redatto in conformità del fac-simile di cui all'art. 12 - parte I del presente accordo.
4. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della amministrazione. I verbali saranno conservati dalla RSU e dalla amministrazione.

ART. 17 - Attribuzione dei seggi

1. Il numero dei seggi sarà ripartito secondo il criterio proporzionale in relazione ai voti conseguiti dalle singole liste concorrenti.

2. Nell'ambito delle liste che avranno conseguito i voti, i seggi saranno attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati. In caso di parità di voti di preferenza vale l'ordine all'interno della lista.
3. I seggi saranno attribuiti, secondo il criterio proporzionale, prima alle liste che avranno ottenuto il quorum ottenuto dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi previsti e successivamente fra tutte le liste che avranno ottenuto i migliori resti, fino alla concorrenza dei seggi previsti.

ART. 18 - Ricorsi alla commissione elettorale

1. La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio, procede alla assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle operazioni elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti della Commissione stessa.
2. Trascorsi cinque giorni dalla affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati, si intende confermata l'assegnazione dei seggi e la Commissione ne dà atto nel verbale.
3. Ove invece siano stati presentati reclami nei termini, la Commissione provvede al loro esame entro 48 ore, inserendo nel verbale la conclusione alla quale è pervenuta.
4. Copia del verbale di cui al comma 3 e dei verbali di seggio dovrà essere notificata a ciascun rappresentante delle Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui al comma precedente nonché all'amministrazione ai sensi dall'art. 6, comma 1, ultimo punto.

ART. 19 - Comitato dei garanti

1. Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso entro 10 giorni ad apposito comitato dei garanti.
2. Tale Comitato è composto, a livello provinciale, da un componente designato da ciascuna delle associazioni presentatrici di liste interessate al ricorso, da un funzionario dell'amministrazione dove si è svolta la votazione ed è presieduto dal Direttore dell'ULPMO o da un suo delegato.
3. Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.

ART. 20 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU

1. Copia del verbale della Commissione elettorale, debitamente sottoscritto dal Presidente del seggio e controfirmato da due scrutatori, sarà trasmesso all'ARAN a cura della Amministrazione ai fini della rilevazione dei dati elettorali necessari all'accertamento della rappresentatività delle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 bis del d.lgs. 396/1997.
2. Le parti concordano che al fine di una corretta rilevazione dei voti per l'accertamento della rappresentatività nel caso in cui le associazioni sindacali rappresentative siano costituite da federazioni di più sigle, la lista deve essere intestata unicamente alla federazione rappresentativa e non alle singole sigle che la compongono.

ACCORDI INTEGRATIVI DI COMPARTO

COMPARTO DEL PERSONALE DELLE REGIONI E DELLE AUTONOMIE LOCALI ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI AL CCNL QUADRO DEL 7.8.1998

PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

- Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
- che con il citato CCNL si è attuato l'art. 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n.29 e sue successive modificazioni, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
- considerato che l'art. 2 comma 5 lettere a, b, c, d, del suddetto CCNL consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- che nel comparto Regioni-Enti Locali la materia era già stata regolamentata con protocollo di intesa del 26.5.1994;
- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale, si conviene di integrare e modificare l'accordo quadro come di seguito.

1. Numero dei componenti

Il numero dei componenti la RSU, è pari a:

- a) - negli enti fino a 15 dipendenti 1 unità;
- negli enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità.

Tale ultimo numero, in presenza di articolazioni in più uffici aventi funzioni operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:

- negli enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità;
 - negli enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità;
 - negli enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità;
 - negli enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità;
- b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, negli Enti che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000 in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera a), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
 - c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500 dipendenti negli enti di maggiore dimensione, in aggiunta al numero di cui alla precedente lettera b), calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

2. Calendario delle votazioni

Per le Regioni e per gli altri enti del comparto con più di 4000 dipendenti, le votazioni hanno inizio alle ore 12 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

COMPARTO DEL PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

ACCORDO SU INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE PER IL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE

- Premesso che in data 7.8.1998 è stato sottoscritto il CCNL quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale;
- preso atto che con il citato CCNL si è attuato l'art.47 del decreto legislativo n.29\1993, così come modificato dall'art.6 del decreto legislativo n.396\1997, recante norme sulla elezione ed il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale;
- considerato che l'art.2 comma 5, lettere a, b, c e d del suddetto contratto collettivo consente di modificare o integrare con accordi di comparto alcuni punti dello stesso;
- al fine di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale

si conviene di integrare e modificare il contratto collettivo siglato il 7.8.1998 quadro come di seguito:

1. È prevista una unica RSU per ogni azienda o ente.

2. All'art.4, comma 1 del CCNL la lettera a) è modificata nel modo seguente:

- a) - nelle aziende ed enti fino a 15 dipendenti 1 unità
- nelle aziende ed enti da 16 a 200 dipendenti 3 unità Tale ultimo numero, nelle aziende ed enti in cui vi sia presenza di più unità operative diversificate e di rilevante presenza di professionalità diversificate o altamente qualificate, è elevato ed articolato nel modo seguente:
 - nelle aziende ed enti da 16 a 60 dipendenti a 4 unità
 - nelle aziende ed enti da 61 a 100 dipendenti a 5 unità
 - nelle aziende ed enti da 101 a 150 dipendenti a 7 unità
 - nelle aziende ed enti da 151 a 200 dipendenti a 9 unità.

È confermato il numero dei componenti delle RSU previsto dall'art.4 lett. b) e c) del Contratto Collettivo Quadro.

3. Per le aziende e gli enti, le votazioni hanno inizio alle ore 10 del 23.11.1998 e terminano il 25.11.1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, parte II del CCNL quadro.

COMPARTO DEL PERSONALE DEI MINISTERI

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d.lgs. n.29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
- considerato che l'art.2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
- considerato che nel comparto Ministeri la materia era già stata regolamentata con il Protocollo d'intesa del 12 maggio 1994;
- tenuto conto che tale Protocollo va sostituito in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti;
- considerato peraltro che l'Accordo del 7 agosto 1998 necessita, a sua volta, degli adeguamenti ivi previsti in relazione alle obiettive esigenze organizzative delle amministrazioni del comparto e all'esigenza di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U., garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;
- tenuto presente che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al quadriennio 1998-2001.

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU

- a) Le RSU sono costituite nell'ambito di ciascuna amministrazione in correlazione con la propria struttura organizzativa, presso le sedi centrali individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione integrativa di posto di lavoro (Dipartimenti ovvero Direzioni generali ovvero Uffici centrali di livello di Dirigente generale);
- b) Per le amministrazioni con pluralità di sedi o strutture periferiche è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle sedi individuate sulla base delle procedure in atto come sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale, concorrendo, nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento, ad eleggere le R.S.U. dove previsto dal precedente punto 1).

3. Numero dei componenti

- a) Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:
 - 3 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti fino a 50;
 - 5 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 51 a 100.
 - 7 unità nelle amministrazioni - o strutture periferiche - con un numero di dipendenti da 101 a 200.
- b) Per le amministrazioni - o strutture periferiche - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, sono confermate le previsioni circa il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c) dell'Accordo quadro, tenuto conto delle modifiche di cui alla presente lettera a).

4. Inizio e termine delle operazioni elettorali.

Le votazioni hanno inizio alle ore 12.00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo restando, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art. 7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

5. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998, le amministrazioni con un numero di dipendenti superiore a 15 e con articolazione in pluralità di sedi stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative ai sensi delle vigenti disposizioni, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le R.S.U. Tali elenchi verranno inviati all'ARAN.

6. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale delle amministrazioni soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordano di dichiarare che:

- 1) nel punto 1 del presente Accordo, per «sedi individuate sulla base delle procedure in atto» si intendono quelle di fatto riconosciute dalle singole amministrazioni, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
- 2) nelle amministrazioni interessate da riforme o riordini che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite, in relazione a quanto previsto dalla clausola di cui al punto 6, anche successivamente, dove si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale per ciascuna Amministrazione del Comparto Ministeri, in sostituzione del Comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'Accordo stesso.

COMPARTO AGENZIE FISCALIE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ELEZIONI DELLE RSU NEI COMPARTI DELLE AGENZIE FISCALI E DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Il giorno 26 settembre 2001 alle ore 12 ha avuto luogo l'incontro tra l'Aran e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL; UIL; CISAL; CONFISAL; RDB CUB.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo d'intesa:

ART. 1 - Articolo unico

1. Le parti, preso atto che sino al termine della presente stagione contrattuale 1998-2001 al personale dei comparti delle Agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – individuati con il CCNQ del 9 agosto 2000 – si applicano tuttora i CCNL stipulati il 19 febbraio 1999, 21 febbraio e 16 maggio 2001 per il comparto Ministeri, concordano che anche ai fini delle elezioni delle RSU – indette per il 19-22 novembre 2001 – nei medesimi comparti trovino applicazione le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri stipulato il 3 novembre 1998 e pubblicato sul supplemento ordinario alla G.U. del 15 dicembre 1998, n.292.

COMPARTO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI

INTEGRAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO STIPULATO IN DATA 7 AGOSTO 1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO ELETTORALE.

- Premesso che in data 7 agosto 1998, in attuazione delle norme sull'elezione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza sindacale unitaria del personale contenute nell'art. 47 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è stato sottoscritto l'Accordo quadro nazionale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento elettorale;
- considerato che l'art. 2 del predetto Accordo quadro prevede, al comma 4, la possibilità di apportare all'Accordo stesso, mediante appositi accordi di comparto, su richiesta delle organizzazioni sindacali di categoria affiliate alle Confederazioni firmatarie e/o delle altre organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, integrazioni e modifiche su aspetti specifici appositamente elencati al successivo comma 5;
- tenuto conto delle obiettive esigenze organizzative degli enti del comparto e della necessità di assicurare l'elezione generalizzata delle R.S.U. garantendo a tutti i dipendenti il diritto alla rappresentanza sindacale;
- considerato che le R.S.U. trattano, nella sede decentrata, le materie loro demandate dal CCNL relativo al Quadriennio 1998 - 2001,

le parti concordano quanto segue

1. Ambiti di costituzione delle RSU

Le RSU sono costituite, nell'ambito di ciascun ente, presso le strutture periferiche in atto individuate come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro. In particolare:

- a. Per gli enti che occupano un numero di dipendenti non superiore a 15 unità, è costituito un unico organismo di rappresentanza unitaria del personale;
- b. Per gli enti con un numero di dipendenti superiore a 15 unità e con pluralità di articolazioni delle sedi di lavoro, è costituito un organismo di rappresentanza unitaria per ciascuna delle predette articolazioni in atto individuate come sedi di contrattazione collettiva integrativa a livello di posto di lavoro;
- c. Per quanto attiene alle Sedi Uniche Centrali o Direzioni Generali degli enti, le RSU sono costituite negli ambiti in atto individuati, secondo le caratteristiche ordinali degli enti stessi, come sedi di contrattazione integrativa a livello di posto di lavoro.

2. Accorpamenti

Le strutture non individuate come sede di contrattazione collettiva integrativa costituiscono, ai fini dell'espressione del voto, seggio elettorale concorrendo nello specifico ambito territoriale del collegio elettorale di riferimento ad eleggere la RSU dove previste dal precedente p. 1)

3. Numero dei componenti

- a. Il numero dei componenti delle RSU si determina computando, con riferimento agli ambiti di costituzione delle rappresentanze unitarie di cui al precedente punto 1:
 - 3 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti sino a 50;
 - 5 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 51 a 100;
 - 7 unità negli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - con un numero di dipendenti da 101 a 200.

- b. Negli enti - o strutture periferiche - ove siano presenti professionisti appartenenti alle specifiche tipologie transitate nel comparto per effetto del CCNL sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva stipulato il 2 giugno 1998 e del CCNL sui permessi distacchi e altre prerogative sindacali stipulato il 7 agosto 1998, il numero di componenti previsto alla lettera a), secondo e terzo allinea, è aumentato di 1 se i predetti professionisti superano le 15 unità e di 2 se essi superano le 30 e fino a 50 unità, in modo da riservare al personale professionale di riferimento una rappresentanza nell'organismo. Nelle strutture in cui la presenza di personale appartenente alle predette specifiche tipologie professionali sia superiore a 51 unità, il numero dei componenti della rappresentanza unitaria è incrementato di n. 3 componenti.
- c. Per il personale indicato nel punto b. sono istituiti specifici collegi elettorali, con garanzia dei diritti di elettorato attivo e passivo.
- d. Per gli enti - o strutture periferiche e articolazioni funzionali - aventi un numero di dipendenti superiore a 200, è confermato il numero di componenti previsto dall'art. 4, lettere b) e c), dell'Accordo quadro, nel rispetto al punto b. della garanzia prevista per i componenti delle RSU delle specifiche tipologie professionali.

4. Dipendenti operanti presso sedi estere

I dipendenti di ruolo dell'ICE e dell'ENIT che operano presso le sedi estere e che sono ricompresi nell'area di applicazione del d. lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni partecipano alle votazioni per la RSU dell'unità di riferimento presso la Direzione generale del rispettivo ente. A tal fine è costituito apposito seggio presso l'Ufficio Consolare del Paese cui appartiene la sede di lavoro, che, appena terminate le operazioni di scrutinio, comunica l'esito dello scrutinio stesso alla Commissione elettorale di riferimento.

5. Inizio e termine delle operazioni elettorali

Le votazioni hanno inizio alle ore 12,00 del 18 novembre 1998 e terminano il 20 novembre 1998, fermo rimanendo, agli effetti del servizio prestato, quanto previsto dall'art.7, comma 3, dell'Accordo quadro di riferimento, parte II. Lo scrutinio è effettuato il 26 novembre successivo.

6. Norma finale

Entro il termine perentorio del 28 settembre 1998 gli enti di cui al p.1) lett. b) e c) stabiliranno, previo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria rappresentative, l'elenco delle sedi presso le quali, a norma del presente Accordo, dovranno essere costituite le RSU. Tale elenco sarà inviato all'ARAN.

7. Clausola di salvaguardia

Al fine di garantire la rappresentanza al personale degli enti soggetti a processi di riordino, le parti convengono di incontrarsi entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti da tali processi e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 1

Le parti concordemente dichiarano che:

- 1) nel punto 1 del presente Accordo, per "sedi individuate sulla base delle procedure in atto" si intendono quelle di fatto riconosciute dai singoli enti, anche attraverso i propri accordi, come sedi di contrattazione decentrata;
- 2) negli enti interessati da processi di riforma o di riordino che ne modificano la struttura organizzativa, le R.S.U. saranno costituite anche successivamente, in relazione a quanto previsto dal punto 7 (clausola di salvaguardia), nelle strutture o articolazioni in cui si individueranno, in base alla nuova struttura contrattuale, le sedi di contrattazione collettiva integrativa di posto di lavoro.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA n. 2

In relazione alla richiesta di istituzione di una Commissione elettorale centrale negli Enti aventi carattere nazionale ed articolazione territoriale diffusa del Comparto Enti pubblici non economici, in sostituzione del

Comitato dei garanti di cui all'art. 20, seconda parte dell'Accordo stipulato il 7 agosto 1998, le parti sottoscriventi la presente dichiarazione convengono sull'opportunità di un riesame della materia in relazione alla particolare struttura del Comparto, da parte del tavolo negoziale relativo all'Accordo quadro, in occasione dei correttivi in corso sull'Accordo stesso.

Nota USB Pubblico Impiego:

Il seguente documento prodotto dall'Aran in occasione delle RSU 2012 comprende e assorbe tutte le Note che la stessa Agenzia ha prodotto durante questi anni in occasione dello svolgimento delle elezioni RSU intervenendo, di volta in volta, su fatti e quesiti che non trovavano risposta dalla lettura degli accordi e del regolamento che rimangono, tuttavia, la fonte regolamentare principale.

RSU in pillole

Che cosa sono le RSU

RSU vuol dire Rappresentanze Sindacali Unitarie. Può costituirsi in ogni luogo di lavoro pubblico con almeno tre persone elette da tutti i lavoratori di ruolo (esclusa la dirigenza) iscritti e non iscritti al sindacato.

Nel Pubblico Impiego la normativa fondamentale di riferimento è data da:

- ✓ il decreto legislativo n. 165/2001 (art. 42 e 43);
- ✓ l'"Accordo Collettivo Quadro per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie per il personale dei comparti delle Pubbliche Amministrazioni e per la definizione del relativo Regolamento Elettorale" del 7 agosto 1998 e sue modifiche ed integrazioni.

Come si formano le RSU

Le RSU si formano con le elezioni. È necessario che partecipi al voto almeno il 50% + 1 degli elettori. In caso contrario le RSU non si costituiscono e occorre indire nuove elezioni.

I candidati alle RSU sono eletti su liste proposte dalle organizzazioni sindacali, ma non hanno l'obbligo di essere iscritti ad alcun sindacato.

Quale ruolo svolgono le RSU

Le RSU e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del relativo CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) di comparto, esercitano la contrattazione e stipulano contratti decentrati in ogni luogo di lavoro

Chi è eletto nella RSU rappresenta tutti i lavoratori e le lavoratrici del suo posto di lavoro.

Le RSU, dunque, tutelano i lavoratori collettivamente, controllando l'applicazione del contratto e trasformando in vertenze problemi altrimenti non risolvibili.

Le RSU possono farsi carico di una prima tutela, cercando di risolvere il contrasto tra lavoratore e datore di lavoro, per poi trasferire, eventualmente, la tutela del lavoratore al sindacato o, in casi particolari, ai legali.

La forza delle RSU deriva sia dal potere attribuito dal contratto e dalle leggi, sia dalla capacità di creare consenso intorno alle sue proposte e azioni ed un'ampia condivisione degli obiettivi.

Quanto durano in carica

Le RSU svolgono il loro ruolo a tempo determinato. Restano in carica tre anni, alla scadenza dei quali decadono automaticamente e si devono tenere nuove elezioni. Sono inoltre previsti, all'art. 7 dell'Accordo Quadro già citato, i casi di dimissioni degli eletti, la loro sostituzione e l'eventuale decadenza prima del termine.

La tutela del delegato RSU e l'esercizio dei diritti sindacali

L'eletto RSU ha una tutela rafforzata rispetto a quella data ad ogni lavoratore (artt. 1-15 dello Statuto dei Lavoratori).

I componenti delle RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti da leggi, accordi quadro e contratti.

Tra questi: l'uso della bacheca (anche elettronica), la convocazione di assemblee, l'uso di permessi retribuiti...

PARTE TERZA

Domande e risposte più frequenti

Categoria: Liste

1. Presentazione lista gruppo lavoratori non iscritti ad alcun sindacato.

Domanda: Sono un dipendente comunale di una città del sud e nel nostro comune ci sono solo Cgil, Cisl e Uil. Con un gruppo di colleghi vorremmo presentare una lista alle RSU formata da lavoratori non iscritti a nessun sindacato, ma i sindacalisti ci hanno detto che è vietato e se vogliamo candidarci con loro dovremmo prima iscriverci, ma questa soluzione non ci soddisfa, soprattutto perché siamo in disaccordo con quei sindacati. È possibile fare una lista del vostro sindacato?

Risposta: Certo. USB ha sempre sostenuto che dovesse essere consentito anche a comitati e gruppi di lavoratori di presentare liste alle RSU.

Per questo USB mette a disposizione di questi lavoratori la possibilità di presentare liste.

2. Candidatura di consigliere comunale

Domanda: In riferimento al regolamento RSU, art.9 INCOMPATIBILITÀ, un lavoratore consigliere comunale nel comune di residenza, può candidarsi nella lista per le RSU nel comune dove lavora?

Risposta: Sì. La norma citata non vieta la candidatura, ma la carica, quindi nella formulazione dell'art.9, non c'è incompatibilità tra la carica di consigliere comunale e la candidatura RSU.

Insorge l'incompatibilità nel momento in cui vi fosse l'elezione come RSU e solo in quel momento il soggetto decade dalla carica di RSU, a meno che non si sia dimesso dalla quella di consigliere optando per la carica di RSU.

3. Sottoscrittori di lista

Domanda: Il presentatore della lista può anche essere sottoscrittore della stessa? e i candidati? e il componente della commissione elettorale? e gli scrutatori?

Risposta: Tutti i lavoratori-elettori dell'Amministrazione possono sottoscrivere la lista. Ricordare sempre che laddove le norme non prescrivono specifici divieti, non c'è incompatibilità.

4. Sottoscrizione di una lista e candidatura in altra

Domanda: Al di là di questioni di opportunità, un soggetto che ha sottoscritto per la presentazione di una lista e, successivamente, decide di candidarsi in una lista concorrente può farlo? (Ovviamente senza sottoscrivere anche per la lista per cui si candida).

Risposta: Sì

5. Candidatura di funzionario ufficio personale

Domanda: Vorrei sapere se un FUNZIONARIO dell'ufficio personale può candidarsi nelle liste R.S.U.

Risposta: Tutto il personale del comparto (a cui cioè si applica il Contratto del comparto) può candidarsi. È esclusa sia dalla candidatura che dal voto, l'area della Dirigenza per la quale si applica altro contratto. Per questo personale non sono previste le elezioni RSU.

6. Nomina del membro di CE prima della presentazione della lista

Domanda: Se presento la lista elettorale dopo il termine per la nomina del componente della CE posso comunque nominare - entro tale data - il predetto membro?

Risposta: La nomina del membro di Commissione elettorale è facoltà esclusiva delle OO.SS. presentatrici di lista e pertanto in mancanza della lista presentata non è possibile nominare il membro.

C'è da ribadire che i termini previsti per l'insediamento e per la costituzione della C.E. non sono perentori e quindi non impediscono alle OO.SS. che presentano la lista successivamente - entro il termine di presentazione della lista - la nomina del membro della C.E.

7. Individuazione sedi RSU

Domanda: Ufficio con meno di 15 dipendenti può essere sede di RSU ed esprimere 3 candidati o deve essere accorpato con altro ufficio vicino?

Risposta: Le sedi di RSU sono stabilite dagli accordi e non possono essere modificate. Pertanto se i due uffici sono inseriti nella stessa RSU voteranno per la stessa ed eleggeranno i delegati in base al numero complessivo di dipendenti votanti.

Per quanto riguarda il numero dei componenti RSU da eleggere nei posti di lavoro con meno di 15 dipendenti, si rinvia alla tabella di pag. 7

8. Modifica della lista già presentata

Domanda: Successivamente alla presentazione formale della lista con allegate le firme di sottoscrizioni, è possibile modificare la lista dei candidati aggiungendone un altro?

Risposta: La lista, una volta presentata, è formalmente chiusa. L'unica possibilità di modifica prevista è la correzione di "difetti meramente formali", anche a seguito di contestazione da parte della Commissione elettorale. Risulta abbastanza difficile equiparare il mancato inserimento di un candidato, come l'inserimento di ulteriori firme di sottoscrizione, a difetto meramente formale.

9. Presentazione di una sola lista

Domanda: In una sede di lavoro che può eleggere 3 componenti RSU è stata presentata una sola lista con un solo candidato. Se non ci saranno altre liste secondo il dirigente non si potranno svolgere le elezioni. È così?

Risposta: Le elezioni si debbono svolgere comunque. Si deve tener conto che le elezioni RSU hanno un duplice fine: quello di eleggere la rappresentanza sindacale nei posti di lavoro e quello di verifica nazionale della rappresentatività delle OO.SS.: quindi anche il prevedibile mancato insediamento della futura RSU non può impedirne lo svolgimento. Solo in caso di mancata presentazione di liste l'amministrazione deve contattare immediatamente l'Aran.

Sarebbe opportuno che l'unica lista presentata avesse almeno 3 componenti perché altrimenti sarebbe impossibile poi costituire la RSU e si dovrebbero comunque svolgere nuove elezioni.

In quanto al parere del Dirigente è bene ribadire che le elezioni sono di stretta competenza delle OO.SS. e le Amministrazioni -a parte le incombenze loro assegnate- non possono entrare nel merito delle operazioni elettorali come ribadito dall' Aran.

10. Variazione della lista elettorale

Domanda: Una volta presentata la lista può la stessa essere integrata? nel caso si potesse ripresentare una nuova lista bisogna di nuovo raccogliere le sottoscrizioni di lista? mi fate sapere in ogni caso come si deve procedere?

Risposta: Con la presentazione della lista questa è formalmente chiusa e non è possibile apportare modifiche. C'è da ricordare che la correzione di "meri errori formali", quali anche la dicitura esatta della lista, possono essere corretti ed, anzi, è la CE a sollecitare eventuali correzioni, anche dopo il termine di presentazione.

Nel caso ci fosse l'esigenza di variare i nominativi della lista elettorale, questo non potrebbe avvenire tramite una semplice correzione perché, in teoria, i sottoscrittori appongono la loro firma proprio a sostegno di una serie di nomi già individuati.

Rimaniamo dell'avviso però che, entro il termine ultimo per la presentazione delle liste, sia possibile presentare una nuova, e diversa, lista completa delle firme dei sottoscrittori in sostituzione della precedente.

11. Logo ufficiale della lista USB Pubblico Impiego

Domanda: Il logo ufficiale che dovrà comparire sulle schede elettorali deve essere fornito a parte o viene utilizzato quello dei prestampati che forniamo con la presentazione della lista?

Risposta: Il logo ufficiale delle liste USB Pubblico Impiego è quello stampato su cartoncino inserito nel libretto "Istruzioni per l'uso" che abbiamo distribuito a tutte le strutture. Il logo può essere allegato alla lista o consegnato all'amministrazione anche successivamente, affinché la stessa possa predisporre le schede e altro materiale elettorale.

Nel caso l'Amministrazione avesse necessità del logo in formato elettronico, potete scaricare i file dal sito www.rsu2018.org nella sezione "materiali".

12. Candidatura e iscrizione a sindacato

Domanda: Posso candidare un lavoratore iscritto ad un altro sindacato, dal quale vuole uscire, ma vista la ristrettezza dei tempi quando presenterò la lista risulterà ancora iscritto a quel sindacato?

Risposta: Sì. La candidatura è assolutamente svincolata dalla adesione al sindacato.

13. Termine per presentazione liste

Domanda: La CE c/o L'Ufficio delle Dogane di Palermo, peraltro a firma di uno dei tre componenti e non del Presidente, ha pubblicato una nota con la quale indica la scadenza della presentazione delle liste al giorno successivo a quello indicato come termine ultimo nel calendario elettorale. Ho predisposto una nota al fine di evitare ricorsi postumi. Voi che ne dite?

Risposta: Il termine di presentazione delle liste è stabilito dal protocollo sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS.: tale termine è perentorio e non può essere superato, né dalla CE, né da accordi locali, come del resto tutti i termini del calendario.

Le liste presentate oltre tale data sono nulle (anche quelle spedite per posta devono comunque pervenire entro tale termine).

L'unica eccezione prevista è quando il termine ultimo coincida con un giorno di chiusura dell'amministrazione (ad es. la festa del patrono); in tal caso il termine slitta automaticamente al giorno successivo.

14. Candidatura e carica istituzionale o politica

Domanda: È chiaro che non c'è incompatibilità tra candidatura RSU e altra carica istituzionale o politica, ma vorrei sapere se sia lecito e possa essere opportuno che la commissione elettorale richieda ai candidati un'autocertificazione di non svolgere altra carica per verificarne la candidatura ed evitare il successivo decadimento della carica RSU qualora venisse eletto.

Risposta: Non vi è incompatibilità alla candidatura.

La CE non può quindi entrare nel merito di una "eventuale e futura" incompatibilità prevista dall'art.9 e richiedere una autocertificazione che peraltro non è prevista da nessuna parte.

La CE termina i suoi compiti e la sua esistenza con la proclamazione degli eletti ed i relativi adempimenti.

La verifica di incompatibilità con la carica di RSU spetterà poi alla RSU stessa e all'amministrazione; potrebbe verificarsi il caso di un eletto che si dimetta dalla carica che ricopre optando per la RSU e quindi ha ancora meno senso la richiesta della CE.

15. Indipendente in lista e dicitura

Domanda: Mi sono candidato come indipendente e capolista. Il presidente della commissione elettorale nel sottoporci i fac-simile delle schede ha sostenuto che non poteva inserire la dicitura indipendente al fianco del mio nome perché ciò avrebbe potuto comportare un vantaggio o una non meglio specificata non uguaglianza rispetto agli altri candidati delle altre liste. Siccome non sono convinto della cosa, chiedo un vostro parere e se posso oppormi alle stampa di questi fac-simile in qualche modo.

Risposta: La questione non è prevista dal regolamento né viene affrontata dall'Aran nelle circolari. Premesso che, in generale, le cose non espressamente vietate sono consentite (guardiamo il caso delle incompatibilità), la questione deve essere risolta in sede di CE e non vediamo quale danno o vantaggio potrebbe arrecare la dicitura di cui si parla, oltre a rendere evidente la non iscrizione del lavoratore alla O.S. per la quale è candidato.

C'è anche da dire che tale qualità potrà essere messa in risalto con la propaganda tra i lavoratori e quindi una eventuale omissione sulla scheda non potrà nascondere il fatto.

16. CE e ricorso per annullamento liste

Domanda: La commissione elettorale ha ricevuto un ricorso per due motivi: 1) la commissione è composta da 5 persone (3 di un sindacato le altre 2 di altri due sindacati); 2) la commissione non ha ammesso una lista perché l'unico sottoscrittore ha firmato anche per un'altra lista pertanto ha annullato entrambe le firme. Il ricorrente ritiene di dover ammettere la lista perché l'unico candidato ha accettato la candidatura e aderito alla lista stessa anche se con atto separato.

Risposta: Ci mancano alcuni elementi essenziali come il numero degli aventi diritto al voto e il numero delle liste presentate.

Dal contenuto del quesito si evince che le liste dovrebbero essere almeno 3; in questo caso la CE dovrebbe essere formata da 3 membri designati ciascuno da una diversa OO.SS.

Nel caso in cui una delle O.S. non avesse designato il componente, le altre due avrebbe dovuto designarne un altro per ciascuna O.S. e quindi la CE sarebbe formata da 4 membri.

È comunque escluso che una O.S. possa designare 3 membri della CE, quindi abbiamo il concreto sospetto che la composizione sia illegittima e vada rivista al più presto in base al regolamento elettorale.

Per quanto riguarda il secondo quesito (supponendo che il numero degli aventi diritto al voto sia inferiore di 50 e quindi sia sufficiente 1 sola firma di sottoscrizione alla lista), ci sembra proprio che anche le OO.SS. abbiano pasticciato non poco nella presentazione delle liste.

Infatti, essendo sufficiente 1 sola firma questa poteva benissimo essere apposta dal candidato e/o dal presentatore della lista stessa.

Mi pare quindi che ci sia solo un errore di forma, perché si suppone che chi si candida e chi presenta la lista abbia l'interesse che questa partecipi alla consultazione; tale errore deve essere fatto correggere dalla CE assegnando un termine alle OO.SS. che si trovassero in difetto.

L'accettazione della candidatura e l'adesione alla lista su atto separato, anche se nei fatti significa il sostegno alla lista, formalmente non è corretto; le firme devono essere apposte sulla lista stessa come si evince dalla seconda parte del comma 7, art.4 del regolamento elettorale.

17. Propaganda

Domanda: È possibile pubblicizzare la propria lista prima che la CE le renda ufficialmente note?

Risposta: Sì, per la propaganda non sono stabiliti termini, né di inizio, né di fine.

18. Candidatura di consigliere comunale dello stesso ente

Domanda: Il dipendente comunale in aspettativa poiché eletto consigliere comunale NELLO STESSO ENTE può esercitare l'elettorato passivo nelle prossime elezioni RSU? Non c'è il rischio di riunione, in capo allo stesso soggetto (dipendente e consigliere nello stesso ente), delle qualità di controllore e controllato?

Risposta: Ribadiamo che l' A.Q. del 7.8.98, nelle modalità di costituzione e funzionamento delle RSU, all'art.9 definisce l'incompatibilità tra la carica di RSU con altra carica in organismi istituzionali. Per cui non è vietata la candidatura, ma solo la doppia carica.

C'è da dire che, nel caso specifico, l'incompatibilità ha più rilevanza che in altri casi, per i quali abbiamo sempre espresso dubbi.

19. Candidatura senza consenso

Domanda: In vista delle prossime elezioni dell'RSU nell'azienda dove lavoro mi sono vista nella lista dei candidati senza il mio consenso. Non ho mai lasciato copie di documenti o firmato cartacei di consenso. Mi è stato detto che ormai è tardi per modificare la lista anche se sono consapevoli del fatto che non intendo svolgere l'attività dell'RSU. Come posso fare?

Risposta: Purtroppo gli accordi e il regolamento non prescrivono che la candidatura sia accettata dal soggetto e questo può dare adito a casi come quello denunciato, oltretutto a "facili" doppie candidature.

Per questo USB, fin dalle prime elezioni RSU, ha sempre richiesto ai suoi candidati la firma accanto alla lista e la sottoscrizione del Mod.00 Accettazione della candidatura. Quindi, di fronte ad una candidatura non avallata, non esistendo una fonte regolamentare che norma tale evento, sarà la CE a decidere come affrontarla.

La CE, una volta acquisita la documentazione che accerti il fatto, potrebbe cassare dalla lista e dalle schede il tuo nome, eventualmente apponendo una nota nell'elenco delle liste pubblicate. Consigliamo al lavoratore di fare una lettera alla CE spiegando i fatti e sollecitando un intervento.

Crediamo -e speriamo- che l'inconveniente occorso sia causato da una incomprensione avvenuta al momento della redazione della lista e quindi anche la O.S. che ha presentato la lista abbia interesse a chiarire la questione e fare ammenda dell'errore.

20. Lista USB non presente

Domanda: Tutto molto bello, ma ho visto le liste del mio ufficio e voi non ci siete. A cosa serve inviare informative a tappeto e fare tanta pubblicità se poi non vi candidate? Come faccio a votarvi?

Risposta: La presenza di USB nei posti di lavoro è frutto solo della richiesta di organizzazione dei lavoratori. Il rammarico è che lavoratori che come te "simpatizzano" per USB potevano contattarci per tempo e avremmo sicuramente insieme potuto offrire un'alternativa anche in quei posti dove non siamo presenti.

Ma la battaglia sindacale non finisce con le elezioni RSU, anzi; l'invito è comunque quello di contattare le nostre federazioni territoriali o quella nazionale per creare strutture sindacali USB e contribuire con la lotta -e con l'adesione- alla crescita di questa organizzazione.

21. Candidato e incaricato di rappresentanza

Domanda: C'è incompatibilità tra un candidato che ha anche un incarico di rappresentanza per l'amministrazione in tema di contenzioso del lavoro? noi crediamo di sì, in tal caso, una volta fatto il ricorso alla CE (che invece ha già espresso verbalmente parere di non incompatibilità) cosa fare?

Risposta: Le incompatibilità prescritte sono quelle indicate nel regolamento elettorale.

L'incarico di cui si fa cenno nel quesito dovrebbe essere una funzione prevista per i dipendenti (non dirigenti) e in questo senso non crediamo possa individuarsi tra le incompatibilità prescritte di cui sopra.

Altra cosa è una "incompatibilità", ma sarebbe meglio definirla inopportunità, di tipo sindacale che dovrebbe far evitare candidature di questo tipo (pensiamo ad esempio ai dipendenti che lavorano nelle segreterie politiche, piuttosto che ai "vice dirigenti" dei settori del personale, ecc.); ma questo attiene alla correttezza e alla trasparenza delle OO.SS. che presentano le liste.

Rispetto poi alla procedura da seguire dopo il ricorso alla CE, si può presentare ricorso alla Commissione dei Garanti provinciale (art.19 del regolamento elettorale).

Vorremmo suggerire che forse è più fruttuoso spendere energie nel denunciare il fatto ai lavoratori piuttosto che seguire l'iter di un ricorso che, probabilmente, verrà respinto anche dalla C.d.G.

22. Superamento del numero massimo dei candidati in lista

Domanda: Solo oggi, su segnalazione post-esposizione in bacheca, s'è rilevato che una sigla ha presentato una lista con un probabile candidato in eccesso. Gli eleggibili saranno $7 + 1/3 = 9,34$ i candidati sono 10. La commissione elettorale, valutato che non esiste nulla che ci costringa a utilizzare le frazioni, ritiene legittima la lista. A noi la cosa non preoccupa ma riteniamo possibile il ricorso di altra sigla, che già lo minaccia. Che fareste?

Risposta: La norma è l'art.4 del regolamento che prescrive che "il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti della RSU da eleggere".

Tale norma è prescrittiva per cui in caso di lista con un numero eccedente, la CE dovrebbe annullarla, anche se nella norma non è esplicitata la "sanzione".

L'ARAN entra nel merito, proprio per i problemi da te evidenziati, e, nel ribadire il concetto del divieto di superamento del terzo, dà il suo parere sull'arrotondamento che andrebbe fatto secondo gli usuali criteri matematici (per eccesso o per difetto).

Se si applica tale modalità 9,34 significa 9 candidati massimo per cui la lista supera il termine prescritto.

Chi ne ha interesse (cioè le O.S. presentatrici delle altre liste) può presentare ricorso alla CE chiedendone l'esclusione.

C'è da dire che comunque il fatto non riveste particolare gravità, salvo evidenziare la scarsa scaltrezza dei compilatori della lista.

23. Candidatura e "vice" dirigenza

Domanda: Può candidarsi alle RSU un Vice dirigente del personale nominato dall'Amministrazione?

Risposta: Il discrimine è dato dall'appartenenza del candidato al contratto del comparto o all'area della dirigenza. Nel primo caso ha tutti i diritti di elettorato, nel secondo no.

24. Propaganda elettorale

Domanda: Fino a quando si può fare campagna elettorale? c'è un termine come nelle elezioni politiche?

Risposta: Non c'è alcun termine alla campagna elettorale.

25. Sospensione dal servizio e candidatura

Domanda: Un dipendente comunale sospeso dal servizio per motivi penali (rinviato a giudizio) può candidarsi a RSU?

Risposta: L'elettorato passivo (candidatura) è previsto dall'art.3, comma 3, del regolamento per "...i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato... sia a tempo pieno che parziale...".

La sospensione in attesa di giudizio pendente e/o di procedura disciplinare dell'ente non ci sembra faccia mancare il requisito previsto.

Restano comunque piena facoltà della CE le decisioni sull'ammissibilità

Categoria: Commissione elettorale

1. Nomina del membro di Commissione elettorale

Domanda: Chi firma la nomina a membro della commissione elettorale? L'art. 5 del regolamento non lo specifica.

Risposta: L'art.5 citato, al comma 2, dice chiaramente che sono le organizzazioni sindacali presentatrici di lista che nominano il membro della Commissione elettorale; maggiori informazioni le trovi nella circolare Aran.

Materialmente la firma viene apposta da un dirigente sindacale della stessa organizzazione.

2. Nomina del membro della CE

Domanda: Nella mia azienda sanitaria i delegati siamo 2, io sono candidato, l'altro non lo è e dovrà fare parte della commissione elettorale. Posso nominarlo io o in questo caso deve essere un dirigente esterno all'azienda?

Risposta: Puoi nominarlo tu.

3. Componenti della CE e scrutatori. Comunicazione all'amministrazione

Domanda: I componenti la commissione elettorale e gli scrutatori hanno diritto alla giornata retribuita. Una volta nominati il permesso dalle intere giornate di lavoro per la durata delle elezioni deve essere richiesto per iscritto dall'organizzazione sindacale o è automatico una volta che all'azienda è giunta la nomina del/dei lavoratore/i?

Risposta: L'amministrazione potrebbe non conoscere chi sono i soggetti ed è pertanto corretto fare una specifica comunicazione.

Il regolamento non specifica chi debba fare detta comunicazione, per cui i soggetti interessati possono scegliere la modalità più idonea.

Ci sembra più corretto che tale comunicazione venga fatta dalla Commissione Elettorale che ha conoscenza di tutti i soggetti interessati.

A scanso di eventuali contestazioni è bene accertarsi che questa comunicazione sia fatta e risulti da un protocollo, nel dubbio conviene che la OS aziendale faccia la comunicazione per i suoi membri di CE e scrutatori.

4. Nomina del membro di CE

Domanda: Una sigla sindacale di ente di ricerca ha presentato il proprio rappresentante in commissione elettorale con nota protocollata oltre il termine previsto. A tale data la commissione elettorale non si è ancora insediata. Può essere presa in considerazione tale designazione?

Risposta: Sì, il fatto che la Commissione non sia ancora insediata non è ostativo. Infatti la Commissione si insedia al raggiungimento di almeno 3 membri ed il termine ultimo previsto dal calendario elettorale non è perentorio in quanto, considerato che le liste si possono presentare fino a una data successiva, il numero minimo di componenti potrebbe essere raggiunto solo entro tale ultimo termine. Eventualmente è da verificare se la nomina corrisponde a una lista presentata, in quanto la facoltà di nominare la CE è prerogativa solo delle OO.SS. presentatrici di lista.

5. Presidente Commissione elettorale

Domanda: Il presidente della commissione elettorale si elegge fra i tre componenti, oppure è eleggibile chiunque?

Risposta: Il presidente della CE non può che essere eletto all'interno dei membri della CE stessa indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista.

6. Commissione elettorale e presenza in servizio. Giustificazioni.

Domanda: Vorrei sapere che tipo di permesso deve avere un componente della commissione che deve presenziare ad un incontro della commissione stessa risultando in tale giorno in servizio? È utile inviare alla amministrazione uno scritto in cui si pretende che tale giorno il lavoratore sia, a tutti gli effetti, considerato in orario di servizio? Può l'azienda modificargli il turno? può essere utile al termine della commissione avere una certificazione che ne attesti la sua effettiva presenza magari facendola firmare dal presidente della commissione?

Risposta: La CE espleta le incombenze durante l'orario di servizio; la partecipazione del lavoratore ai lavori della Commissione elettorale è considerato a tutti gli effetti come trascorso in servizio, alla stregua dei componenti dei seggi.

Per quanto riguarda le modalità di comunicazione tra la CE e l'Amministrazione non essendo disciplinate in alcun modo, dovranno essere adeguate alla tipologia dell'Ente; ci pare opportuno, in ogni caso, che sia la CE stessa a comunicare all'Amministrazione i nominativi e i tempi per l'espletamento delle incombenze elettorali.

Consigliamo ai singoli soggetti di accertarsi che la comunicazione sia stata effettivamente effettuata per evitare inutili contestazioni. In mancanza di una inequivocabile comunicazione vale la pena che lo stesso soggetto interessato faccia una comunicazione personale.

7. Dirigente sindacale e incompatibilità

Domanda: Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale, può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

Risposta: Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

8. Presidente di seggio e presidente di CE

Domanda: Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?

Risposta: Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

9. Designazione del membro di CE prima della presentazione della lista

Domanda: Presso la mia azienda una O.S. ha presentato la mia nomina nella commissione elettorale diversi giorni PRIMA della presentazione della lista; io comunque sono stato convocato (con fax dell'Amministrazione) alla riunione di insediamento e costituzione della CE dove si è nominato il Presidente: l'irregolarità nella nomina può inficiare i miei atti in CE?

Risposta: NO. L'art.5 del regolamento elettorale indica che le OO.SS. presentatrici di lista designano un componente della CE, senza peraltro specificare il momento della designazione. La condizione vincolante è quindi quella che la O.S. che ha fatto la designazione sia poi effettivamente presentatrice di lista.

Non si rileva quindi nessuna irregolarità nell'episodio citato, tant'è che l'amministrazione ha provveduto a convocare la CE e questa si è insediata.

10. Numero minimo dei componenti della CE

Domanda: Se nella Commissione elettorale mancasse un componente (sono due su tre) chi ci mette il terzo? La sua mancanza può inficiare lo svolgimento delle elezioni?

Risposta: La CE deve essere composta da almeno 3 membri.

L'art.5, ultimo comma, del regolamento elettorale stabilisce che nel caso non si raggiungesse il numero minimo, le OO.SS. presentatrici di lista nominano un componente aggiuntivo.

L'Aran indica che nel caso specifico di due liste presentate, entrambe nominano un componente aggiuntivo; la CE sarà quindi formata da 4 membri.

11. Dimissioni di componente CE

Domanda: Commissione elettorale composta da 4 persone. Una si dimette: va sostituita oppure rimane di 3 che è il numero minimo?

Risposta: Il regolamento non prende in esame il caso, anche perché il lavoro della CE è limitato nel tempo e si presume che la disponibilità dei membri sia garantita.

C'è anche da dire che può verificarsi una impossibilità di un membro a partecipare alla CE (per es. in caso di malattia) e quindi è bene regolarsi seguendo lo spirito delle elezioni RSU.

La composizione della CE deve garantire la partecipazione delle OO.SS. presentatrici di lista, che hanno "facoltà" di nomina dei membri, quindi non c'è un obbligo che la CE sia composta da tanti membri quante le liste.

Nel caso di impossibilità di uno dei membri alla partecipazione, crediamo che debba essere sostituito da altro lavoratore nominato dalla stessa O.S., dando atto nel verbale della variazione avvenuta.

Nel caso non vi fosse interesse da parte della O.S. di cui prima a nominare un altro membro (di cui è sempre bene dare atto nel verbale), la stessa CE, se composta da 3 membri o più, può continuare ad operare.

12. Malattia di membro della CE

Domanda: Faccio parte della commissione elettorale per le elezioni RSU. Ecco il mio quesito: dobbiamo riunirci come commissione per verificare l'ammissibilità delle liste, purtroppo il presidente della commissione è ammalato e non si sa quando potrà tornare. La commissione può riunirsi ugualmente e procedere anche se sono presenti solo 2 membri dei 3 componenti?

Risposta: Il regolamento non prevede l'ipotesi di successiva riduzione dei membri della CE.

Non possiamo che ribadire i due punti fondamentali: il numero minimo di partecipanti a 3 e la rappresentanza delle OO.SS. presentatrici di lista nella CE.

Nel caso in esame la riduzione a solo 2 membri crea un problema rispetto al numero minimo. Atteso che, in nessun caso, possono essere rinviate le elezioni, né possono essere modificate le date del Calendario, il termine entro cui la CE deve aver esaminato le liste elettorali è perentorio. Quindi entro il termine previsto dal calendario elettorale, la CE dovrà riunirsi e deliberare.

Se il membro ammalato assicura la sua presenza per tali riunioni conviene aspettare e proseguire il lavoro nel rispetto del calendario.

Se si ritiene che il membro ammalato non sia ristabilito per tale incombenza, il consiglio è, sentite anche le OO.SS. presentatrici di lista ed in particolare quella che ha nominato il membro ammalato, dare atto nel verbale dell'indisponibilità del membro e ricevere, dalla O.S. che lo aveva nominato, una nuova designazione.

13. Rimozione del membro di CE

Domanda: Può una sigla sindacale rimuovere il proprio membro della commissione elettorale? Se sì lo può sostituire con un altro?

Risposta: Il funzionamento della CE è limitato nel tempo per cui non sono previste dimissioni, malattie od altro, proprio perché si dà per scontato, visto il tempo limitato in cui dovrà operare, che i membri designati garantiscano la loro disponibilità.

In presenza di un impedimento di un membro riteniamo che si debba consentire alla O.S. che aveva fatto la designazione, di nominarne uno nuovo.

Tutt'altra cosa è la revoca della designazione che, semplicemente, non esiste e non è contemplata da nessuna parte; evidentemente la O.S., nella migliore delle ipotesi, ha sbagliato ad affidare il compito. Ma la CE, una volta insediata è e rimane quella.

14. Competenze dell'amministrazione

Domanda: Qualora l'azienda sia carente nella fornitura del materiale della logistica e di quant'altro l'eventuale anomalia a chi va segnalata?

Risposta: L'amministrazione deve dare la massima disponibilità perché le elezioni RSU sono necessarie per adempimenti di legge (artt.42 e 43 del d.Lgs. 165/2001).

In caso di inadempienze è bene che la CE e le OO.SS. contestino e diffidino formalmente l'amministrazione, dopodiché la segnalazione -aggiungiamo "urgente"- va inoltrata all'Aran e al Dipartimento della Funzione Pubblica.

15. CE e scrutatore

Domanda: Può un componente della commissione elettorale svolgere le funzioni di scrutatore considerato che i lavoratori sono pochi?

Risposta: Anche se per prassi si intende che laddove non esista specifico divieto, la cosa è consentita, si deve comunque tener conto che, intanto, gli scrutatori sono indicati dalle OO.SS. presentatrici di lista e, poi, che potrebbe verificarsi una sorta di "conflitto d'interessi" nel caso di ricorso verso l'operato dei componenti del seggio; nel caso prospettato l'oggetto del ricorso (scrutatore) è anche chi dovrebbe esaminare il ricorso (membro della CE).

Ci sembra opportuno che tali figure restino separate, se poi la ridotta consistenza numerica dei lavoratori non lo permettesse, si verbalizzi l'accordo all'unanimità con le OO.SS.

16. Regolamento della CE

Domanda: Vorrei sapere se esiste un regolamento per la commissione elettorale.

Risposta: NO, non esiste uno specifico regolamento per le Commissioni Elettorali, ma queste debbono attenersi a quanto contenuto negli accordi e nel regolamento elettorale.

Per ogni altra incombenza è la stessa CE che decide.

17. Modifica delle date di votazione

Domanda: La commissione elettorale può stabilire che si vota solo in alcuni giorni previsti dal calendario per le elezioni ed altri giorni siano dedicati alla preparazione delle votazioni?

Risposta: NO, il calendario di cui al protocollo concordato tra ARAN e OO.SS. è vincolante per tutti e non può essere modificato in sede locale.

L'escamotage per cui alcuni dei giorni destinati alla votazione sono dedicati alla preparazione delle votazioni contrasta con l'indicazione precisa del protocollo laddove indica con esattezza i giorni in cui avvengono le "votazioni".

C'è da rilevare che l'Aran indica una sola possibile deroga al calendario laddove si verifichi il caso che tutti gli aventi diritto abbiano votato; in tal caso il seggio può essere chiuso in attesa del momento in cui possono iniziare le operazioni di scrutinio.

18. Verbali della CE

Domanda: I verbali della CE sono automaticamente pubblici per le OO.SS. aziendali semplicemente per il fatto che al suo interno sono rappresentate le medesime, oppure per poterne disporre è necessario farne richiesta scritta alla medesima C.E.?

Risposta: I verbali delle CE, pur non essendo espressamente prescritti -tranne il verbale finale allegato all'A.Q.-, sono strumento necessario per un corretto svolgimento delle operazioni.

Riteniamo che il contenuto dei verbali debba essere pubblico, anche perché un soggetto interessato potrebbe aver necessità, nel fare un ricorso, della copia.

Sarà cura delle CE definire le modalità di accesso, rendendo il più agevole possibile l'operazione. Resta comunque inteso che le OO.SS., attraverso i membri da loro nominati, possono e debbono avere conoscenza di detti verbali.

19. CE, costituzione oltre il termine massimo

Domanda: Cosa comporta l'avvenuta costituzione della commissione elettorale oltre la data prevista?

Risposta: La costituzione della CE è condizione indispensabile per lo svolgimento delle elezioni e pertanto, considerato che le liste possono essere presentate in un momento successivo, può verificarsi lo slittamento nella costituzione della CE.

Categoria: Elettorato

1. Voto di lavoratore ricoverato in ospedale

Domanda: È possibile far votare un dipendente temporaneamente ricoverato in ospedale?

Risposta: Si presuppone che il lavoratore sia impossibilitato a recarsi al voto.

Detto ciò, ricordiamo che l'organizzazione dello svolgimento delle operazioni elettorali è di esclusiva competenza della Commissione elettorale (salvo le incombenze a carico delle Amministrazioni e il calendario delle elezioni).

Tenuto conto che occorre favorire il voto di tutti i lavoratori, non è escluso che la CE possa stabilire una trasferta del seggio onde permettere il voto a quei lavoratori che essendo impossibilitati a recarsi al seggio abbiano manifestato la volontà di partecipare al voto.

È una possibilità, ma non un obbligo della CE.

2. Comando e fuori ruolo in altra Amministrazione

Domanda: E' possibile candidare un lavoratore che ha la propria sede-ufficio in una Amministrazione ed è fuori ruolo o in comando in un'altra?

Risposta: Nel passaggio da un'Amministrazione ad un'altra è essenziale la verifica della tipologia. Nel caso di fuori ruolo e comando l'elettorato attivo (voto) può esercitarsi nell'Amministrazione di arrivo e l'elettorato passivo (candidatura) si esercita nell'Amministrazione di provenienza. Per quanto riguarda le altre forme di assegnazione temporanea, compresi i distacchi all'interno della stessa Amministrazione, sulla base di comportamenti diversi avuti dalle singole CE nella precedente tornata elettorale, non escludiamo la possibilità che la Commissione stessa accetti la candidatura nella sede di arrivo, contrariamente a quanto previsto.

3. Elettorato e P.O. - incarico dirigenza

Domanda: In un ente privo di dirigenza i dipendenti che il Sindaco ha nominato responsabili con posizione organizzativa godono dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle RSU? E in particolare, fra questi, quelli che sono stati designati con delibera di giunta, componenti di parte pubblica?

Risposta: L'elettorato (attivo e passivo) è riconosciuto a tutti i dipendenti del comparto con esclusione dell'area della dirigenza.

L'unica eccezione a tale norma generale è esplicita dall'Aran che esclude dall'elettorato passivo (candidatura) anche i dipendenti del comparto con incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del contratto individuale.

Quindi il personale che gode di posizione organizzativa senz'altro gode dei diritti elettorali, mentre per quelli con incarico dirigenziale occorre verificare se rientrano nella fattispecie appena citata.

4. Trasferiti

Domanda: Il personale utilizzato presso la ns. sede non essendo né in posizione di comando né fuori ruolo ha diritto al voto?

Risposta: Se non è in comando supponiamo sia trasferito. In tal caso esercita elettorato attivo e passivo nella vostra sede. A conferma di ciò basta verificare l'elenco del personale avente diritto che ha predisposto la vs. amministrazione.

5. Lavoratore che sostituisce dirigente

Domanda: Un lavoratore(C3) che fa le veci del dirigente può votare?

Risposta: Sì, salvo nel caso in cui per quell'incarico non sia in aspettativa e abbia stipulato un diverso contratto con l'amministrazione.

6. Comandati dopo il termine di presentazione della lista

Domanda: Hanno diritto al voto gli ex dipendenti di un ente trasferiti a comando presso il mio comune dopo il termine di presentazione della lista?

Risposta: Sì, l'art.2 del regolamento richiede che i requisiti per il diritto di voto siano soddisfatti "alla data delle elezioni"; nel caso descritto, alla data delle elezioni questi lavoratori sono in forza, comandati, presso l'amministrazione e possono quindi votare.

7. Lavoratore che ha fatto richiesta di pensionamento

Domanda: Nelle votazioni RSU di un comune, il voto di un dipendente dimissionario per pensione è valido? Alla data delle elezioni aveva già presentato domanda di dimissioni.

Risposta: Sì, il regolamento dice "in servizio alla data delle elezioni".

8. RSU da eleggere

Domanda: Votanti 28, 8 candidati: quante RSU si possono eleggere?

Risposta: Comparto Ministeri, fino a 50 aventi diritto al voto si eleggono 3 RSU.

Categoria: Seggi elettorali

1. Presidente di seggio e presidente di CE

Domanda: Il presidente di seggio ed il presidente della commissione elettorale sono la stessa persona?

Risposta: Sono due figure differenti, come si può ben vedere dal regolamento elettorale.

C'è da dire che comunque, in base al principio per cui le figure che non sono espressamente incompatibili possono coincidere, non è escluso che, magari in sedi di RSU con pochi lavoratori, il presidente della CE faccia anche il presidente di seggio.

Il consiglio è che, ove possibile, la cosa debba essere evitata.

2. Dirigente sindacale e incompatibilità

Domanda: Un dirigente sindacale sia in ambito provinciale, regionale che nazionale può svolgere le funzioni di presidente di seggio o di commissione elettorale o è incompatibile?

Risposta: Non c'è incompatibilità a condizione che, ovviamente, il soggetto sia dipendente dell'amministrazione in cui ricopre tali figure in ambito di elezioni RSU.

3. Vidimazione delle schede

Domanda: La commissione può vidimare le schede per l'autenticità delle stesse e apporre timbro dell'ufficio prima che siano consegnate al seggio?

Risposta: Le schede elettorali debbono essere firmate dai componenti del seggio e non dalla CE, come stabilito dall'art.9 del regolamento elettorale.

Non si capisce lo scopo di questo ulteriore, ed inutile, passaggio, a meno che non ci siano in circolazione copie false di schede e la CE abbia ritenuto di dover certificare con timbro e firma l'autenticità di quelle vere.

Non crediamo che questo passaggio modifichi la sostanza della consultazione, fermo restando quanto prescritto dall'art.9 citato.

4. Seggi "volanti"

Domanda: Nella mia azienda la commissione elettorale ha deciso a maggioranza, (esiste il verbale dell'incontro firmato dai componenti), di non istituire il seggio volante. A distanza di oltre una settimana, a causa di pressioni esterne di qualche sigla, vorrebbe ritrattare. Noi siamo fortemente contrari a questo per le implicazioni negative sul controllo della regolarità durante le votazioni.

È possibile che queste sigle possano ritrattare tutto quanto? Possiamo noi far valere il primo verbale impedendo questo scippo? quali i suggerimenti?

Risposta: I seggi cosiddetti "volanti" non sono contemplati nel regolamento.

Il seggio dovrebbe essere unico. L'unica deroga consentita è data dall'art.11, comma 2 che consente di stabilire più "luoghi di votazione" evitando "eccessivi frazionamenti" per garantire la "segretezza del voto".

La dicitura "luoghi di votazione" indica chiaramente un posto fisico e comunque il cd. seggio volante non può intendersi un "luogo".

Una eventuale definizione di più seggi deve essere concordata con l'amministrazione, come riportiamo più sotto, attraverso un formale accordo.

Se già è stata affrontata la questione dalla CE e si è deciso, giustamente, di non istituire il seggio "volante", chi pone di nuovo la questione (ed è bene che lo faccia ufficialmente o con richiesta o con verbalizzazione) deve anche assumersi l'onere di giustificare tale proposta e confortarla con norme, regolamenti e quant'altro.

Il concetto di "luogo di votazione" è ribadito dall' Aran che ci specifica anche un'altra condizione, "previo accordo con il dirigente dell'amministrazione preposto". Questo sta a significare che nella eventualità in cui si debbano costituire più seggi, l'amministrazione è tenuta a concordare luoghi e modalità con la CE; sarà bene ricordare all'amministrazione che nello sciagurato caso di seggi volanti, visto che i componenti del seggio sono considerati a tutti gli effetti in servizio, per qualsiasi incidente dovesse occorrere sarebbero in qualche modo responsabili avendo concordato con la CE tale errata modalità di voto.

È chiaro che oltre il piano formale della questione, c'è un piano sostanziale che vede interessi poco chiari forzare una decisione legittimamente assunta dalla CE (peraltro non necessaria come abbiamo visto); occorrerà quindi oltre all'opposizione sul piano formale in base alle norme (quindi un sicuro

ricorso in sede di Comitato dei Garanti da fare al più presto), opporsi anche con modalità di tipo sindacale, informando i lavoratori, diffidando l'amministrazione e cercando di impedire il colpo di mano.

5. Nomina Presidente di seggio

Domanda: I presidenti dei seggi elettorali vengono nominati dalle commissioni. Ma chiunque può essere nominato? Queste persone devono avere particolari requisiti?

Risposta: Alla CE spetta la scelta del presidente di seggio e ogni lavoratore può ricoprire tale carica. Quanto ai requisiti, questi non sono stabiliti da nessuna parte, ma sarà cura della CE effettuare una scelta oculata di persona capace a gestire le operazioni elettorali, anche per evitare il rischio di errori che possano compromettere le elezioni.

6. Candidato e scrutatore, rappresentante di lista

Domanda: Un candidato può anche essere scrutatore?Può esistere come nelle elezioni politiche o amministrative la figura del rappresentante di lista?

Risposta: Alla prima domanda rispondiamo NO, ai sensi dell'art.7, comma 1, del regolamento elettorale.

Non sono previsti i rappresentanti di lista e quindi, da un punto di vista formale, non risulterà in nessun verbale tale figura. Nulla vieta però ai dirigenti sindacali di presenziare alle operazioni di voto, senza però interferire con le operazioni elettorali.

7. Sottoscrittore e scrutatore

Domanda: Un sottoscrittore di una lista può fare lo scrutatore per un'altra lista?

Risposta: Sì, non è prevista nessuna incompatibilità.

8. Presenza dei componenti del seggio

Domanda: Durante gli orari di apertura dei seggi gli scrutatori devono essere sempre tutti presenti? Oppure è sufficiente che ve ne siano almeno 2 su 3? Se manca il Presidente di seggio per una giornata (es . malattia, visita medica, ecc.) che cosa succede?

Risposta: Deve essere assicurata la presenza dei componenti del seggio; analogamente ad ogni altro tipo di elezioni, l'assenza temporanea di un componente non inficia le operazioni. In caso di malattia sarebbe bene procedere alla sua sostituzione.

Categoria: Votazioni

1. Aumento del numero degli RSU da eleggere

Domanda: Si stabilisce che per le autonomie locali il numero di seggi può passare da 3 a 4 se i dipendenti sono tra 16 e 200; chi stabilisce la possibilità di aumento da 3 a 4?

Risposta: L'accordo integrativo del 22 ottobre 1998 pubblicato in questo Vademecum.

2. Voto a una lista e preferenze ad un'altra

Domanda: Sono membro di CE in un ufficio con meno di 200 dove quindi l'elettore può esprimere una sola preferenza. Premesso questo, nel valutare le varie possibilità di espressione del voto, si ipotizza l'eventualità che l'elettore indichi invece nella propria scheda una preferenza al simbolo di una lista e una preferenza ad un candidato di altra lista. Secondo me è nullo, c'è chi sostiene invece che la scheda sia valida e si debba considerare la preferenza alla lista.

Risposta: Il caso da te descritto è previsto dall'art.10, comma 3, del regolamento elettorale; è valido il voto di lista e nulle le preferenze.

3. Preferenza al candidato senza voto di lista

Domanda: Nel caso la preferenza fosse messa solo al candidato, il voto di lista è valido?

Risposta: Come regola generale, laddove il caso non fosse previsto nei regolamenti -come in questo caso-, bisogna interpretare la volontà dell'elettore.

Nel caso, appunto, che venga indicato solo il candidato (o più candidati), di una sola lista, è chiara la volontà di sostenere quella lista.

Diversamente sarebbe se fossero indicati candidati di diverse liste senza voto alla lista; in quel caso la scheda andrebbe annullata.

4. Voto di lavoratore ammalato

Domanda: Una collega ammalata vorrebbe votare, ma dice che non può uscire altrimenti le viene la febbre alta. Ha chiesto che vada qualcuno del seggio a farla votare a casa. Non ho rintracciato da nessuna parte normativa elettorale o risposte a quesiti che preveda questa possibilità. Non vorrei fare una cosa che potrebbe invalidare le elezioni: se è possibile, in base a quale norma?

Risposta: Non c'è nessuna norma che prescriva che debba essere garantito il voto a quei lavoratori che, per malattia o infortunio, non possono recarsi al seggio, ma neanche nessuna norma che lo impedisca.

Riteniamo che in questi casi la CE ha la potestà di definire una modalità di voto -chiaramente valida per tutti e non per un solo caso- anche se forse sarebbe meglio definirlo prima delle elezioni per poter pubblicizzare questa possibilità.

Comunque nulla vieta che la CE lo possa decidere sollecitata da richiesta specifica.

Il consiglio che possiamo dare è quello, in caso di voto presso il luogo in cui si trova il lavoratore malato, di acquisire presso l'amministrazione i nominativi di tutti i lavoratori interessati e comunicare loro questa modalità, verificandone l'interesse a votare, dandone riscontro a verbale.

Per il voto a domicilio crediamo basti la presenza di 2 membri del seggio con la scheda che una volta votata dovrà essere messa in busta chiusa, firmata sui bordi dal lavoratore, fino all'arrivo al seggio, quando il presidente la estrarrà per metterla nell'urna con le altre.

5. Firme sulle schede elettorali

Domanda: Le schede elettorali sono state firmate dalla commissione elettorale all'interno della scheda. Possiamo presentare ricorso da "subito" o dobbiamo aspettare l'affissione dei risultati elettorali così come da regolamento?

Risposta: Le schede elettorali debbono essere vistate da almeno 3 componenti del seggio e non dalla CE, come dall'art.9, comma 3, del regolamento elettorale.

Detto questo, che va comunque contestato subito, pare si tratti soltanto di un errore formale che non dovrebbe avere conseguenze sull'espressione del voto; non pare utile procedere a un ricorso per questo motivo, ma se si volesse comunque procedere, va fatto immediatamente.

6. Indicazione della preferenza

Domanda: Vorrei chiedervi cosa succede se in una scheda dove sono già scritti i candidati (fino a 100 elettori), il votante ha scritto il nome del suo preferito, anziché mettere la crocetta? E se un elettore ha messo una serie di freccette per indicare il nome dei tre che ha voluto preferire? E se ha scritto il nome in una casella diversa da quella dove sono già scritti i candidati?

Risposta: Mentre l'art.9 del regolamento dice, al comma 5, che la preferenza alla lista si esprime "mediante crocetta", l'art.10 -preferenze-, al comma 1, parla di "manifestare la preferenza".

In questo senso vanno lette le schede, cioè nella ricerca della volontà dell'elettore.

Categoria: Scrutini

1. Parità di voti di lista e attribuzione del seggio

Domanda: In caso di parità tra voti di lista a chi viene attribuito il seggio?

Risposta: Come già chiarito nelle precedenti elezioni e riconfermato dall'ARAN"...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista..."

2. Componenti RSU da eleggere in base ai dipendenti

Domanda: In un'Azienda Sanitaria Provinciale, area comparto circa 4500 dipendenti, quanti componenti potranno essere eletti con le imminenti elezioni?

Risposta: Innanzi tutto bisogna conoscere esattamente il numero dei lavoratori aventi diritto al voto, così come riportato nell'elenco che l'amministrazione deve fornire alla Commissione elettorale.

In base al numero degli aventi diritto al voto, come stabilito dal regolamento elettorale e dagli accordi di comparto, il numero di componenti RSU da eleggere è quello riportato nello schema pubblicato in questo Vademecum, a pagina 7.

Nel caso il numero degli aventi diritto al voto fosse 4500 il numero di componenti RSU da eleggere sarebbe di 51.

3. Ripartizione dei seggi -esempio-

Domanda: Salve, il problema che cercherò di esporvi è semplice e complicato nello stesso tempo, il posto dove è sede di RSU ha un totale dei dipendenti di 52. Facciamo un esempio anche xsemplificare l'interrogativo:

RSU da eleggere N° 5 - Avanti diritto al voto N° 52 - Votanti N° 50- quorum 10

lista A: voti 20 : 10 = seggi 2 + resti 0

lista B: voti 15 : 10 = seggi 1 + resti 5

lista C: voti 12 : 10 = seggi 1 + resti 2

lista D: voti 3 : 10 = seggi 0 + resti 3

In questa ipotesi la lista D può prendere un seggio?

Risposta: La lista D non conquista nessun seggio; infatti dei 5 seggi disponibili 4 vengono assegnati con il quorum (2 + 1 + 1) e il quinto deve essere assegnato alla lista che ottiene i maggiori resti.

In questo caso la lista con maggiori resti è la B e ottiene il seggio.

4. Parità di voti

Domanda: In un ente dove vi sono 14 dipendenti aventi diritto al voto, quindi con 3 seggi da assegnare, qualora allo scrutinio si verificasse parità assoluta, vale a dire 7 voti alla lista 1 e 7 voti alla lista 2, come avverrebbe l'assegnazione dei seggi? verrebbe presa in considerazione la data di presentazione della lista oppure il n. di iscritti ad un sindacato piuttosto che all'altro?

Risposta: Il regolamento elettorale è carente su questo tema (e non solo...).

Non ci pare plausibile comunque l'attribuzione in base agli iscritti al sindacato o l'ordine di presentazione della lista.

È intervenuta, nel corso delle varie consultazioni elettorali RSU, l'Aran "In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze.

Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista.

Nel caso in cui non sia possibile l'attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.

Ove la RSU non risulti composta dal numero di componenti minimi previsti per la sua costituzione, le elezioni dovranno essere ripetute, riattivando l'intera procedura, con l'avvertenza che non sono contemplate nelle norme elezioni suppletive per la sola copertura dei seggi vacanti. Anche in questo caso, comunque, il verbale delle elezioni deve essere trasmesso all'Aran dall'amministrazione."

5. Più seggi, unico scrutinio

Domanda: La commissione elettorale -in un ufficio giudiziario con sedi distaccate- può decidere a maggioranza che le operazioni di voto si svolgano c/o le sedi distaccate e lo spoglio venga fatto c/o la sede centrale a tutela di tutte le sigle sindacali?

Risposta: NO, l'art.16 del regolamento elettorale dice, al comma 1, che "Le operazioni di scrutinio, che saranno pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura delle operazioni elettorali in tutti i seggi..." e al comma 2: "Al termine delle operazioni di scrutinio, il Presidente di seggio consegnerà il verbale..." e "...la Commissione Elettorale, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative..."

Ci sembra chiara la procedura (oltretutto naturale): nei seggi si svolgono le votazioni e gli scrutini, mentre in sede centrale la CE fa i riepiloghi.

Nel caso in oggetto, se la CE dovesse procedere in modo scorretto si assume la responsabilità che al primo ricorso possano essere annullate le elezioni con l'onere di doverle rifare; crediamo che anche l'amministrazione sia interessata a evitare tale ipotesi.

Ci sembra del tutto pretestuosa la motivazione di "tutela di tutte le sigle sindacali" che, avendo loro stesse nominato gli scrutatori, non si capisce cosa dovrebbero temere.

6. Spoglio

Domanda: Chi procede materialmente allo spoglio delle schede? Gli scrutatori? La commissione elettorale può o deve essere presente alle operazioni di scrutinio?

Risposta: Lo spoglio viene effettuato dai componenti del seggio (presidente e scrutatori); la presenza della CE è irrilevante.

7. Assegnazione dei seggi

Domanda: Buongiorno, da bravo commissario elettorale alle prime armi sto leggendo attentamente e per tempo quello che devo fare, con il risultato che tutti chiedono a me. Nel verbale finale RSU che dovremmo fare tra pochi giorni c'è una differenza tra seggi assegnati e seggi attribuiti: che vuol dire? Es. 33 dipendenti, votanti 30, 3 liste solamente. Non capisco bene il senso. Grazie della risposta.

Risposta: I dati dei seggi attribuiti e assegnati dovrebbero, di norma, coincidere.

Il riferimento è agli artt.16, 17 e 18 del regolamento elettorale; da quanto prescritto il presidente di seggio o, nel caso di più seggi, la CE procedono all'attribuzione dei seggi. Al termine di tale operazione, la CE, sulla base dei risultati di scrutinio, assegna i seggi.

Comunque nella compilazione del verbale finale "ufficiale" è sufficiente compilare solo la riga corrispondente ai "seggi assegnati".

8. Operazioni di voto

Domanda: Come si interpreta per il presidente di seggio e gli scrutatori all'art.7"il giorno antecedente e quello seguente(alle votazioni) sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato": hanno diritto i medesimi a 2 giorni di riposo? e se l'amministrazione non ci sente a riguardo?

Risposta: L'art.7 citato dice esattamente che il giorno antecedente e quello successivo le operazioni di voto, sono equiparati al servizio in quanto necessari alle operazioni elettorali. Non è il caso di parlare di riposi, ma di giorni utilizzati per lo svolgimento, appunto, delle operazioni elettorali. In tal caso l'amministrazione non può negare la partecipazione dei soggetti alle operazioni.

9. Arrotondamento quorum

Domanda: Ho un problema per determinare il quorum: elettori 124, seggi da assegnare 9; $124:9=13.77$. Devo arrotondare a 14 o usare 13,77?

Risposta: Il quorum non va arrotondato. Nel caso consigliamo di utilizzare 13,7778.

10. Indicazione della preferenza tacita

Domanda: Nella assegnazione dei seggi in RSU con votanti inferiori a 200, quindi con nome di candidati già prestampati, se il voto viene espresso solo per la lista senza segnare preferenze il seggio viene comunque assegnato al primo della lista? e in questo caso il primo della lista prende comunque una preferenza?

Risposta: NO, la preferenza deve essere indicata (art.9 del regolamento).

11. Quorum, schede bianche e nulle

Domanda: Come vanno conteggiate le schede bianche e nulle sul totale dei votanti e per stabilire il quorum?

Risposta: Per la determinazione del quorum il numero da prendere in considerazione è quello dei votanti (non degli aventi diritto al voto); tra questi ci saranno anche le schede bianche e le schede nulle (art.17, comma 3, del regolamento).

12. Seggio a candidato con zero preferenze

Domanda: Si può attribuire il seggio al candidato di lista che ne ha ottenuti 2 in totale, tenuto conto che il candidato ha riportato voti di preferenza zero?

Risposta: Anche un candidato che non ha ottenuto nessuna preferenza può ottenere il seggio.

Infatti i seggi vengono ripartiti in base ai voti di lista; una volta che una lista ha conquistato x seggi, questi vengono ripartiti tra i candidati in base alle preferenze e, successivamente, in base all'ordine di inserimento in lista.

13. Firma del verbale finale

Domanda: Il verbale finale della commissione elettorale con la proclamazione degli eletti alla RSU, deve obbligatoriamente essere firmato da tutti e cinque i componenti della CE, vista per uno di loro l'impossibilità ad essere presente? sono sufficienti 3 componenti? il sindacato di appartenenza del componente assente, può sostituirlo con un altro?

Risposta: Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dai componenti della CE. Se al momento della firma dovesse essere assente un membro della CE, riteniamo che tale fatto debba essere annotato nel verbale delle operazioni elettorali, e il verbale finale venga firmato dal Presidente e dagli altri membri.

Ci pare insensata la sostituzione di un membro solo per la firma finale.

14. Termine per la fine delle operazioni elettorali

Domanda: Esiste un termine perentorio per la commissione elettorale per stilare il verbale definitivo e quindi per renderlo pubblico nella bacheca dell'amministrazione? Se questo termine esiste come deve comportarsi il nostro delegato se la commissione che non riesce a chiudere i lavori in tempo?

Risposta: Non esiste un termine perentorio, ma una volta concluso lo spoglio e terminate le operazioni connesse con lo scrutinio, la CE deve stilare il verbale finale.

Il fatto di non riuscire a chiudere i lavori immaginiamo sia dovuto, appunto, a lavori da terminare e non a una volontà di non chiudere le elezioni, che sarebbe grave.

15. Parità fra liste

Domanda: Nella nostra amministrazione si è verificato un caso di parità tra due liste, una lista prevedeva un solo candidato mentre l'altra lista ne prevedeva due, entrambi le liste hanno ottenuto 9 voti ma mentre per la lista che presentava un solo candidato le preferenze sono state espresse tramite segno solo sul simbolo della lista e non sul candidato, per la lista che prevedeva due candidati sono stati espressi 7 voti per il candidato "A" e 2 voti per il candidato "B". Il seggio è stato assegnato alla lista che prevedeva due candidati e precisamente al candidato "A" che aveva ottenuto 7 voti in quanto secondo la commissione avrebbe ottenuto più preferenze rispetto alla lista che prevedeva un solo candidato. La mia domanda è: avendo una lista un solo candidato il voto espresso solo sul simbolo non è palese espressione di voto per il candidato? le nove preferenze possono essere attribuite al candidato e quindi aver assegnato il seggio?

Risposta: NO, come abbiamo risposto già ad altri simili quesiti, la preferenza deve essere indicata, altrimenti vale il voto di lista.

16. Eletto RSU e carica sindacale

Domanda: Dalla lettura di un verbale di eletti RSU ho rilevato che si è candidato ed è stato eletto il vicesegretario regionale di un sindacato. Mi pare che chi riveste cariche sindacali o politiche non può candidarsi o forse questa prescrizione è stata abolita? Resto in attesa di chiarimento.

Risposta: L'incompatibilità di cui all'art.9 dell'accordo quadro si riferisce a partiti o movimenti politici e non a cariche sindacali.

17. Mancanza di quorum e termine delle vecchie RSU

Domanda: In caso di mancato quorum, la vecchia RSU rimane in carica fino a quando non si ottiene valida elezione?

Risposta: Ai sensi dell'art.1, comma 3, ultimo capoverso, del regolamento elettorale -per analogia- la RSU rimane in carica fino all'insediamento della nuova che coincide con la proclamazione degli eletti. Resta inteso che la nuova RSU deve essere necessariamente eletta -nei termini previsti- e che la prevista "proroga" non può avere carattere di stabilità né sostituire per sempre la nuova RSU che non si riesca ad eleggere (art.7 dell'A.Q.).

Riteniamo, nel rispetto della volontà dei lavoratori, che in tale periodo di "proroga" la vecchia RSU debba astenersi da decisioni di rilevanza (contratti integrativi, accordi importanti, ecc.).

18. Dimissioni di RSU e subentro

Domanda: Se si dimette un candidato eletto nelle R.S.U. chi subentra al suo posto se gli altri due candidati componenti della lista hanno ottenuto lo stesso numero di voti?

Risposta: Trattandosi di eletti in una lista della stessa O.S. si presume che all'interno della stessa O.S. ci sia un accordo su chi dovrà subentrare; in tal caso basta che l'altro presenti una dichiarazione di non voler ricoprire tale carica e il problema è risolto.

Se ci fossero all'interno della stessa O.S. delle divergenze -cosa non proprio limpida- l'unica similitudine che si può trovare è con quanto afferma l'Aran"...In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra loro, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto il maggiore numero complessivo di preferenze. Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista ..."

Categoria: Ricorsi e Varie

1. Ricorso per riconteggio schede

Domanda: Quali sono gli adempimenti della commissione elettorale di fronte ad un ricorso presentato da una lista con la richiesta specifica di visionare le schede che, secondo il ricorrente, sono state annullate in modo illegittimo?

Risposta: Al ricorso presentato la CE dovrebbe -non far verificare ad altri- ma ricontrollare le schede. La lista ricorrente è garantita della correttezza dal membro della CE da lei stessa nominato.

2. Variazione del calendario. Ricorso

Domanda: Il primo giorno di voto è stato utilizzato per l'insediamento del seggio e l'ultimo sono state sigillate le urne, non consentendo a due dipendenti, tra cui un candidato, di votare.

Ho presentato ricorso alla commissione elettorale che ha respinto il ricorso, praticamente senza motivazione. Ora sarò costretto a ricorrere al Comitato dei garanti. Cosa si può fare nei confronti di una commissione elettorale che nega giustizia in maniera?

Risposta: Il rispetto del calendario elettorale è tassativo e immodificabile. Già la CE avrebbe dovuto accettare il ricorso, ma a questo punto è necessario rivolgersi al Comitato dei Garanti e, se è il caso, al Tribunale del Lavoro.

3. Ricorso per riconteggio voti e partecipazione

Domanda: Ho presentato ricorso per il riconteggio dei voti di preferenza a mio favore. Posso assistere alle suddette operazioni?

Risposta: Il ricorso viene esaminato dalla CE e sarà la stessa a decidere le modalità dell'eventuale riconteggio dei voti.

Aggiungiamo che sarebbe cosa giusta che tale operazione avvenisse di concerto con i membri del seggio e la presenza -come osservatore- del ricorrente, presenza che dimostrerebbe la massima trasparenza; ma, ripetiamo, le modalità sono a discrezione della CE.

4. Mancata partecipazione di lista presentata il 22/10

Domanda: Salvo sono un dipendente del comune, nominato presidente di commissione per l'elezione della R.S.U.; il quesito che vi pongo è il seguente: durante lo svolgimento delle elezioni mi è pervenuta una richiesta di annullamento delle stesse per non aver inserito una lista regolarmente presentata al protocollo del comune entro il termine previsto, ma che purtroppo non è stata mai inoltrata alla commissione elettorale e quindi le operazioni di voto si sono tenute su una sola lista; quanto esposto è motivo di annullamento delle elezioni?

Risposta: Non ci dici se la CE il giorno di presentazione della lista era già insediata e quanti dipendenti ha il comune, e questi dati possono essere dirimenti; infatti c'è differenza tra amministrazioni con più o con meno di 15 dipendenti.

Comunque, nel caso i dipendenti fossero meno di 15 la CE si insedia con una sola nomina e, presumibilmente, questo sarebbe avvenuto nel tuo caso.

Nel caso i dipendenti fossero più di 15 la CE si può insediare solo con almeno tre componenti e, presumibilmente, non si era ancora insediata.

La data di insediamento della CE è importante perché prima di tale data le liste vengono presentate all'amministrazione mentre dopo tale data debbono essere presentate direttamente alla CE.

Quindi nel caso in cui la CE non fosse già insediata alla data di presentazione della lista i ricorrenti hanno ragione e si dovrebbe procedere all'annullamento e alla ripetizione delle elezioni; nel caso in cui la CE fosse già insediata i ricorrenti non hanno correttamente presentato la lista.

Detto questo ribadiamo, se ce ne fosse necessità, che le fonti regolamentari sono le leggi, l'accordo quadro e il regolamento, mentre i chiarimenti Aran sono un parere di un organismo - che comunque sovrintende alle operazioni ed hanno sicuramente autorevolezza-; dopodiché sarà la CE a decidere sul ricorso.

5. Esame del ricorso alla CE. Presenza del ricorrente

Domanda: Alla riunione in cui la Commissione elettorale esamina un ricorso, può presenziare il ricorrente?

Risposta: Non è prevista da nessuna parte la presenza del ricorrente durante l'esame del ricorso; il ricorrente dovrebbe essere garantito comunque dal membro di CE nominato dalla sua lista. La CE è sovrana, nulla toglie che possa decidere di ammettere la presenza del ricorrente.

6. Ricorso e tribunale

Domanda: Se non viene presentato ricorso al comitato dei garanti, si può presentare ricorso innanzi al tribunale? che termini ho per presentare ricorso?

Risposta: Il ricorso al giudice del lavoro esula dagli accordi e segue una sua autonoma procedura. Pensiamo però che un giudice che si trovi a verificare una denuncia senza che il ricorso al comitato dei garanti sia stato fatto avrà qualcosa da eccepire.

Il consiglio è di seguire la procedure degli accordi, dopodiché si può ricorrere al giudice.

Il ricorso al comitato dei garanti si deve fare entro 10 giorni dalla decisione della CE (art.19 del regolamento).

7. Parità di voti di lista e di preferenze

Domanda: Risultati votazioni:

- voti validi 18, quorum 18/3 = 6
- lista A: 6 preferenze al primo, 3 preferenze al secondo
- lista B: 5 preferenze al primo 4 al secondo.

Si ha la parità di voti, resti e preferenze complessive. A chi attribuire il terzo seggio? Volendo considerare l'età anagrafica, quali candidati capolista o in generale?

Risposta: Forse manca qualche dato nel quesito.

Amesso che le liste siano 2 (A e B) e i rappresentanti da eleggere 3, significa che i primi 2 seggi si assegneranno al primo della lista A (6 preferenze) e al primo della lista B (5 preferenze). Rimangono così primi dei non eletti delle due liste quelli con 3 e 4 preferenze; tra questi due si dovrà scegliere a chi assegnare il terzo seggio. L'Aran "consiglia" al più anziano dei due.

8. Parità di voti di lista e di preferenze

Domanda: Per l'attribuzione di un seggio, se c'è parità di voti tra due liste e parità di preferenze complessive, si deve assegnare il seggio in base all'anzianità anagrafica, anche se il candidato più

giovane ha ottenuto più preferenze del candidato più anziano? Quindi se così fosse il candidato più anziano otterrebbe il seggio anche nel caso in cui l'elettorato gli avesse assegnato zero preferenze?

Risposta: Riportiamo quanto previsto dalle circolari Aran: "Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verificano contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati; per evitare che i seggi non si attribuiscono, la commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento, **potrebbe risolvere** la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l'età coincida perfettamente, secondo l'ordine dei candidati all'interno della lista." Abbiamo indicato in grassetto il termine "potrebbe risolvere" per ribadire che la scelta deve essere fatta dalla CE secondo un criterio "giusto" e anche l'Aran non prescrive che la formula indicata debba essere comunque applicata.

Nel caso limite indicato nel quesito, tra 2 candidati (primi dei non eletti) uno con 9 preferenze ed uno con 0 preferenze, sarebbe preferibile optare per il primo.

9. Ricorso contro comitato garanti

Domanda: Dopo il ricorso al comitato dei garanti, esistono dei tempi da rispettare per un eventuale ricorso al giudice del lavoro?

Risposta: I tempi sono quelli di una qualunque vertenza davanti al giudice del lavoro. Conviene comunque sentire un legale.

10. Seggio non attribuito e annullamento elezioni

Domanda: La cisl ha presentato ricorso per errata attribuzione seggi! 65 votanti: CGIL due candidati il primo 21 voti il secondo 12, un voto alla lista; CISL 13 voti al primo candidato, 6 al secondo e 5 al terzo; UNSA 5 voti all'unico candidato. La commissione ha attribuito due seggi alla CGIL e due alla CISL. Le RSU dovevano essere 5 ma un posto non è stato coperto perché mancava il candidato CGIL. Ha fondamento il ricorso della CISL che vuole nuove elezioni?

Risposta: Il conteggio dei voti di preferenza dà 63, immaginiamo che ci siano 2 schede bianche/nulle. Il quorum è quindi 13 e alla cgil andrebbero 3 seggi, alla cisl 2 e nessuno all'UNSA.

Se la lista cgil è composta da solo 2 candidati il terzo seggio non viene assegnato.

Il problema è il numero minimo di componenti necessario affinché la RSU sia legittimata ad operare. L'art.4 dell'accordo quadro dice che "il numero...non potrà essere inferiore a: ... tre componenti...fino a 200 dipendenti".

L'accordo integrativo ministeri del 22.10.98 dice che "il numero...5 unità...da 51 a 100 dipendenti".

Ora si possono seguire due interpretazioni: una che equipara l'aumento a 5 unità come numero minimo di componenti, quindi come una sostituzione dell'art.4; un'altra interpretazione è che rimangono validi i numeri minimi previsti dall'art.4 in quanto espressamente previsti (quindi 3 componenti) e che l'accordo ministeri eleva il numero a 5 ma non lo dà come prescrizione minima (come, in effetti, letteralmente non fa). Nel primo caso le elezioni vanno annullate, nel secondo no. La decisione spetta alla CE.

11. Impossibilità costituzione comitato garanti

Domanda: Ho presentato ricorso al comitato dei garanti contro una decisione della C.E. in ordine ad una palese violazione del calendario nazionale. Il direttore provinciale del lavoro ha detto che il comitato è composto da lui, un funzionario P.A. e un rappresentante per ogni sindacato della triplice; quindi 5. Alla data convenuta i tre rappresentanti sindacali designati, d'accordo, non si sono presentati e il direttore provinciale del lavoro mi ha inviato un verbale di impossibilità di costituzione del comitato per mancanza del quorum necessario. È giusto questo comportamento? I sindacati sono membri necessari del comitato? L'accordo dice che se interessati partecipano. Altrimenti lo strumento contrattuale del comitato a cosa serve se può essere messo in condizione di non decidere?

Risposta: Innanzi tutto ci sembra che la costituzione del Comitato dei garanti così come indicata nel quesito sia errata. Infatti, l'art.19 del regolamento dice che il comitato è costituito da:

- il Direttore dell'ULPMO o suo delegato;
- un rappresentante dell'amministrazione ove si svolgono le RSU oggetto del ricorso;
- un rappresentante di ciascuna O.S. presentatrice di lista "interessata al ricorso".

Quindi, se il ricorso ha come oggetto il calendario e quindi tutte le OO.SS. presentatrici di lista sono interessate, nel comitato dovranno essere rappresentate TUTTE, e non solo la "triplice".

Il regolamento non prevede nessun quorum e quindi è inconcepibile che non si esamini un ricorso per la mancanza di alcuni componenti (se la convocazione è giunta a tutti, chi non partecipa si autoesclude dalle decisioni).

A questo punto sarà bene che l'O.S. che ha presentato ricorso provveda a una formale diffida al Direttore dell'ULPMO per riconvocare, ai sensi del citato art.19, il comitato individuando esattamente i componenti (chi presenta ricorso deve per forza partecipare).

In caso di mancato riscontro non rimane che il ricorso al Giudice del Lavoro.

12. Decadenza RSU

Domanda: Con la raccolta firme chiaramente la metà più una la RSU decade. La mia domanda è se è vero che la commissione elettorale, oltre alla verifica delle firme, ha il potere di andare a chiedere a ogni lavoratore se è vero.

Risposta: Non è prevista nessuna raccolta di firme per sfiduciare la RSU.

L'unica ipotesi in cui la RSU decade e deve essere rieletta è quella prevista dall'art.7 dell'A.Q. e cioè quando si verifichi che oltre il 50% dei componenti si siano dimessi dall'incarico.

13. Decisione del Comitato dei garanti

Domanda: Il comitato dei garanti come deve decidere? a maggioranza, all'unanimità ...esistono norme precise in tal senso?

Risposta: L'ACQ del 7 agosto 98 e il regolamento non definiscono le regole di funzionamento del Comitato dei garanti specie nelle modalità di decisione.

Qualcosa in più viene chiarita dall'Aran che indica che tale comitato deve dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento. Non esiste quindi una regola valida per tutti; spesso le decisioni sono state assunte a maggioranza, ma tale criterio non sempre può ritenersi equo (immaginiamo il caso del ricorso di una lista contro la sua esclusione: nel comitato dei garanti ci saranno, oltre al direttore ULPMO, a un rappresentante dell'amministrazione in cui si sono tenute le RSU e il rappresentante della lista esclusa, i rappresentanti di tutte le liste presentate e va da sé che una decisione a maggioranza vedrebbe soccombere il ricorrente).

Se possiamo dare una indicazione, si potrebbe, dopo aver discusso il ricorso alla luce dei regolamenti e delle norme, verbalizzare la posizione di ognuno dei membri del comitato dopodiché il direttore ULPMO, che è il presidente del comitato, dovrebbe assumere la decisione motivandola a verbale.

Tale modalità avrebbe tre scopi: 1, far assumere a ciascun membro la propria responsabilità, 2, lasciare la decisione a un soggetto terzo e, 3, lasciare traccia scritta della procedura nel caso in cui uno dei soggetti interessati volesse fare ulteriore ricorso presso il giudice del lavoro.

14. Dimissioni e reintegro componenti RSU

Domanda: Sono stata eletta come componente della RSU nell'agenzia regionale dove lavoro insieme ad altri 8 membri, suddivisi in 3 sigle sindacali 5 componenti appartenenti alla CGIL, 2 alla CISL, 2 all'UIL. Il 12 ottobre u.s., insieme ad altri 6 componenti (5 della CGIL e io della CISL) abbiamo presentato le dimissioni al Direttore Generale e per conoscenza alle sigle sindacali.

Le motivazioni che ci avevano portato a questa decisione era il continuo mancato rispetto dei rapporti sindacali che l'Agenzia aveva nei confronti della RSU. Il Direttore, dopo aver ricevuto la lettera in cui si comunicavano le dimissioni, non le ha ratificate ma ci ha chiesto un incontro di chiarimento in merito alle motivazioni che avevano determinato le dimissioni di sei membri della RSU su nove.

Dopo aver discusso ed espresso le nostre motivazioni si è preso atto della reciproca intenzione di instaurare un costruttivo clima di collaborazione per il raggiungimento di nuovi importanti risultati sul piano sindacale.

Questo ha portato le sei persone della RSU a ritirare le dimissioni, ratificate dal Direttore con successiva nota. Nel frattempo la Segreteria Regionale della CISL senza coinvolgermi in alcun modo, neanche informandomi delle scelte e relative azioni che intendeva intraprendere ha provveduto alla mia sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista. Il quesito è il seguente:

1. la Cisl o la rimanente RSU (3 su 9) poteva sostituirmi, anche se c'era la maggioranza che si dimetteva?
2. se ho revocato le dimissioni il mio sostituto rimane?
3. visto il mancato sostegno e il successivo comportamento da parte della CISL nei miei confronti, posso dimettermi dal sindacato sempre rimanendo nella RSU?
4. se mi dimetto dal sindacato, pertanto dalla lista dove sono stata eletta, può avvenire la sostituzione con il primo dei non eletti della medesima lista?

Risposta:L'art.7 del regolamento RSU (accordo del 7.8.98) non contempla il caso di dimissioni e successivo reintegro, ma quanto da te esposto evidenzia il mancato rispetto della CISL nell'applicare tale regolamento.

Nel momento in cui più del 50% dei componenti la RSU (quindi proprio nel vostro caso, cioè con 6 dimissionari su 9) la RSU decade e c'è l'obbligo del suo rinnovo -cioè nuove elezioni-.

Quindi, se la CISL ritiene valide le tue dimissioni deve ritenere valide anche quelle degli altri 5 e quindi non può nominare un nuovo componente, ma indire nuove elezioni.

Se invece non contesta e accetta il reintegro degli altri 5 RSU deve ritenere valido anche il tuo reintegro.

Quindi o siete tutti dimissionari e si va a nuove elezioni o siete tutti reintegrati. C'è da notare, in più, che le dimissioni devono essere formulate secondo quanto stabilito dal successivo comma 4 e che - come sembra in questo caso- non tutti gli obblighi previsti siano stati assolti (per esempio la nomina del componente RSU subentrante deve essere contestuale).

È comunque assodato che le tue dimissioni dal sindacato nelle cui liste sei stata eletta non può dar luogo a nessuna sostituzione (salvo, appunto, a seguito di tue dimissioni); i componenti RSU rimangono tali fino a fine mandato anche se cancellano la loro iscrizione al sindacato o passano ad altro.

Il consiglio è quello di rivolgerti al Direttore generale -che peraltro ha ratificato il vostro reintegro- diffidandolo dal dare corso alla nuova nomina fatta dalla CISL; l'accettazione della vostra revoca deve valere per tutti o per nessuno.

15. Sfiducia RSU eletta

Domanda: Nel mio ufficio i rappresentanti RSU sono tutti appartenenti a sigle confederali. Il malcontento serpeggia. Quindi chiedo: è possibile mettere in discussione i rappresentanti, esautorarli dall'incarico e procedere a nuove elezioni prima della scadenza del loro mandato? Qual'è la procedura formale?

Risposta: Non è prevista nessuna verifica della rappresentanza dei componenti RSU eletti e loro decadenza.

Certo è che una RSU sfiduciata dai lavoratori (ma la sfiducia dovrebbe essere palese, in assemblea o con altro strumento verificabile) dovrebbe avere l'obbligo etico e politico di dimettersi.

Per ridimensionare la rappresentatività della RSU così sfiduciata -e delle sigle da essa rappresentate- non rimane che l'unica via ancora percorribile dai lavoratori: organizzarsi e contrastare le decisioni e gli accordi fatti dalla RSU per costringerli alle dimissioni, agendo in tal modo anche verso la controparte che non potrà più essere sicura che gli accordi con la RSU garantiscano tranquillità nel posto di lavoro e si vedrà costretta a cercare il consenso "vero" dei lavoratori attraverso i loro "nuovi" rappresentanti.

VADEMECUM RAPIDO PER LE RSU2018

Le scadenze:

13 febbraio 2018 – Inizio procedura elettorale (annuncio)

**14 febbraio 2018 – Inizio raccolta firme e primo
giorno utile per la presentazione della lista**

**28 febbraio 2018 – Termine insediamento della
Commissione Elettorale**

**9 marzo 2018 – Ultimo giorno utile per presentare
la lista elettorale**

Dal 17 al 19 aprile 2018 – Giorni di votazioni

20 aprile 2018 – Scrutinio dei voti

ELETTORATO ATTIVO (possono votare)

Dipendenti di ruolo a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale) e quelli a tempo determinato che siano in servizio almeno dal 19 aprile 2018 (ultimo giorno utile per le votazioni).

Esclusioni:

non hanno diritto al voto i dirigenti, il personale non contrattualizzato e coloro che svolgono consulenze o che hanno altri tipi di rapporto di lavoro non ricompresi nelle due precedenti tipologie

ELETTORATO PASSIVO (possono essere votati)

Dipendenti di ruolo a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che parziale) e quelli a tempo determinato che siano in servizio almeno dal 13 febbraio 2018 (data di annuncio delle Elezioni) con un contratto di durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della stessa RSU (cioè sino a aprile 2018).

I lavoratori con contratto a tempo determinato della Scuola e dell'AFAM devono avere un incarico annuale fino al termine dell'anno scolastico/accademico o fine al termine delle attività didattiche.

Casi particolari:

- Il personale comandato o fuori ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, vota nell'amministrazione di assegnazione, ma conserva la possibilità di candidarsi nell'amministrazione di provenienza; qualora eletto ha l'obbligo di rientrare in servizio, con revoca del comando o del fuori ruolo;
- il personale assunto tra la data di annuncio delle elezioni e la data delle votazioni ha diritto al solo elettorato attivo; non incide sul numero degli RSU da eleggere.

ESCLUSIONI E INCOMPATIBILITÀ

Non possono essere candidati:

- i componenti della Commissione Elettorale;
- i presentatori della lista;
- gli scrutatori

Sono incompatibili con l'incarico RSU:

coloro che ricoprono incarichi in organismi istituzionali o cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici.

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2018
a cura del Consorzio Grafico e Stampa s.r.l.s.
Tel. 0774 449961 – E-mail: grafica@consorziograficosrl.it



Logo ufficiale USB Pubblico Impiego



USB Pubblico Impiego

via dell'Aeroporto, 129 - 00175 Roma

Telefono: 06.762821 Fax: 06.7628233

Email: pubblicoimpiego@usb.it Sito: pubblicoimpiego.usb.it



Rsu Pubblico Impiego con USB

